ISTORIA

DELL' ASSEMBLEA

DEGLI

ARCIVESCOVI E VESCOVI

DELLA TOSCANA

TENUTA IN FIRENZE L' ANNO MDCCLXXXVII.

PARTE SECONDA

FIRENZE MDCCLXXXVIII.

A SPESE DI NICCOLÒ PAGNI.

SESSIONE SESTA

4. *Maggio* 1787.

FUori che l'Arcidiacono Francesco Falchi ancora incomodato di salute, niuno de' Prelati nè de' Regj Teologi mancò alla presente Sessione. Lesse il Segretario gli Atti della passata Adunanza, e furono trovati conformi in sostanza ai sentimenti di ciascuno, per quanto è possibile raccoglierli e conservarli a un Segretario, il quale è continovamente costretto a girare per raccogliere i voti, e mutare più volte i termini, e prestare attenzione a tutti in una volta. Fu assolutamente avvertito che nella discussione sopra S. Agostino non era negli Atti osservato il luogo preciso delle allocuzioni del Lampredi e del Palmieri, essendovi anteposto il discorso di quest'ultimo, il quale era stato fatto veramente in replica di quello del primo nella forma che abbiamo noi riportato. Il Segretario esibì di far di nuo-

vo il transunto per collocare le due allocuzioni nel loro vero posto; ma Palmeri disse di esser contento che le cose restassero in quella maniera. Bianucci in approvazione della docilità del Palmieri e protestandosi di usare una eguale generosità, repilogò i sentimenti espressi da lui nell' ultima Adunanza, specialmente sulla uniformità degli studj. Dopo aver ripetuto, che bastava convenire nel *Credo*, e lasciar sul resto a ciascuno la libertà di opinare a suo talento, volle confermare questa sua asserzione con un fatto. Narrò che nell' anno 1768. era stata consultata l' Università di Pisa sopra l' uniformità degli studj, e che essa aveva deciso essere un sacrilegio il prescrivere ai Lettori una regola fissa. Disse che molti de' suoi sentimenti erano stati tralasciati negli Atti; ma che per questo neppur esso intendeva farne reclamo.

La Protesta e Memoria giustificativa del Vescovo di Pistoia sulle espressioni da usarsi nella partecipazione da farsi al Papa rapporto alle dispense, e la sua fermezza costante nel difendere i diritti Vescovili, doveva aver posto in qualche agitazione i Prelati di diverso sentimento, e in qualche impegno di giustificarsi. Quel-

lo che doveva fare il maggior colpo sull' animo di chiunque era il confronto della deliberazione della pluralità su questo proposito, colla confessione fatta universalmente, che i Vescovi avevano esercitato un tempo il diritto delle dispense. Ammesso questo fatto come incontrastabile, l' espressione per cui si decisero i cinque Vescovi di Samminiato, di Soana, di Chiusi, di Pistoia, e di Colle presentava una ragionevolezza patente, laddove portava l' altra un' apparenza di contradizione o di debolezza, che non poteva non esser riconosciuta pregiudiciale all' Episcopato. Sussistevano a favore de' cinque Vescovi le ragioni fatte valere a voce in Adunanza, sussisteva la confessione fatta dagli altri, sussistevano i documenti della Protesta e Memoria del Vescovo di Pistoia, e per qualunque tempo tuttociò avrebbe fatto preponderare il giudizio del Pubblico per una delle parti. Abbracciata una volta la formula *di domandare al Papa l' esercizio delle dispense* e rigettata l' altra di *rientrare nell' esercizio*, e fissa la massima che fosse disdicevole riassumer l' esame delle cose una volta risolute, diveniva necessità il mostrare di aver ragioni da giustificarsi, e porre in Atti qualche

scritto, che vi restasse in contrapposto della Protesta e Memoria del Vescovo di Pistoia. Si addossò questa impresa il Vescovo di Montalcino. Per giustificare la risoluzione dei 12. Arcivescovi e Vescovi, colla quale nonostante la confessione di avere un tempo esercitata la facoltà delle dispense avevano deciso di domandarla al Papa, esibì una Memoria *sullo stato della questione dei diritti Vescovili*. Tale ne era il titolo. In essa egli non presumeva di giudicare e decidere se l' autorità e giurisdizione Episcopale fosse compresa nell' istituzione dell' Episcopato fatta da Gesù Cristo, o sivvero se ella emani nei Vescovi dal Papa, in modo che il Sommo Pontefice possa riserbarsene quanta a lui piace, ed i Vescovi non abbiano neppur diritto di ripeterla. Diceva esser questa una controversia delle più intralciate e spinose, che aveva patrocinatori per l' una parte, e per l' altra illustri Teologi e Canonisti, ed essere impossibile combinarne la decisione. Su questa incertezza fondava la giustizia della risoluzione de' 12. Vescovi, la quale sostenevasi in contrario equivalente alla tacita confessione di non avere la facoltà di dispensare. Se la cosa era indecisa, se sopra di essa vi

erano due partiti, niuno poteva rimproverare al Vescovo di Montalcino e agli altri undici Prelati di tener la parte di quelli che credono il Papa l'autore e il fonte della Vescovile giurisdizione. Essi avevano ragione quanta ne potevano avere i cinque che venivano ad essere del partito dell'altra sentenza. Non sembrava però per tutto questo conciliata la contradizione proveniente dal fatto. Confessavano tutti egualmente che la facoltà delle dispense era stata un tempo esercitata da' Vescovi. Il riassumerla era dunque un *rientrare* nell'esercizio. La controversia dell'Assemblea non stava sulla natura e sulla provenienza dei diritti dell'Episcopato, di cui si era proposto di scansare la disputa, ma bensì sulla convenienza del termine *rientrare*. Appoggiandosi essa sul fatto, ed il fatto essendo stato confessato da tutti, il Vescovo di Montalcino avrebbe dovuto provare, che non ostante ciò non conveniva usare quella espressione, ma bisognava chiederla assolutamente al Papa. Questo è ciò che restava a desiderarsi nella sua Memoria. Essa fu inserita in Atti sotto il Numero 23.

Al Num. 24. altra Protesta fu registrata da Monsig. Vescovo di Volterra,

Con essa egli riportava copia autentica dei Decreti Sinodali della sua Diocesi degli Anni 1624. e 1657. Il Vescovo di Colle nella Memoria letta dal suo Consultore nella seconda Sessione aveva citati questi due Decreti, ed aveva asserito che in essi *è precisamente notata l' approvazione data dai Padri*, cioè dai Preti. Le parole che si leggevano in ambedue i Decreti: *per verbum* placet *ab universo coetu approbata fuerunt*, non parevano a Monsig. Vescovo di Volterra equivalenti, all' asserzione del Vescovo di Colle, e perciò se ne protestava in contrario, ed in riprova della sua contradizione esibiva la copia dei due Decreti.

Il Professor Lampredi per sodisfare all' impegno preso nella Sessione precedente di porre in iscritto ed esibire in Atti il suo discorso relativo alla uniformità degli studj, e alla dottrina e persona di S. Agostino, si alzò e chiese di giustificarsi delle espressioni, che avevano eccitati i reclami del Vescovo di Pistoia, e di alcuni altri Prelati. Protestò egli prima a voce la più gran venerazione a quel Padre della Chiesa, lo ricolmò di elogj, e si scusò di non avere inteso di oltraggiarlo in conto alcuno. Quindi lesse un' annotazione di una Memoria, che egli voleva riporre

in Atti, e nella quale ripeteva appresso a poco la sua allocuzione sull' uniformità degli studj fatta nella Sessione precedente, e di cui abbiamo riportata di sopra la sostanza. Confermava egli nell' annotazione le due espressioni relative a S. Agostino, *avvezzo alle declamazioni: e di cuor molto caldo*. Quantunque adoprate nel contrastare; che quel Padre si adottasse per norma degli studj Ecclesiastici, pure sostenevale il Lampredi onorevolissime per esso. S. Agostino aveva fatto il Maestro di Rettorica fino all' anno 33. di sua vita, e quest' arte consisteva in quei tempi nella disputa e nella declamazione. Il chiamarlo declamatore o avvezzo alle declamazioni non era altro che indicar l' arte da lui professata. Era egli di *cuor molto caldo*, caldo cioè di fuoco celeste e divino, di quel fuoco celeste, di cui dice Geremia: *De excelso misit ignem in ossibus meis & erudivit me*. Con queste spiegazioni giustificò il Lampredi le sue difficoltà contro l' uso obbligatorio della dottrina di quel Padre nelle Scuole Toscane. La sua Memoria ebbe luogo negli Atti al Num. 25.

Restava in questa mattina a discutersi l' ottavo de' 57. Punti, che è del seguente tenore.

Coll' unico oggetto di procurare alla Chiesa i Ministri i più abili, i più attivi, i più zelanti, ed i più morigerati, prenderanno in considerazione, ciò che più convenga sopra i titoli dell' Ordinazione.

Le sole Rettorìe e Cappellanìe Curate sarebbero il titolo più legittimo all' Ordinazione, se non vi ostasse il pericolo di promuovere alla medesima persona affatto nuova nel ministero di Paroco, di Confessore, e di Sacerdote, e della quale non sia abbastanza provata coll' esercizio la vocazione.

Il titolo de' benefizj semplici quando danno un avanzo che basti alla sussistenza, e moltopiù il titolo di patrimonio proprio, forma il più delle volte dei Sacerdoti oziosi, i quali avendo già da vivere non curano di presentarsi al servizio della Chiesa, e specialmente nelle Cure lontane dalla loro casa, o in luoghi incomodi e disastrosi.

Il titolo delle Ufiziature, e moltopiù il titolo introdotto per privilegio del servizio alla Chiesa, è certamente il meno canonico, ma da alla Chiesa i Sacerdoti più laboriosi, i più provati negli Ecclesiastici esercizj, e forse ancora i più dotti, mentre nel solo Chericato non vedono altro mezzo per la loro sussistenza che l' attività è la dottrina.

Potranno i Vescovi prendere in conside-

razione tutte queste riflessioni, come pure le Costituzioni Canoniche, l'esperienza, e le circostanze delle loro Diogesi: esaminare e fermare il sistema che più convenga al bene della Chiesa, ed al servizio spirituale del Popolo senza altre mire o riguardi, e per tenere in vigore i Canoni del Concilio Calcedonense, e del Concilio di Trento Sess. 23. c. 16

Essendo essi i soli debitori a Dio dei Ministri non buoni, che dessero alla medesima, qualunque fosse il sistema che stabilissero, dovrebbero sempre rigettare dal Sacerdozio tutti quelli, ne' quali benchè rivestiti di qualuulunque titolo, non trovassero la vera vocazione, l'onestà della vita, i talenti e la dottrina da rendersi utili nel loro ministero.

E nel caso che si ammetta per titolo d' Ordinazione un patrimonio privato non fittizio, dovrà questo essere della rendita libera, detratti gli aggravj, di scudi sessanta almeno, giacchè il patrimonio è voluto per l'Ordinazione unicamente affinchè in tutti casi di malattìe e disgrazie possa avere una sussistenza senza contare sulla sola Messa, ed obbligare un Sacerdote a fare degl' impieghi non convenienti.

Fattane dal Segretario la lettura secondo il consueto, l'Arcivescovo di Pisa esibì la solita sua suddivisione, che ridu-

ceva quest' Articolo a sette quesiti. Questo contegno, che non aveva mai incontrata la piena approvazione, fu questa mattina contrastato con maggior calore. Si fece riflettere il torto manifesto al Principe, di cui era la compilazione degli Articoli, l' inutile perdimento di tempo nel concordare la riduzione, e la moltiplicazione delle controversie. Non si potevano negare queste osservazioni, e principalmente era valutabile la diffidenza e i sospetti che si accrescevano reciprocamente fra i Prelati. Alcuni de' Vescovi si protestarono che non avrebbero date le loro risposte se non all' Articolo in termini di S. A. R. ed essendone convenuti concordemente tutti, furono abbandonati i quesiti, e messo in discussione l' intero Articolo.

L' oggetto di esso era il provvedere a una maggior cautela nelle Ordinazioni affine di non dare alla Chiesa Ministri inutili o perniciosi. E' noto a chiunque che ne primi tempi non si ordinava se non quanto lo esigeva il bisogno preciso; e l' istallazione al ministero seguiva immediatamente l' Ordinazione. I Ministri della Chiesa non avevano altro assegnamento che la partecipazione alle oblazioni spontanee de' fedeli, ed era in conseguenza impossibile che

vi partecipasse chi non serviva. Le Ordinazioni vaghe e assolute erano espressamente proibite dal Concilio di Calcedonia (1); e il Concilio Lateranense dell'anno 1179. (2) condanna il Vescovo ordinatore ad alimentare del suo proprio i Diaconi e i Preti che avesse ordinati senza titolo e senza assegnamenti. Che l'unico titolo dell'Ordinazione debba essere la necessità o l'utilità della Chiesa, è una massima superiore a qualunque contrasto, e che si sente ripetere universalmente, benchè da molti non si creda punto osservata, e da altri si riduca con troppa facilità alla sodisfazione de' legati di Messe, o a un servizio di canto di Coro. Il vero titolo per le Ordinazioni, che altro non dovrebbe essere che il ministero Ecclesiastico, si è in decorso di tempo convertito in un assegnamento fisso, da cui l'Ordinato resti sicuro di ricavare la sua sussistenza. Questa variazione si vede interamente consumata nell'intervallo di tempo fra il Concilio di Calcedonia e quello di Laterano. Nel proibire le Ordinazioni assolute intende il primo di parlare di quelle che non hanno unita l'istallazione al servizio di una Chiesa,

(1) Canone 6.
(2) Canone 5.

che in quei tempi non era altro che la predicazione, l'amministrazione de' Sagramenti, e ciò si chiamerebbe dover Parrocchiale; laddove il titolo che richiede il secondo contempla principalmente l'assegnamento per la sussistenza. Tale è l'idea che si ha di presente del titolo per l'Ordinazione. Alla vigilanza che si usa per assicurarsi della certezza e stabilità di questa specie di titolo, si unisce anche la ricerca e l'esame di alcuni requisiti, ai quali si dà valore di probabile argomento che l'Ordinando non sia indegno anche del ministero Ecclesiastico. Cresciuti in immenso questi titoli dalla pietà de' fedeli, che per il corso di più secoli hanno creduto di far l'opera più meritoria consacrando al finire di loro vita i beni in pie fondazioni, sono in corrispettività cresciute le vocazioni allo stato Ecclesiastico. In qualunque professione il numero di quelli che l'eserciteranno starà sempre in proporzione coi guadagni, e con gli stabilimenti utili che saranno per essa costituiti, in quella stessa maniera che la popolazione stà in proporzione col maggiore o minor numero dei mezzi di sussistenza. Così il numero degli Ecclesiastici è dappertutto proporzionato al numero, e all'opulenza delle pie fonda-

zioni, dei benefizj, e delle cariche lucrose destinate a quel ceto di persone. Essi però non sono tutti occupati nel vero ministero Sacerdotale, nè son tutti capaci o volenteriosi di assumerlo. Contenti di provvedere alla propria sussistenza colle rendite del benefizio, sdegnano alcuni l'incarico laborioso del vero Ecclesiastico ministero, e vivono in una oziosa agiatezza; altri vi suppliscono con impieghi non troppo dicevoli alla loro professione. Dalla massa di tutti questi Ecclesiastici ne emerge un numero, che o per zelo e per vera vocazione, o talvolta anche per bisogno, si fanno veri ministri della Chiesa, servendola nelle Parrocchie, e nell'amministrazione del governo spirituale de' fedeli. Essendo questo l'unico vero servizio della Chiesa, tutti gli altri meritano di esser reputati inutili e superflui alla medesima. Senza ricavar da costoro profitto alcuno, ella non rischia che di essere aggravata dal peso di una poco regolar condotta; oltre l'esser succhiata nelle sostanze, che potrebbero opportunamente rivolgersi in vantaggio di ministri utili, i quali non rade volte languiscono nella miseria, e non hanno da sollevare l' indigenza de' loro popoli che con una sterile compassione. Richiamando

il titolo dell' Ordinazione al suo vero scopo, si sgravava la Chiesa di un peso insopportabile, e si restituiva allo Stato un numero non indifferente d' individui, che sarebbero stati migliori Cittadini di quel che siano buoni Ecclesiastici. L' Articolo ottavo di S. A. R. prendeva in mira tutti questi riflessi. Niuno dell' Assemblea contrastò che l' unico vero titolo dell' Ordinazione non fosse la necessità e l' utilità della Chiesa. Pochi peraltro furono quelli che credettero eccedente l' attual numero degli Ecclesiastici. Narrando ciascuno le circostanze della propria Diogesi, resultò quasi per dovunque il bisogno di continovare il metodo tenuto fino al presente. Il Vescovo di Arezzo espose un suo calcolo proporzionale, asserendo che nella sua Diogesi vacavano ragguagliatamente quattordici posti di vero ministero Ecclesiastico, e che non trovava da ordinarne che cinque o sei. L' Arcivescovo di Firenze, a cui non compariva superfluità non ostante i numerosi Cleri della sua Diogesi, disse che bisognava avere riguardo anche alla povertà delle famiglie, che trovavano un sussidio nel guadagno degli Ecclesiastici. L' Arcivescovo di Pisa fece appresso appoco l' istessa doglian-

za del Vescovo di Arezzo; ed attribuì una considerabile minorazione e mancanza di Preti alla riunione fatta di benefizj semplici alle Parrocchie povere. In riprova dello scarso numero degli Ecclesiastici asserì Monsig. Arcivescovo di Siena essersi egli trovato nella necessità di offerire le Parrocchie ai Preti non Diogesani. Dell' istesse inconvenienze si lagnarono molti altri Prelati, il Vescovo di Fiesole, quello di Pescia, quel di Massa, di Montepulciano, e di Volterra, concludendo che lo stabilire un titolo fisso per l' Ordinazione non poteva convenire alle diverse circostanze delle particolari Diogesi. Per dimostrare che non tornava bene il ristringere questi titoli, come aveva anche sostenuto l' Arcivescovo di Siena, il Vescovo di Montalcino rappresentò che nella parte montuosa della sua Diogesi vi è per regola l' ordinare a titolo di Patrimonio colla tassa di Scudi 25. *La montagna*, disse egli, *mi somministra una gran quantità di Preti, co' quali condisco molte altre Diogesi. Se si cresce la tassa, ne ordinerò assai meno*. Questa ridondanza della Diogesi di Montalcino era necessaria per supplire al vuoto asserito nell' altre. I Vescovi però di Pistoia, di Chiusi, di Colle, di Soana, e di

S. Sepolcro non trovarono molto valutabile, che per provvedere alla mancanza de' Preti che si asseriva dagli altri, si dovesse aver tanta premura per la tassa di Ordinazione. Fermi essi nella massima che il vero bisogno della Chiesa sia l' unico titolo legittimo per le Ordinazioni, credettero che a questo unicamente si dovesse avere attenzione, e che quando si volesse limitarsi rigorosamente al medesimo, non si troverebbe poi tanto sbilancio. Rammentò Monsignor Vescovo di Pistoia il disposto del Concilio Calcedonense, e di quello di Laterano; e il Vescovo di S. Sepolcro aggiunse, che il titolo che egli valutava era l' utilità e la necessità, che per esso concorrendovi questa, tutti i titoli erano canonici; che bisognava rivolgere al servizio della Chiesa qualunque specie di benefizj, e che tale era la mente del Concilio di Trento.

Convenendo tutti i Prelati nella massima fondamentale, che il vero titolo per le Ordinazioni fosse l' utilità e la necessità della Chiesa, non fu difficile il riunirli in un sentimento comune, per cui restassero egualmente tutti sodisfatti. Fu il Vescovo di Pescia, che avendo giudiziosamente speculate le intenzioni di ciaschedùno,

espose all' Assemblea „ che fissata l' utilità e necessità della Chiesa, dovesse lasciarsi all' arbitrio de' Vescovi di regolarsi secondo il bisogno delle respettive Diogesi. „ Piacque la proposizione generalmente a tutti i Padri, approvandola a scanso d' inutili controversie anche quei Prelati, che avrebbero desiderato una restrizione più precisa; e solo per riguardo alla particolar circostanza della Città di Firenze vi fu aggiunta una clausula, che pose in salvo il così detto *Privilegio Eugeniano*. Nasce esso da una Bolla di Eugenio IV., colla quale formando del Clero della Metropolitana Fiorentina un Collegio, concede per grazia speciale, che i Cherici del medesimo possano essere ordinati senza veruno assegnamento, e a titolo di servitù, purchè abbiano prestato servizio a quella Chiesa per lo spazio di nove anni. Così sperimentò la nostra Città la gratitudine la beneficenza di quel Pontefice, a cui servì di asilo dall' ire de' Romani, e dalle minaccie del Concilio di Basilea. Abolito quel privilegio dalle disposizioni del Concilio di Trento, fu ristabilito con altra Bolla da Pio V. Non si estende esso che al numero di 33. Cherici, e 20. soprannumerarj, quantunque tutto il Clero sia cresciuto al presente fino al

numero di 150. in circa, compreſi quelli che convivono nel Seminario, compoſto dei 33. e del rimanente, che ſervono coll' eſpettativa di uno dei poſti. I nove anni di ſervizio per un coſtume oramai invete. rato ſi contano anche nel tempo che ſervono in qualità di ſoprannumerarj; ed in tal guiſa il privilegio è venuto ad acquiſtare una prodigioſa eſtenſione. A queſto riguardo fu dunque concepita la propoſizione ne' ſeguenti termini: *Fiſsata la maſſima generale di non ammettere all' Ordinazione, ſe non vi concorrono o la neceſſità o l' utilità della Chieſa, ſi propone di rilaſciare al prudente arbitrio di ciaſcun Veſcovo ſopra tutti i punti contenuti nel preſente Articolo, di regolarſi ſecondo il biſogno delle proprie Diogeſi, ſalvi i privilegj di ordinare a titolo di ſervitù, ove queſti hanno luogo; e nel rimanente in conformità di quanto ha preſcritto in questa materia il Concilio di Trento, e degli ordini e istruzioni Sovrane, veglianti nel Gran-Ducato di Toſcana*. Fu peraltro osservato che così l' Articolo di S. A. R. non era pienamente eſaurito. Si era omesso di parlare della tassa di Scudi 60., che ſi proponeva fiſſare per titolo di Ordinazione a Patrimonio. Biſognava riſolvere anche queſto punto. Iſtan-

do una parte de' Prelati sulla particolarità delle circostanze delle respettive Diogesi, non vollero soggettarsi neppure in questo Articolo ad una limitata prescrizione. Più volte si sentì suonar alto: *Non conviene legarsi le mani*. Questo principio fu il motore delle deliberazioni di questa mattina e di molte altre in seguito. Quindi dall' Arcivescovo di Firenze fu concepita la proposizione in questi termini: *Si propone che attesa la diversità della tassa di Ordinazione in ciascuna Diogesi, si seguiti a ordinare a titolo di Patrimonio secondo la tassa che è attualmente in vigore fino al futuro Sinodo Diogesano, ed allora si rimetta a quella tassa, che ne' respettivi Sinodi sarà creduto opportuno di fissare secondo le circostanze, coll' approvazione di S. A. R.* Il maggior numero de' Padri aderì totalmente alla proposizione, ma i Vescovi di Chiusi e Pienza, di Soana, di Colle, e di Pistoia e Prato, trovando per avventura troppo di limitazione nelle due proposizioni, senza disapprovarle nella sostanza, semplicizzarono la loro risposta rimettendosi interamente all' Articolo di S. A. R. Il Vescovo di Chiusi e Pienza vi aggiunse altresì: *volere sperare che S. A. R. fosse per degnarsi di somministrare la maniera di poter provvedere*

gli Ordinandi colla somma accennata dalla R. A. S.

La discussione di questo Articolo non occupò tanto tempo, che non ne restasse abbastanza per fare nell'istessa mattina ulterior cammino. Quindi si passò all'esame dell'Articolo IX. che è del seguente tenore:

Coerentemente a ciò è indispensabile che non venga ammesso più nessuno alla tonsura nè all'abito clericale prima dell'età di 18. *anni, fuori che quelli che convivessero ne' Seminarj, se prima non avranno date sicure riprove della loro onestà, buona condotta, costumi, e buona disposizione e vocazione per la carriera Ecclesiastica.*

Rispetto a quelli che fossero investiti di qualche benefizio converrebbe assicurarsi, che avessero per quanto comporta la loro età una vocazione allo stato Ecclesiastico, nè fosse il solo genio o l'utile de' genitori, che facesse domandare al figlio la tonsura.

Che anche al servizio delle Chiese non vi possa essere addetto alcun giovane in qualità di Cherico, minore di anni 18.

Che i Vescovi propongano la maniera di togliere questo minuto Clero di ragazzi dalle Cattedrali e Collegiate, proponendo un' altro sistema per far supplire al servizio delle Chiese.

Converrebbe pure assicurarsi, de' buoni costumi, e del profitto in quelli studj corrispondenti alla loro età.

Rispetto a quelli che domandassero la tonsura senza benefizio, oltre la vocazione e il buon costume, potrebbe esigersi che avessero compiti gli studj della Rettorica. Che se il servizio delle Chiese Cattedrali e Parrocchiali esigesse che vi si ammettessero de' giovani di un' età in cui non avessero ancora potuto compire il corso della Rettorica, potrebbero i Vescovi permettere a questi la sola delazione dell' abito Clericale, senza averli iniziati in quello stato colla tonsura.

Ed in ciaschedun passaggio da un Ordine all' altro dovrebbero rinnovarsi con tutto il rigore gli stessi esami e sulla vocazione, e sul costume, e sopra gli studj.

L' oggetto principale preso in esame nella discussione di questo Articolo fu l' età della tonsura, e della delazione dell' abito Ecclesiastico. I Padri non erano generalmente molto sodisfatti, che si formasse una legge d' indugiare fino agli anni 18. Temevano molti di essi di veder diminuito il basso Clero, e conseguentemente a suo tempo il numero de' Preti. Lo stesso principio che era stato il cardine della precedente discussione sopra i titoli delle Or-

dinazioni, lo fu altresì di questa; e per conseguenza non dissimile il resultato. Il Vescovo di Montepulciano dicendo apertamente che all' età di anni 18. pochi si sarebbero trovati in disposizione di abbracciare lo stato Clericale, non dissimulò punto che l'unica sua difficoltà stava nella diminuzione del numero degli Ecclesiastici, e che non si sgomentava a profittare della semplicità de' ragazzi per impegnargli in tenera età in questo stato. Altre ragioni simili furono allegate da altri Prelati. Il Vescovo di Volterra disse che i Preti si formano in tenera età, e che la concessione della tonsura si fà opportunamente servire di premio e d' incoraggimento ai piccoli ragazzi per esigere da essi un migliore e più edificante servizio della Chiesa. L' Arcivescovo di Firenze trovò una ragione per concedere in tenera età la tonsura e l'abito Clericale „ nei minuti guadagni de' Cherici, che servono di qualche sollievo alle povere famiglie. „ Convennero di queste ragioni diversi Prelati, e singolarmente l' Arcivescovo di Pisa, aggiungendo che rapporto alla tonsura il procrastinarla fino all' età di 18. anni sarebbe stato un ristringere l' età fissata dal Concilio di Trento. Egli è peraltro

vero, come fecero osservare Monsig. di Pistoia e Monsig. de' Vecchi, che importa meno l'aver molti Cherici e Preti, che averli buoni e di una vera vocazione; e che il Concilio di Trento non prescrive l'età di 14. anni in modo che non sia lecito procrastinarla. Il Concilio di Trento vieta il conferirla prima, come proibisce l'anticipare la professione Religiosa ai 16. anni, ma non impedisce che si possa fare anche in età più matura. Così benchè l'età nubile sia fissata ai 12. e ai 14. anni, niuno ha però difficoltà di maritarsi più provetto. Se può esser di qualche vantaggio che gli Ecclesiastici siano iniziati di buon'ora al servizio della Chiesa, egli è anche necessario cautelarsi che non vi prendano impegno per consuetudine, per interesse de' genitori, per comodo di famiglia, e inconsideratamente. Repugna a questo sconcerto il bene della Chiesa egualmente che l'umanità. Quindi quanto più il giovane Ecclesiastico avrà luogo di maturare la sua risoluzione, altrettanto sarà da presumersi che egli corrisponda degnamente al ministero che abbraccia. Queste riflessioni non potevano non fare impressione ne' Padri; e l'una parte e l'altra fu contenta di rimettere all'arbitrio de' Ve-

ſcovi il determinare l'età della tonſura e della delazione dell' abito Clericale ſecondo le circoſtanze, e coerentemente alle Canoniche Coſtituzioni.

Il paragrafo dell' Articolo di S. A. R. che parlava delle ſicurezze da prenderſi per la vocazione nel dare l'inveſtiture de' benefizj, non diede luogo a molta diſcuſſione. Dopochè Monſig. de' Vecchi ebbe fatto avvertire, che non baſtava limitarſi all' eſame di formalità ſulla vocazione, ma biſognava eſſer ſolleciti di aſſicurarſi della certezza delle prove; i Padri ſi dichiararono concordemente: *che avrebbero continovato ad uſare le poſſibili diligenze per aſſicurarſi dell' età Canonica e della vocazione, ſenza aver riguardo al genio ed utile de' genitori.*

All' arbitrio de' Veſcovi fu finalmente rilaſciata l'ammiſſione de' giovani al ſervizio delle Chieſe non prima dell' età di anni 18. Senza contraſtare la ſoſtanza di queſta riſoluzione i Veſcovi di Samminiato, di Soana, di Colle, e di Piſtoia ſi rimeſſero alle rifleſſioni e alle clauſule che erano ſtate fatte ed appoſte all'Articolo dell' età della Tonſura e delazione dell' abito Clericale, e il Veſcovo di Chiuſi e Pienza aggiunſe di volere ſtare attaccato più che

fosse possibile alla proposizione del Principe.

Più categorica e precisa pareva che esigesse la risposta il paragrafo che parlava della maniera di togliere il minuto Clero di ragazzi dalle Cattedrali, e Collegiate. Domandava il Principe che i Vescovi proponessero un sistema per far supplire al servizio delle Chiese invece di quei numerosi sciami di piccoli Cherici. Riferendosi tutto alla diminuzione del numero delle persone di Chiesa, il progetto di questa riforma non incontrava il piacere di quei Prelati, che avevano fino dal principio di questa Sessione fatte sentire le loro lagnanze per la mancanza de' Preti. Niuna esuberanza e niuno abuso fu trovato, singolarmente dagli Arcivescovi di Firenze di Pisa nello stato attuale de' Cleri. Fecero essi valere di nuovo che i migliori Ecclesiastici si formano delle piante, che quanto sono più tenere tanto meglio allignano nel terreno della Chiesa, che è la povertà quella che somministra il maggior numero dei soggetti allo stato Ecclesiastico in vista delle speranze di una ancorchè mediocre sussistenza; che queste speranze si realizzano col servizio de' Cleri, dove i piccoli Cherici si abilitano al conseguimento di qualche benefizio, per cui sono dipoi pro-

moſſi al Sacerdozio; che tolte queſte vedute colla riforma del minuto Clero ne riſulterebbe un vuoto nel numero neceſſario de' Preti; che finalmeute non ſuſiſtendo nè una quantità eccesſiva di Cherici, nè inconveniente alcuno, pareva opportuno laſciarli ſul piede in cui ſi trovavano attualmente.

Che non vi foſſe inconveniente nella ſuſſiſtenza de' Cleri minuti, non fu punto approvato dal Dott. Longinelli, il quale avendo per lo ſpazio di 11. anni ſoſtenuto il magiſtero del Clero più numeroſo che ſia forse in Europa, vale a dire del così detto Eugeniano di Firenze, era in grado di renderne conto meglio di ogni altro. „ L' eſperienza mia propria; egli diſſe, le memorie de miei anteceſſori in quell' impiego mi hanno convinto che non vi ha vigilanza che poſſa impedire i diſordini, ſpecialmente quelli del coſtume. Nel tempo del mio miniſtero procurai di toglier le cauſe più viſtoſe e principali, quale era il ſervizio notturno, ma non potei luſingarmi di eſſer giunto ad eſtirpargli. La meſcolanza di tanti ragazzi di piccola età apre tante vie ai diſordini, che ſuperano qualunque vigilanza del più accorto maeſtro. I teneri fanciulli che entrano nei Cleri vi trovano queſti diſordini, e in breve tempo ſon guaſtati

dal contagio. Gli stessi Pontefici autori del Privilegio Eugeniano ebbero in veduta questo sconcerto, e crederono prevenirlo in qualche modo, prescrivendo che non potessero esservi ammessi i Cherici in età minore di anni dieci: Il numero stesso non era allora al segno, a cui lo vediamo salito. L'aumento seguito dipoi è stato un motivo grande della inutilità di quella precauzione. Soli 30. Cherici furono trovati al servizio della Metropolitana di Firenze in una visita fatta tre anni dopo la pubblicazione del Concilio di Trento. Quanti siano di presente fra la Scuola del Duomo e il Seminario, ciascuno ne può esser testimone. Nella sola Città di Firenze si contano almeno 400. Cherici, divisi in diversi Cleri, ed alcuni che in altro non si occupano che nel servizio materiale di qualche Chiesa. Se questo numero aggiunto a quelli delle Terre e della Campagna sia esuberante per il vero bisogno della Diogesi io ne lascerò ad altri il giudizio.„

Rispose a questo discorso l'Arcivescovo di Firenze, come il più interessato in causa, che un'altra volta era stato sul tappeto il progetto di riformare il Collegio Eugeniano senza averne conclusa cosa alcuna; che S.A.R. aveva detto a lui stesso che la-

ſciaſſe correre; che egli non aveva da lamentarſi punto dei Cleri della ſua Diogeſi nè per il numero nè per la condotta; e quello di S. Lorenzo, il quale dopo l' Eugeniano era il più numeroſo, non oltrepaſſava il numero di 30. Cherici, ed era di una morigeratezza la più edificante. Preſcindendo dal carattere de' Cherici. Monſig. Arciveſcovo di Firenze era ſtato ſicuramente ingannato rapporto al numero. Il Clero di S. Lorenzo non è minore di 60. individui, e i vantaggi dell' anzianità vi ſtraſcinano i fanciulli nell' età la più tenera.

Mentre agitavaſi queſta controverſia il Canonico Palmieri credè di dover richiamare l' Aſſemblea alla vera natura dell' Articolo di S. A. R. il quale non pareva che eſigeſſe punto una tal diſcuſſione. La riforma dei Minuti Cleri vi era data come maſſima ſtabilita; nè altro chiedevaſi che il ſuggerimento di un ſiſtema per ſupplire in altro modo al ſervizio materiale delle Chieſe.

Il Veſcovo di Soana ne proggettò uno agevoliſſimo, proponendo di impiegarvi i Fratelli delle Compagnìe di Carità. Aſſicurò che egli ſe ne prevaleva fino nelle funzioni Pontificali invece dei Cherici, e che aveva ben motivo di eſſer contento della puntua-

tà e compostezza di quei buoni laici, assai più che della dissipazione e strapazzo de' Cherici, che l' assuefazione rendeva trascurati e indecenti. L' Arcivescovo di Pisa riguardò questa pratica come inconveniente almeno alla magnificenza delle Cattedrali. „ Non è il solo servizio materiale, egli aggiunse, che si dee avere in veduta. Dei Cherici che servono nelle Chiese e nei Cleri se ne formano poi dei Preti, e divengono allora utili alle Diogesi „. Rispose il Vescovo di Pistoia, che a quest' oggetto erano istituiti i Seminarj e le Accademie Ecclesiastiche. „ Possono, egli disse, quei Cherici servire ne' dì festivi le Cattedrali e le Parrocchie senza tenere un Clero a parte. Il Concilio di Trento ha anch' esso suggerito l' impiegare nelle funzioni de' minori Ordini dei Cherici ussorati non bigami. Non vi è ragione per disprezzare o trascurare un così savio suggerimento. Si lasci adunque almeno in libertà ciascun Vescovo di riformare i minuti Cleri, e non si faccia una risoluzione in contrario „. Anche il Vescovo di Soana si contentò di questo; onde fatta la proposizione *che sia lasciato all' arbitrio de' Vescovi il diminuire o riformare i minuti Cleri delle Cattedrali e Colle-*

giate secondo i bisogni delle respettive Diogesi „: venne da tutti concordemente approvata.

Quattro paragrafi di questo nono Articolo rimanevano ad esaminarsi. Essi riguardavano specialmente i requisiti di studio, di vocazione, e di buon costume per la tonsura, e per i passaggi da un' Ordine all' altro. Il corso della Rettorica, che richiedevasi compito prima d' iniziare alcuno allo stato Clericale, pareva a diversi Prelati una condizione troppo severa. Meno, dicevano essi, esige il Concilio di Trento. Approvandosi questa condizione veniva implicitamente fissata la prescrizione dell' età di 18. anni. Tutto il corso della Rettorica difficilmente resta compito in più breve tempo. Le insinuazioni però del Principe erano riconosciute universalmente da tutti ottime e plausibili. Quindi abbracciando insieme i quattro paragrafi, si protestarono i Padri *che avrebbero continovato a praticare quanto viene giustamente e santamente insinuato ne' medesimi. Riguardo agli studj la maggior parte si rimesse assolutamente a tutto quello che è fissato nel Concilio di Trento*. Il Vescovo di Pistoia e Prato vi volle aggiunto, *che egli credeva coerente alle pie intenzioni di S. A. R.*. Il

ſimile giudicò il Veſcovo di Chiuſi e Pienza; e quello di Colle per evitare ogni equivoco ſi dichiarò di abbracciare tutto l' Articolo del Sovrano.

Venne in ſeguito in diſcuſſione l'Articolo X. del ſeguente tenore:

Per la promozione al Suddiaconato potrebbe eſigerſi che ſiano ſtati fatti con profitto gli ſtudj nelle ſcienze ſacre almeno per tre anni. Il corſo di quattro anni in detti ſtudj potrebbe eſigerſi per il Diaconato, e per il Sacerdozio ſi dovrebbe eſigere che foſſe terminato l'intero corſo di Teologìa; e che inoltre i Chierici non poteſſero eſſere ordinati ſe non ſaranno ſtati ne' Seminarj de' Veſcovi, o non avrano ſervito la Cattedrale o una Chieſa Parrocchiale; l'eſame rigoroſo, e le informazioni de' reſpettivi Lettori e Maeſtri dovrebbero aſſicurare che tali ſtudj foſſero ſtati fatti con profitto; e dovrà averſi ana maggior deferenza all' informazioni de' Lettori e Maeſtri quando ſaranno di Profeſſori di Univerſità o di Accademie Eccleſiaſtiche.

Non molto lunga fu la diſcuſſione ſu queſte maſſime. Dopo eſſere ſtato notato che non ſempre ſarebbe ſtato poſſibile l'oſſervare in tutto il rigore l'accennato periodo d'anni di ſtudj Teologici o per qualche urgente biſogno della Chieſa, o per il

ſuperior talento di qualche giovane Ordinando; l' Aſſemblea concordemente riſolse di abbracciare l' Articolo *salvochè le circoſtanze dell' utilità o neceſſità della Chieſa eſigeſſero diverſamente*.

Dell' iſteſſo ſentimento furono i Padri ſull' Articolo XI.

Ogni qualvolta in qualunque promozione prima del Suddiaconato riconoſcano i Veſcovi in alcuno o mancanza di diſpoſizione, o poca attitudine agli ſtudj; ſarebbe deſiderabile che invece di differirli ſoltanto l' Ordinazione gli avvertiſſero con carità e ſincerità a preſceglierſi per tempo qualche altro indirizzo, piuttoſtochè laſciarli per compaſſione nella luſinga, e farli perdere ogni altro ſtabilimento; e per importunità eſſere alla fine coſtretti a ordinarli benchè incapaci.

Le falſe idee riprovate in queſto Articolo ſono pur troppo quelle, che hanno preponderato per lungo ſpazio di tempo. Cieco il Popolo Criſtiano ſopra l'intima natura del miniſtero Eccleſiaſtico, ed avvezzo a riguardarlo come un temporale ſtabilimento, ha penſato che foſſe una durezza ed una ſpecie di crudeltà il rigettare dall' Ordinazione un ſoggetto oramai incamminato allo ſtato Eccleſiaſtico. Si era giunti perfino allo ſtravagante pregiudizio

di annettere una ſpecie di marca diſonorevole a chi retrocedeſſe da quello ſtato, perchè in età più matura aveſſe ſentita la fallacia di una ſuppoſta vocazione. Innumerabili inquietudini hanno oppreſſi i Veſcovi per sì fatti motivi. I più zelanti e più fermi hanno dovuto ſoffrire il rimprovero d'infleſſibili, per non incorrere nella minaccia dell'Apoſtolo con una irragionevole facilità d'imporre le mani. Egli è però difficile reſiſter ſempre a una oſtinata importunità deſtra nel traſformarſi ſotto plauſibili apparenze. Voleſſe Iddio che la Chieſa non aveſſe avuto mai motivo di piangere profanato il ſuo miniſtero da chi non cercava altro che pane, e ſtrappata la ſacra Ordinazione dalle mani de' Veſcovi per altri motivi che per il ſervizio di eſſa. La troppo tenera età de' Cherici, la miſerabilità delle famiglie che gli ſomminiſtrano, la ſuſſiſtenza e i guadagni attaccati unicamente al Sacerdozio; vi hanno ſpinto un numero immenſo a cercarvi piuttoſto la loro perdizione, che la ſantificazione propria e degli altri. Un giovane giunto all'età dello ſviluppo delle paſſioni, e di una ragione più depurata, nell' atto di ſentire l'interna repugnanza a uno ſtato, nel quale ſi trova impegnato ſenza

averlo conofciuto, non può non cedere all' urto più poffente del fenfibil vantaggio dell' utilità temporale. O bifogna andare avanti in uno ftato, che nonoftante la mancanza di vocazione offre un' agiata fuffiftenza; o tornando indietro fcompigliare tutte le domeftiche mifure, e cader forfe in braccio del difonore e della miferia. Il primo partito cofta alla Chiefa, l' altro a quel medefimo che è l' arbitro della decifione. Fra mille che fi troveranno in quefto bivio, non farà che per un prodigio fe un folo fceglie la ftrada migliore che gli fi prefenta nell' afpetto più fpaventofo. I Vefcovi Tofcani perfuafi della verità di quefte rifleffioni, non potevano non applaudire alle fante maffime dell' Articolo di S. A. R. Effi fe ne efpreffero con una alacrità che fa loro il più grande onore, rifpondendo: *che confidavano di avere efattamente adempito a quei doveri, e di effere rifolutiffimi di adempirvi anche per l' avvenire*.

Una fomigliante difpofizione moftrarono rapporto all' Articolo XII., che è del feguente tenore: *Lo stato Sacerdotale ha de' sì gravi doveri, che non è fuperflua la più lunga e la più matura riflesfione per abbracciarlo. Sembra in confeguenza che fiano*

da rigettarsi tutte le dispense dall'età, e quelle pure degl' interstizj, rilasciando questi ultimi al prudente giudizio de' Vescovi secondo il disposto del Concilio di Trento.

Degli altri impedimenti canonici potrebbero i Vescovi esaminare quelli di piccola conseguenza, ai quali si potesse o sempre o nelle circostanze derogare, e quelli dai quali non convenisse dispensare giammai.

Rispetto al primo paragrafo risposero i Padri: *Che desideravano di tutto cuore di stare attaccati alle Regole Canoniche, e non se ne sarebbero distaccati giammai, se non per qualche urgente circostanza, o per la vera utilità della Chiesa.* In quanto poi agl' impedimenti canonici, de' quali si tratta nel secondo Paragrafo, fu proposizione dell' Arcivescovo di Pisa di evitarne l'esame; e risolsero di rimettersi tutti alle respettive dichiarazioni fatte sull' Articolo V., allorchè si trattò in generale della facoltà delle dispense.

La Sessione settima fu intimata per il dì 7. dello stesso mese.

SESSIONE SETTIMA

7. *Maggio* 1787.

Plena compiutamente fù l' Adunanza di questa mattina, niuno mancando nè dei 18. Prelati, ne dei Canonisti e Teologi Regj.

Un breve scritto dell' Avvocato Lampredi fu inserito in Atti sotto Num. 26. col titolo: *Delle dispense riservate al Pontefice, considerate relativamente ai Decreti dei Concilj di Costanza e di Basilea*. Si è altrove riferito che questo Professore nel calor dell'arringa aveva nella Sessione IV. avanzato che nei Concilj di Costanza e di Basilea erano state approvate le riserve Pontificie, e fattene delle nuove. Forse aveva creduto necessaria quella asserzione per non interrompere il corso de' sei Secoli di pacifico possesso supposto nel Papa del diritto delle riserve. Il Vescovo di Pistoia e Prato sostenendo nella sua Memoria di Num. 22. letta nella V. Adunanza, che questi due

Concilj avevano voluto reprimere l'eccesso della potestà Pontificia, non potè omettere di rispondere a quella asserzione, che era diametralmente in contrasto colla sua. E' da credersi che per una delicatezza verso il Lampredi avesse confinato in una annotazione l'esame del di lui supposto, ed omesso di leggerlo in pubblico. Riportava in questa nota le parole del Lampredi, alle quali contrapponeva i Decreti di quei due Concilj per le riforme appunto delle riserve del Papa. In vigore dei medesimi una buona parte doveva restarne abolita, e molto meno ve ne erano state fatte delle nuove, o confermatone l'uso. Contro questa nota credè l'Avvocato Lampredi di doversi giustificare. Egli lo fece collo scritto di sopra accennato. In parte negava la sua proposizione, ed in parte la sosteneva. Diceva non esser vero che egli avesse asserito, che i Concilj di Costanza e di Basilea avessero fatte delle nuove riserve a favore del Papa, ma bensì che le avevano riconosciute e confermate. I Decreti di riforma e di abolizione delle riserve Pontificie, perchè in seguito non erano stati eseguiti, lo autorizzavano a valutarli come equivalenti a una espressa conferma.

Il XIII. degli Articoli di S. A. R. fu il primo che venne in discussione in quella mattina.

Per l' ammissione ai concorsi di Cure, di Cappellanìe Curate, Canonicati, e Benefizj, potrebbe esigersi, dice l' Articolo, chè i concorrenti per tre anni almeno dopo l' Ornazione avessero continovato gli studj di morale o in una Università, o in un' Accademia Ecclesiastica, o presso un Lettore accreditato di cui dovranno produrre gli Attestati; come anche di essersi esercitati nella Cura ove abitano o nella predicazione, o nella istruzione, o nel Confessionario; di avere assistito ai malati, e moribondi; di aver servito nelle funzioni parrocchiali; e di essere intervenuti alle conferenze de' casi. Rispetto alle Cure e alle Cappellanìe Curate si potrebbero esigere questi stessi requisiti nei presentati dai privati Patroni; mentre il loro diritto non si estende a dare al Popolo un ministro meno capace; ed è preferibile il diritto che ha il Popolo ad esser bene istruito ed assistito.

Parve generalmente a tutta l' Assemblea troppo rigorosa la continovazione di tre anni di studio della morale anche dopo l' Ordinazione, perchè gli Ecclesiastici potessero essere ammessi ai concorsi. Fissa-

ta oramai la massima sopra l'Articolo X. che i Preti nell' ordinarsi dovessero aver compito l'intero corso della Teologìa; stabilito altresì sopra l'Articolo XII. che non si dovessero accordare dispense d'età; per troppo lungo spazio di tempo venivano a trattenersi inutili al ministero gli Ecclesiastici, ed occupati superfluamente nelle scuole. Si calcolava che tra lo studio della Teologìa da farsi ne' gradi minori, e quello dopo il Sacerdozio, questa scienza avrebbe consumato il corso di otto in nove anni; lo che è eccessivamente superiore alla natura della scienza medesima. Prima dell' età di 27. anni compiti niuno sarebbe potuto entrare nel ministero Ecclesiastico; e questa regola non poteva combinarsi co' bisogni delle Diogesi. Per quanto la continovazione degli studj anche dopo il Sacerdozio sembrasse buona e lodevole agli Arcivescovi di Firenze e di Pisa, e al Vescovo di Pescia; pure riflettendo essi che per lo più non si costuma l'ordinare a titolo di Cura e di Cappellanìe Curate, opinarono che non conveniva formarne un Canone costante, il quale avrebbe impedito di potersi prevalere in quei ministeri dei nuovi Ordinati per tutto quello spazio di tempo. Il Vescovo

di Samminiato pose in considerazione anche la diversità de' talenti, riflettendo che per i più svegliati e apprensivi sarebbe stata una vera perdita il trattenerli lovei chiamente in ciò che avessero oramai imparato abbastanza. Questo riflesso incontrò talmente il genio di Monsig. Arcivescovo di Firenze, che per calcarlo anche di più volle esemplificarlo coll' esperienza del proprio suo Clero. Citò egli l' esempio di un Cherico, che di età ancor tenera aveva subito l' esperimento del concorso. *Tanta è la perspicacia del suo talento*, disse egli, *che nelle prime due rimase pienamente approvato. Nella terza fu escluso non per altro difetto, che per non avere gran cognizione de' principj*. Il Vescovo di Montalcino si oppose ai tre anni di studio dopo l' Ordinazione per un' altro motivo. Osservò che non tutti hanno il comodo di mandare i giovani alle Accademie Ecclesiastiche, e che quelli che posson farlo, avvezzandosi alle grandi Città, e trovando ivi non difficilmente il modo d' impiegarsi, non si adattavano a tornar più alle proprie case e Diogesi. Di queste ragioni comparivano persuasi tutti i Prelati, come tutti convenivano egualmente che fosse necessario l' esercizio del ministero sotto l' ispezione

de' Parochi. Fu il Vescovo di Samminiato che ne fece la proposizione. *Essendo, egli disse, stabilito che l'intiero corso di Teologìa debba precedere l'Ordinazione de' Sacerdoti, crederei più espediente che i novelli Preti si esercitassero negli Ufizj delle Parrocchie, e che però fossero obbligati a prestar servizio nelle Chiese Curate, ed acquistassero così la pratica di quel ministero.* I Vescovi di Colle, di Montalcino, e di Chiusi e Pienza si dichiararono espressamente per questa massima. Niuno degli altri ne disconvenne. Solo il Dott. Longinelli avvertì che nelle Città specialmente, dove è il comodo de' maestri, poteva combinarsi l'una e l'altra cosa.

Qualche controversia insorse sopra il secondo paragrafo di questo medesimo Articolo, dove si propongono gli stessi requisiti nei presentati dai privati Patroni. Avevano alcuni del diritto di Patronato un' idea tanto singolare, che ad ogni passo apprendevano d' inciamparvi ed offenderlo. Ne era però assai precisamente sviluppata la nozione dall' Articolo del Principe, dove dicevasi che non si estende a dare al Popolo un ministro meno capace, e che ad esso è preferibile quello del Popolo medesimo di essere bene istruito e

assistito. Su questo giusto principio Monsig. de' Vecchi e il Dott. Longinelli facevano costare, che non si faceva torto ai Patroni esigendo dei requisiti, che assicurassero della buona scelta de' presentati. Senza richiedere necessariamente i tre anni di studio dopo l'Ordinazione, convennero il Vescovo di Pistoia e l'Arcidiacono Falchi Regio Canonista, essere incarico de' Vescovi l'assicurarsi che i presentati dai Patroni privati siano soggetti meritevoli. Il Vescovo di Soana osservò che le Circolari del Principe vi avevano bastantemente provvisto, quando si tenessero in vigore; e Monsig. di Colle citò quella de' 16. Gennaio 1782 e il Motuproprio del dì 5. Agosto 1785. Fu questo Vescovo che insistè col maggiore impegno, perchè l'Assemblea adottasse l'aurea massima dell' Articolo di S. A. R., che il diritto de' Patroni è meno considerabile di quello che ha il Popolo ad essere bene istruito, ed assistito. Egli disse che essa faceva onore ai lumi del Principe, e che lo avrebbe fatto egualmente ai Prelati della Toscana il dare un attestato di esserne anch' essi persuasi. Riletto in conseguenza l'Articolo tutto intiero, ne restò convenuta la risposta in questi termini: *Tut-*

ti Prelati si faranno un impegno secondare più che sarà loro possibile le mire savissime di S. A. R. espresse in questo Articolo quando la necessità o utilità della Chiesa non richiedessero qualche diverso provvedimento; il che convennero che deva aver luogo rispetto ancora alle Chiese di patronato privato, in conformità della Circolare de' 16. *Gennajo* 1782. *e del Motuproprio dell' Agosto del* 1785. *essendo troppo savia la massima avvertita che il diritto de' Patroni privati non si estende a dare al Popolo un ministro meno capace, ed è preferibile il diritto che ha il Popolo di essere bene istruito ed assistito.*

Di una discussione lunga e interessante fu l' Articolo XIV. Diceva questo:

I Vescovi prenderanno in considerazione ciò che convenga sopra l' aumento della limosina della Messa, finchè la necessità esiga che se ne conservi l' uso. Come pure per la riduzione degli obblighi di Messe ed Ufizj nelle Ufiziature e Benefizj, avendo il principal riguardo alla sussistenza di quel numero di Ecclesiastici, che sia necessario al servizio delle Diogesi, e al comodo del Popolo.

E nella riduzione e trasporto di obblighi di Messe converrebbe che da quelle Chiese specialmente di Città, ove al comodo del Popolo sono superflue, ne trasportassero nelle Cure di Cam-

pagna un ſufficiente numero per il Paroco e Cappellani, onde per queſto titolo non aveſſero mai ragione di aſſentarſi dalla Cura.

A fronte della premura di ſcanſar di parlare dell' Articolo della limoſina della Meſſa, il Veſcovo di Piſtoia e Prato vi fiſsò ſopra l'attenzione dell' Aſſemblea. Riguardavalo egli come un punto capitaliſſimo, e ſommamente intereſſante per gli errori del Popolo, che crede colla limoſina di comprare il Sacrifizio; e per l'avarizia di molti Eccleſiaſtici, che fomentano i pregiudizj degl' ignoranti per conſervarne lo ſcandaloſo e vergognoſo mercimonio a loro profitto. Se ſi riguarda la limoſina della Meſſa per quello che ella rappreſenta in origine, nulla di più venerabile e di più ſanto. Adombra eſſa le ſpontanee oblazioni de' Fedeli alla Chieſa, che ſervivano per il Sacrifizio, e che ſi erogavano parte nel mantenimento de' miniſtri, e il rimanente nel ſuſſidio de' poveri. Tempi felici, ne' quali i miniſtri dell' Altare alieni dal turpe queſto, e ſcevri dalla ſollecitudine delle temporali ricchezze, nell' aurea povertà da eſſi coltivata ricevevano il neceſſario ſoſtentamento in correſpettività del biſogno; e del ſervizio ſpirituale preſtato ai Criſtiani! Sa-

rebbe ſtato un delitto inaudito il ſolo penſiero che la partecipazione a queſte oblazioni foſſe una mercede taſſativa per l'amminiſtrazione delle coſe ſante. Diſtaccati gli Eccleſiaſtici dai beni del Mondo era un dovere dei Fedeli il ſomminiſtrar loro di che ſoſtentarſi. Ogni buona iſtituzione però degenera in abuſo per la malizia e la corruzione del cuore umano. Scemato il fervor de' Criſtiani egualmente che il diſintereſſe dei miniſtri, divenne da una parte troppo equivoco l' avventurare la ſuſſiſtenza del Clero alle ſpontanee oblazioni, e dall' altro canto pericoloſo che i ſacri doveri reſtaſſero ſubordinati all' avidità o al biſogno. Perſone di una pietà più fervente conſacrarono i loro fondi per fiſſare agli Eccleſiaſtici degli aſſegnamenti ſtabili e coſtanti. Quindi ſi formarono le doti delle Chieſe, e i così detti Benefizj. Subitochè queſti fondi foſſero divenuti corriſpondenti al mantenimento delle Chieſe, e dei Miniſtri neceſſarj, era della natura della coſa che ceſſaſſe l' uſo di partecipare alle oblazioni de' fedeli, e che queſte andaſſero interamente in benefizio de' poveri. I Preti però ſi moltiplicarono a miſura che crebbero le ricchezze della Chieſa, le quali non giunſero mai per conſe-

guenza ad adeguarne i bisogni. Insorti in seguito gli Ordini Mendicanti, facendo professione di vivere di limosine, se ne accrebbe per questa nuova via prodigiosamente la necessità. La maniera più ovvia per continovare l'esazione delle limosine fu la celebrazione della Messa. I Frati mendicanti dovettero formarne un capo di finanza per sussistere, Un' idea della limosina, o almeno una retribuzione temporale in corrispettività della Messa la trovarono già stabilita in alcune pie fondazioni fatte poco avanti coll' incarico di celebrare dei Sagrifizj. Fu loro cura di confermarla, e di estendela proporzionatamente ai loro bisogni. Quindi si rilevò il merito grande per chi dava motivo alla celebrazione della Messa, mediante la limosina somministrata al Sacerdote. Per stabilirla viepiù si determinò un frutto particolare a favore del devoto benefattore. Non vi ha dubbio che un fedele in stato di grazia, il quale somministra una limosina ad un povero Sacerdote, oltre la partecipazione del frutto del Sagrifizio comune a tutti proporzionatamente allo stato di carità, non abbia anche il merito di quell' opera di Misericordia. In questi termini la dottrina è salda, ed inreprensibile. Ma le idee de' Cristia-

ni non si sono contenute dentro questi giusti limiti. O ne siano state il motivo le insinuazioni degli Ecclesiastici, o la intemperante presunzione e lusinga de' fedeli medesimi; si è ridotta universale l'opinione, che il Sagrifizio della Messa sia di quello che dà la limosina. La distinzione delle tre specie di frutto rimane confinata nelle Scuole, e il Cristiano imbevuto di una prevenzione erronea crede in sostanza di poter comprare il Sagrifizio. Molti degli Ecclesiastici, che formano anch' essi una parte di volgo ignorante, si regolano sopra una nozione affatto simile. Avvezzi a ricavare una parte della loro sussistenza dalla Messa, la vendono (usiamo la vera frase) al maggiore offerente, e la celebrano nell' istessa maniera, e colla veduta medesima, che l' Artista si applica giornalmente al suo lavoro. E' un abuso che fa gemere i Cristiani illuminati, e che scandalezza talvolta anche i più pregiudicati e ignoranti, il vedere l' indecente concorso e precipitazione de' Sacerdoti, dove è l' offerta di una limosina maggiore. Non è minore l' abuso che di essa approfitti un Prete provvisto abbastanza, contro il significato stesso della parola *limosina*. Ma è per avventura il maggiore di tutti, che essa

fomenti la moltiplicità de' Preti oziosi ed inutili, che sono evidentemente a carico della Chiesa e dello Stato; che riduca un soggetto di scandolo il Mistero più augusto della Religion Cristiana; che produca un numero immensurabile di profanazioni sacrileghe. Si torni alla discussione di questo Punto seguita in assemblea.

Monsig. de' Vecchi toccando alcuni degli abusi accennati, perorò efficacemente perchè vi fosse posto rimedio. Alla parola abuso si udì un fremito presso chè universale. Il Vescovo di Montepulciano e quello di Pescia dissero esser la limosina per la Messa un punto di disciplina della Chiesa, che non conveniva alterare. Rilevando Monsig. de' Vecchi gli errori invalsi nel popolo, fu dagli Arcivescovi di Firenze e di Pisa risposto, potersi rimediare coll' istruzione. I Vescovi di S. Sepolcro e di S. Miniato non parevano neppur persuasi che la limosina fosse data per la necessità e bisogno de' Preti. Sostennero esser cosa indecisa se potesse considerarsi anche come una mercede dell'azione materiale in cui si occupa il Sacerdote celebrando la Messa. Il Vescovo di Pescia sembrava il più alieno dal toccare questo Articolo. Disse egli che S. A. R. non ne cercava

l' esame e replicato ad esso dal Canonico Palmieri, che il Principe ne supponeva l' abolizione; insorse l' Avvocato Lampredi, dicendo che quando il Sovrano vuol qualche cosa, la comanda, e che nell' Assemblea non aveva voluto comandare. Ciononostante si proseguiva la discussione. Dicevasi da una parte che le Congrue fino ad ora fissate non erano sufficienti alla sussistenza degli Ecclesiastici; che la limosina manuale della Messa era stata computata in aumento delle medesime, che o per accrescere questa limosina o per toglierla bisognava prima fissare il quantitativo della sussistenza, e provvedervi. Dall' altra si replicava, che la limosina della Messa essendo data unicamente per il bisogno del Ministro, due cose almeno si potevano stabilire; la prima che cessata la necessità e il bisogno attuale de' Preti, dovesse cessare la limosina; l' altra che i ricchi beneficiati dovessero astenersi dal riceverla anche di presente. Niuno allegando altro in contrario Monsignor di Colle propose una formula per la deliberazione dell' Assemblea di questo tenore: *Si desidererebbe che nessun Prete dovesse fondare la sua sua sussistenza nella limosina della Messa, e che si pensasse colla riunione de' Benefizj sem-*

plici, Ufiziature, Legati di Meſſe &c. a formarne de' Benefizj Curati, e Cappellanìe Curate di una oneſta rendita, ſecondo le circoſtanze e i biſogni delle Diogeſi, e che queſti foſſero i legittimi titoli di Ordinazione, ſenza obblighi preciſi di Meſſe a riſerva de' giorni feſtivi; e che in queſta maniera veniſſe appoco appoco abolito l' uſo della limoſina manuale della Meſſa, reſtando in arbitrio de' fedeli di fare alla Chieſa quelle ſpontanee oblazioni di danaro, cera &c. che loro piacerà, da erogarſi in appreſſo tutto in beneſizio de' poveri dalle Compagnìe di Carità di ciaſcuna Parrocchia; ma che provviſionalmente nelle preſenti circoſtanze poteſſero i Sacerdoti veramente biſognoſi continovare a ricevere la ſpontanea limoſina della Meſſa. Molte importanti maſſime ſi contenevano in queſta propoſizione. Col preteſto di una maggior ſemplicità gli Arciveſcovi di Firenze e di Piſa diviſero la riſpoſta all' Articolo di S. A. R. in due parti. Diceva la prima: *Atteſe le diverſe circoſtanze delle reſpettive Diogeſi, crederono che quanto ſi contiene nel preſente Articolo deva riſolverſi da ciaſcuno de' Veſcovi nel reſpettivo Sinodo Diocesano*: e la seconda: *riſpetto alla riduzione e traſporto delle Meſſe, che ſono ſuperflue al comodo del Po-*

polo della Città, e trasporto da farsi alle Cure di Campagna, questo è stato già eseguito a forma degli Ordini Sovrani. Il Vescovo di Pistoia e Prato convenne della prima parte, fissata però la massima generale dell' abolizione della limosina della Messa, secondo l'esposto di Monsignor di Colle; questo Prelato approvò la proposizione de' due Arcivescovi, unita peraltro alla sua; il Vescovo di Chiusi e Pienza accordò la proposizione di Monsig. Vescovo di Colle, fissata la massima dell' abolizione della limosina della Messa a tempo opportuno, riportandosi in quanto all' esecuzione alla proposizione dei due Arcivescovi, e tutti gli altri Prelati approvarono semplicemente quest' ultima. Riguardo alla seconda parte ne convennero universalmente.

Non di minore importanza fu la discussione dell' Articolo XV.

Sembra che secondo lo spirito della Chiesa, dicevasi in esso, niuno potrebbe godere più di un Benefizio ancorchè semplice, ed assolutamente niuno goderne più d' un residenziale.

Rispetto a questi secondi può convenire di fissar per massima assoluta che sia rigettata qualunque deroga o dispensa di qualunque sorta, che alcuno ottenesse,

Rispetto ai Benefizj semplici potrebbero dispensarsi quelli di Patronato privato, non essendo possibile di fare sopra di essi delle variazioni senza pregiudicare ai diritti di Patronato attivo o passivo che vi abbiano le private famiglie, ed alle condizioni formalmente stabilite per un quasi Contratto.

Ma rispetto ai Benefizj semplici di data ordinaria, e di Patronato Ecclesiastico, Regio, Comunitativo, e Luoghi Pii, converrebbe allorchè siano di tenui rendite farne l' unione sì dei fondi che degli obblighi, per formarne tanti che ognuno avesse almeno di entrata netta scudi sessanta.

Per formarli tali vi si potrebbero unire anche le Ufiziature e legati di Messe; ed in tal forma ridotti e dotati potrebbero unirsi alle Cure più bisognose di assistenza, riducendoli tutti residenziali, coll' obbligo al benefiziato di prestar servizio alla parrocchia nelle sacre funzioni, nel Confessionario, nell' assistere ai malati, come vere Cappellanie Curate, con insinuare ai Vescovi l' esatta osservanza delle ultime Circolari rispetto ai Patronati Laici.

Sulla pluralità de' Benefizj residenziali niuna discrepanza insorse ne' pareri de' Padri. Non potendo una stessa persona risiedere, o per dir meglio eser-

c..... .l ministero nel tempo medesimo in più luoghi diversi, è della natura stessa di questi Benefizj che siano incompatibili simultaneamente. Tutti i Prelati convennero che dovesse rigettarsi qualunque dispensa sopra la plularità de' medesimi. Ciò era conforme alle disposizioni del Concilio di Trento, che fra gli abusi più intollerabili introdotti in Curia di Roma trovò fino le Parrocchie ed i Vescovadi cumulati in una stessa persona, che vivendo a suo proprio talento non se ne prendeva altra occupazione, che di consumarne le rendite in vita lieta, e formando al Papa la Corte.

Alle disposizioni del medesimo Concilio fu parimente rimessa la seconda proposizione fatta all'Assemblea relativamente a questo XV. Articolo. Riguardava essa la pluralità de' Benefizj semplici di Patronato privato, su quali supponeva l'Articolo stesso che non convenisse impedire le dispense, nè far variazioni, senza pregiudicare ai diritti di Patronato attivo o passivo. Il Concilio di Trento peraltro non aveva fatta alcuna eccezzione a favore di questi Benefizj, allorchè aveva generalmente vietata la pluralità. Dispone esso al cap. 28. de' Ref. della Sessione XXIV.

che un solo Benefizio possa ritenersi da qualunque persona, quando pur fosse un Cardinale; e se la rendita di un solo non fosse sufficiente a sostentarsi, un'altro soltanto ne vien permesso. A questa disposizione adunque si confermò l'Assemblea, che più precisamente vollero indicare i Vescovi di Chiusi e Pienza, di Soana, di Colle, e di Pistoia, esprimendosi che si riportavano al Concilio *relativamente alle dispense e alla pluralità*.

Rapporto però ai Benefizj semplici che non sono di Patronato privato, e che l'Articolo del Principe progettava di unire, e formarne insieme colle Ufiziature e legati di Messe tante Cappellanie Curate, e per conseguenza ridurli residenziali di rendita costante di scudi sessanta; non fu possibile ridurre l'Assemblea a un sentimento uniforme. L'apprensione di diminuire i titoli per ordinare degli Ecclesiastici pose in allarme una gran parte dei Prelati. L'Arcivescovo di Pisa, il Vescovo di Volterra, e quello di Samminiato arringarono col maggior calore contro questa riunione. „ La Chiesa sarà meglio servita, diceva Monsig. Arcivescovo di Pisa, a misura del maggior numero di mezzi che si avranno nelle mani, e quanto più

estesa e più libera potrà far la scelta dei suoi Ministri. Se cinque Benefizj per esempio, di scudi dieci l'uno possono somministrare cinque Preti, sarà più facile trovarne in cinque un buono che ordinandone un solo „. La stessa ragione appresso a poco fu ripetuta da Monsig. Vescovo di Volterra, allorchè disse doversi conservare i piccoli Benefizj per conferirli ai Cherici, affine di averne un numero maggiore. A questa ragione un altra ne aggiunse Monsig. Vescovo di S. Miniato, che erano cioè utili per darli in sussidio ai Preti vecchi ed inabili. Tali riflessioni non sodisfacevano però altri dei Padri. Osservavasi in contrario che era un compenso troppo costoso allo Stato ed alla Chiesa il moltiplicare il numero degli Ecclesiastici per servirsene di uno in ogni cinque; che l'educazione era il vero mezzo per averli buoni, e non l'Ordinazione di un numero esuberante e superfluo; che per i Cherici vi erano gli stabilimenti de' Seminarj: e che ai Preti vecchi ed inabili potevano provvedere i Patrimonj Ecclesiastici &c. A richiesta dell' Arcivescovo di Pisa fu fatto in seguito il seguente quesito: *Se si crede utile, che quanto ai Benefizj sem-*

plici di data ordinaria di Patronato Ecclesiastico, Regio, Comunitativo e di luoghi pii essi si uniscano in modo, che cumulandovi, se è necessario, anche le Ufiziature e legati di Messe, il Beneficiato abbia la rendita di sessanta scudi, coll' obbligo però di prestar servizio alle parrocchie, di assistere alle funzioni parrocchiali, al Confessionario, ai malati, come se tali Benefizj fossero Cappellanìe curate, e Benefizj residenziali. Questa riunione, che si trova contemplata e insinuata dal Concilio di Trento, specialmente nel cap. 5. de Ref. Sess. XXI. non parve occorrente il bisogno alla maggior parte dei Padri. La risposta della pluralità fu: *Che generalmente non si crede utile; ma da rimettersi all' arbitrio del Vescovo secondo le circostanze*. Al contrario il Vescovo di Soana rispose crederla generalmente utile; Monsig. Vescovo di Chiusi a Pienza oltre il repurarla utile, si dichiarò crederla altresì necessaria anche relativamente ai Benefizj di Patronato privato, salvò l'interesse delle famiglie, e l'approvazione di S. A. R. a cui propose che dall' Assemblea fosse umiliata Supplica, perchè prendesse quei provvedimenti, che credesse più opportuni per un efficace riforma di disciplina su questo Articolo importante; ed i Vescovi di Colle

e di Piſtoia convennero nel ſentimento di ambedue i ſuddetti Prelati.

Appoggiato al diſpoſto della circolare Convocatoria, che dà ad ogni Veſcovo il diritto di fare quelle propoſizioni che aveſſe credute opportune per il bene della Religione; Monſig. Veſcovo di Chiuſi Pienza fece iſtanza che foſſe preſa in conſiderazione la Supplica da lui progettata. Diverſe ragioni egli riportava per farne coſtare della plauſibilità; allorchè gli ſi oppoſe l'Avvocato Lampredi, dicendo che con eſſa tendeva a mettere in contradizione l'Aſſemblea la quale aveva teſtè deciſo, che la riunione de' benefizj non era utile. Moſtrò il Prelato di ſentir nel più vivo queſta ſpecie d'ingiuria. „ La riſoluzione non di tutta l'Aſſemblea, ma del maggior numero, gli riſpoſe, cade ſopra i Benefizj di altra provenienza. Parlo di quelli di Patronato privato, la riunione de' quali può farſi beniſſimo ſenza ledere l'intereſſe de' Patroni. Io ſteſſo coll'annuenza Sovrana ho rivendicato il diritto della Chieſa di ſceglierſi i Miniſtri con piena ſodisfazione di chi ci aveva intereſſe. Senza riguardo alcuno alle temporali vedute ho reſtituiti i beni a tre fanciulle orfane che dotate ſoltanto di un Patrona-

to Ecclesiastico, mancavano di ogni mezzo per collocarsi onestamente. Colla nobile famiglia Spannocchi di Siena ho concordata la restituzione di una porzione di beni beneficiali, ed essa ha di buon grado rilasciata alla mia Chiesa la libera disposizione del restante. Tali o simili convenzioni possono esser fatte con gli altri. Quello che io vedo indispensabile si è il prendere un provvedimento sopra questi Patronati privati in qualunque modo. Sono essi la cagione de' maggiori mali della Chiesa. Io gli risento più degli altri, che mi trovo nella dura circostanza di non aver quasi nella mia Diogesi che Benefizj di questa specie, e che debbo perciò soffrire un numero di Ecclesiastici inutili e perniciosi. Questo provvedimento lo imploro dal Sovrano che ne ha l' autorità, lo imploro in modo che non sia fatta lesione ad alcuno. „

Tacque il Lampredi a questa risposta, e Monsig. de' Vecchi assunse di giustificare la proposizione del Prelato. Disse egli che ciò che si chiamava di presente diritto di Patronato, non consisteva in origine che in semplici onorificenze; che la Chiesa non poteva aver pattuite delle condizioni, nè contrattati i suoi diritti spirituali per beni

temporali, perchè sarebbe stata una simonìa; che l'elezione de' Ministri è un diritto di sua privativa, e sostanzialmente connesso coll' autorità spirituale, che non può essere nè venduto nè ceduto; che per conseguenza le dotazioni o donazioni fatte alla medesima sono di sua natura libere, ed essa può convertirle a quell'uso che riconosce più vantaggioso; e che finalmente l'intenzione stessa de' Fondatori non poteva esser diversa, senza supporli rei di aver voluto comprare a prezzo le cose spirituali, e la Chiesa di averle loro vendute. Riprese quì la parola l'Avvocato Lampredi, e francamente asserì che tutta la Storia Ecclesiastica, e tutte le più antiche fondazioni impugnavano il discorso di Monsig. de'Vecchi. Egli però non ne riportò documento alcuno, nè rese ragione del patto simoniaco in cui si andava a cadere, supponendo un Contratto tra la Chiesa ed i pii Fondatori, per cui le dotazioni fossero in corrispettività dell'elezione dei Ministri, o di qualunque altro oggetto sostanzialmente connesso collo spirituale. Allegò in generale il Concilio di Trento, che aveva riconosciuti i diritti di Patronato; sostenne che erano veri diritti, e non una grazia o condescendenza della Chiesa, perchè come

tali erano riconosciuti da tutti i Giureconsulti, dai Canonisti, e dai Tribunali, dove si agitavano egualmente che qualunque altra proprietà; confessando per altro che il Vescovo può rigettare un presentato dai Patroni, tutte le volte che secondo i Canoni lo trovasse indegno del Benefizio.

Anche lo Sborgi Consultore del Vescovo di Massa, che volle interloquire in questa controversia, citò il Concilio Trento; e facendo risalire il diritto di Patronato ad una singolare antichità, pretese di trovarne l' origine fino ai tempi degli Apostoli, asserendo che i Cristiani davano ad essi Apostoli i loro beni col patto però di essere alimentati. L' Arcidiacono Falchi nel difendere i diritti di Patronato consentì per altro con Monsig. de' Vecchi rapporto alla loro origine. „ Non può negarsi, egli disse, che in principio i Fondatori non abbiano avuto in mira prinpalmente ed anche unicamente l' utilità e il servizio della Chiesa. Egli è peraltro anche vero che fino da remotissimi tempi si vede concessa la facoltà di presentare ai Fondatori de' Benefizj. Il Concilio di Oranges l' attribuisce a un Vescovo che fabbrichi una Chiesa nella Diogesi di un' altro,

Ne' tempi susseguenti divennero meno disinteressate le generosità de' Fondatori. Essi pensarono di formare co' Benefizj degli stabilimenti alle famiglie, si riservarono in termini espressi il diritto di presentazione; le leggi sì Civili che Canoniche appoggiarono queste fondazioni e le munirono col loro presidio. Sarebbe un' ingiustizia il defraudarli di un diritto che hanno acquistato con tutta la buona fede, e senza del quale si sarebbero forse astenuti dal fare quelle fondazioni. „

Monsig. de' Vecchi in risposta a queste ragioni fece costare della differenza che passava tra l' idea che si aveva in principio di questi diritti, e quella che è invalsa nei tempi moderni. La presentazione de' soggetti aveva fra essi certamante luogo, ma si riduceva a una semplice raccomandazione, restando la Chiesa in piena libertà di rigettar quelli che non credeva idonei, laddove di presente non può rigettarsi un Presentato, quando non abbia de' positivi demeriti. La cosa è molto diversa. Altro è l' essere abile al ministero Ecclesiastico, altro il non aver delitti. A forma della giurisprudenza forense serve questo secondo requisito. Quindi la Chiesa viene ad essere obbligata a soffrire

degli Ecclesiaſlici oziosi, e senza vocazione. Questa era la servitù, alla quale non credeva Monsig, de' Vecchi che potesse esser soggetta la Chiesa, ed a cui si estendessero i diritti di Patronato. Considerando egli le fondazioni e le oblazioni dei fedeli come fatte ed accettate soltanto in benefizio della Chiesa stessa, o almeno con quest' oggetto in vista principalmente; sosteneva rimaner sempre essa Chiesa in libertà di farvi quelle variazioni che credesse opportune. L' idea di contrattazione, di patti, e condizioni reciproche con i fondatori, sembrava ad esso ingiuriosa alla santità della Chiesa medesima, alla pietà de' fedeli, e affatto simoniaca. Osservava che il Concilio di Trento, il quale citavasi con tanta fiducia e con tanta compiacenza in contrario, non solo non condannava l' unioni e le soppressioni de' Benefizj conforme lo progettava Monsignor Vescovo di Chiusi e Pienza; ma le insinuava anzi nella Sessione XXI. e XXIV. Cap. 5. e 15. *de Ref.* che l' istesso Concilio riconosceva il diritto de' Patroni, e lo rispettava, ma non in quella estensione, che si supponeva in contrario; anzi bastava leggere il Cap. 9. *de Ref.* della Sessione XXV. per convincersi, che riprovava

appunto in termini espressi la servitù a cui si voleva assoggettare la Chiesa, e provvedeva alla libertà delle elezioni. Di questi medesimi sentimenti era il Canonico Palmieri. Il provvedere ai bisogni delle famiglie, e il formare ad esse un temporale stabilimento era un fine che non si poteva mai presumere nella Chiesa nel ricevere le fondazioni e le dotazioni. Fossero i diritti de' Patroni o per condescendenza, o per gratitudine dovevano in qualunque ipotesi esser diretti al vantaggio della Chiesa medesima tutte le volte che lo stato attuale de' Benefizj Ecclesiastici fosse ad essa pregiudiciale, non era da mettersi in dubbio che non convenisse riformarlo, e ridurlo al vero spirito ed alla vera natura delle fondazioni. Non mancava nel Principe l'autorità di fare questa riforma, il quale ha la facoltà di variare ragionevolmente qualunque disposizione o pia o profana. Potendosi ciò eseguire senza ledere l'interesse delle famiglie, non trovava che opporre alla proposizione della Supplica fatta dal Vescovo di Chiusi e Pienza.

Quantunque in questi medesimi principj convenissero egualmente i Vescovi di Pistoia e di Colle, e gli andassero appog-

giando con altri riflessi e ragioni, specialmente coll' autorità del Concilio di Trento, che prescrive ai Vescovi l' astringere tutti i beneficiati al servizio di qualche Chiesa; pure non fu possibile persuadere la maggior parte de' Padri ad abbracciare la proposizione di Monsig. Vescovo di Chiusi e Pienza. Non solo non si volle accedere alla formazione della Supplica, ma neppure si permesse che ne andasse in giro la proposizione medesima. Il Vescovo di Arezzo fu di opinione, che per evitare gli abusi su questo particolare, bastasse la vigilanza de' Vescovi di non accettare presentazioni, che non cadessero sopra idonei soggetti. Gli altri tutti si riportarono alle dichiarazioni respettivamente fatte.

Parlava l' Articolo XVI. di S. A. R. delle sostituzioni, ed anch' esso ebbe luogo nella discussione di quest' Adunanza.

Per i Benefizj residenziali, dicevasi in esso, non esclusi i Canonicati e Cappellanìe delle Cattedrali e Collegiate, si proibiranno qualunque sostituzione, e qualunque dispensa per sostituire, anco nel caso d' impotenza per malattìa, o per grave età, mentre in tal caso potrebbero esser dovute al Benefiziato tutte le rendite considerandolo come presente, senza dare ad un'altro il diritto di succederli nel Be-

nefizio per la ſoſtituzione; *il che ſembra che repugni alle antiche Coſtituzioni Eccleſiaſtiche*. In due aſpetti fu conſiderato dall' Aſſemblea queſto Articolo. Si diviſero le ſoſtituzioni in temporarie, ed in perpetue con futura ſucceſſione. In quanto alle prime avendo il Dottor Longinelli fatto oſſervare che sì fatte ſoſtituzioni facevanſi ordinariamente dei Beneficiati di pingue prebenda, che non avendo biſogno delle diſtribuzioni Corali ſi godevano le rendite del Benefizio nell' ozio e nell'agiatezza; l' Arciveſcovo di Firenze ne ſoſtenne l'utilità dicendo che eſſe con qualche altro piccolo guadagno ſervivano a dare il ſoſtentamento a un numero di Preti non d' altronde provviſti. La riſoluzione concorde dell' Aſſemblea fu che reſtaſſero all' arbitrio de' Veſcovi. Si convenne però di rigettare quelle di altra ſpecie, eccettuato qualche caſo particolare, in cui conveniſſe implorarne la Sovrana annuenza.

SESSIONE OTTAVA

9. *Maggio* 1787.

DOpo la consueta formalità della firma agli Atti della Sessione precedente, si cominciò addirittura la discussione degli Articoli. Fin quì non era mai stato fatto tanto cammino, quanto se ne fece questa mattina. Otto furono gli articoli discussi e risoluti, non ostante che alcuni eccitassero delle forti controversie. Il XVII. che fu il primo di questa Adunanza, era espresso in questi termini.

La collazione de' Benefizj semplici, tanto di quelli di Patronato Ecclesiastico, o Regio, o Comunitativo, o di Luoghi pii, da ridursi come all' Articolo XV. a Benefizj di residenza; come di quelli, se alcuno ve ne restasse, che per qualunque circostanza non potesse soffrire tal variazione; come pure la collazione di tutti i Benefizj semplici di Patronato privato, potrebbe generalmente esser ristretta ai soli Diogesani, che fossero attual-

mente in Diogesi; e per quelli che non fossero di Patronato privato, limitarsi a quelli soli che prestano un servizio attuale in qualche Chiesa della medesima; e per tutti i Benefizj che si conferiscono a concorso, e rispetto alle Cure ancorchè di Patronato privato, oltre alla qualità di Diogesano resteranno fermi gli ordini, che esigono altresì la qualità di sudditi.

L' oggetto che interessò i Prelati su questo Articolo fu la qualità di Diogesano richiesta per essere abilitato al conseguimento de' Benefizj. Si parlò prima de' Benefizj in generale, quindi particolarmente di quelli di Patronato privato. Tutte le difficoltà che potevano opporsi a questa limitazione, furono poste in veduta dall' Arcivescovo di Pisa, e dai Vescovi di Pescia, di Volterra, e di Arezzo. „ L' eccezione di estradiogesano, diceva il primo, non dovrebbe far pregiudizio a un Prete, che abbia de' meriti riconosciuti. Si escludano i vagabondi e gl' incogniti, ma non chi porta seco de' titoli vantaggiosi per essere avuto in particolar considerazione. Purchè il ministero Ecclesiastico sia in mano di persone idonee, poco interessa qual ne sia la patria e la Diogesi. Le privative son sempre pregiudiciali. I Diogesani sapen-

do che hanno il diritto di effer preferiti negl' impieghi e nei Benefizj Ecclefiaftici, potrebbero addormentarfi in un languore, e in una mefchina inazione. La concorrenza quanto è più eftefa, tanto più ftimola l'emulazione e l'attività. Se ciononoftante fi vuole della qualità di Diogefano formare un diritto di privativa per i Benefizj, fi confervino almeno tutti i titoli legali di fervizio, di domicilio, e di benefizio, e l'efclufiva fi renda meno riftretta che è poffibile „. Il Vefcovo di Pefcia rilevò il riguardo che merita un Prete non Diogefano, che ferva da lungo tempo la Diogefi. Quello di Volterra offervò non effer giufto che fia efclufo dal confeguire i Benefizj chi paffa in altra Diogefi coll' annuenza del proprio Vefcovo. Monfig. Vefcovo di Arezzo opinò che il merito de' foggetti foffe la mifura della preferenza nella collazione de' Benefizj; e che confeguentemente convenga preferire anche un Prete che ftia fuori di Diogefi, quando fia di merito fuperiore; fermo ftante che in parità debba effere antepofto il Diogefano, e che ferve attualmente la Diogefi. Di quefte ragioni fi moftrò perfuafo anche il Vefcovo di Chiufi e Pienza. Credè egli che una efclufiva affoluta non fof-

ſe conveniente, quantunque non gli diſpiaceſſe il fiſſare la maſſima e la riſoluzione a favore de' Diogeſani, che poteva poi eſſer regolata dalla prudenza de' Veſcovi. Monſig Veſcovo del Borgo S. Sepolcro perorò a favore de' Diogeſani, rilevando eſſere uno degli abuſi deplorati dagli antichi Canoni, che i Preti paſſaſſero in altre Diogeſi, e così reſtaſſe ſciolto il vincolo tra eſſi ed il loro Veſcovo, che doveva tenerli reciprocamente uniti. „ Se terremo coſtantemente per norma, diceva il Veſcovo di Piſtoia, il Canone del Concilio Calcedonenſe, che viera l'ordinare ſenza l'incardinazione al ſervizio di una Chieſa ſpeciale, ſarà ben raro il caſo che i Preti abbandonino le loro Diogeſi „.

Tale fu la diſcuſſione de' Benefizj in generale. Quella ſopra i Benefizj di Patronato privato la promoſſe l' Arcidiacono Falchi. Vedendo egli che l'Aſſemblea preponderava per la riſoluzione della preferenza a favore della qualità di Diogeſano, propoſe un' eccezione per gli altri Benefizj de' privati. Riconobbe che secondo la diſciplina primitiva, non doveva ordinarſi alcuno, che non s' incardinaſſe a una Chieſa, e che gli antichi Canoni

aborrivano negli Ecclesiastici l' abbandono delle proprie Diogesi. „ Ma variate le circostanze de' tempi, egli diceva, non potrebbe richiamarsi alla pratica l' antica disciplina senza qualche inconveniente. Uno ne resulterebbe se si esigesse assolutamente la qualità di Diogesano nella collazione de' Benefizj. Le facoltà de' Patroni privati ne soffrirebbero del pregiudizio; e sarebbe sicuramente leso il diritto di Patronato passivo „. La lunga discussione di questi diritti fatta nella Sessione precedente, rendeva per avventura intempestiva una tale osservazione. L' istessa controversia poteva rinascere, e l' istessa scissura nella deliberazione. Credè di troncarla il Vescovo di Pistoia e Prato, proponendo di rimettersi al Principe per provvedere ai diritti delle Famiglie. Il Vescovo di Montepulciano replicò che le intenzioni di S.A.R. erano di non pregiudicare a questi diritti. Per conciliare i sentimenti di tutti i Padri, fu dal Vescovo di Arezzo progettata una formula di deliberazione, che corretta e ricorretta più volte, fu proposta finalmente ne' seguenti termini: „ *La venerabile Assemblea crede che in parità di meriti deva esser sempre preferito ne' Benefizj semplici, salvi i diritti del Patrono pri-*

vato il Diocesano, o sia d'origine, o per qualunque altro legittimo titolo, senza pregiudizio di quelli Ecclesiastici, che con licenza ed approvazione del proprio Vescovo fossero concessi alle premure di altri Ordinarj per il servizio della loro Diogesi. Quattordici dei Prelati annuirono a questa proposizione. Agli altri comparve che l'eccezioni superassero la regola. Quindi per dare una risposta più semplice, i Vescovi di Chiusi e Pienza, di Soana, di Colle, e di Pistoia e Prato, si dichiararono di accettare in termini l'Articolo di S. A. R. E poichè per dare sfogo a tutto intiero l'Articolo mancava nella proposizione del Vescovo d'Arezzo di parlarsi de' Benefizj Curati, fu per questi fatto un quesito a parte: *Se in rapporto alle Cure, ancorchè di Patronato privato deva osservarsi il medesimo sistema, ferma stante la qualità di Suddito, a forma degli ordini di S. A. R.* I quattordici Prelati rispofero di convenirne, salvi i diritti del Patronato privato; e i quattro di sopra nominati si riportarono alla loro precedente risposta.

L'Articolo XVIII. che fu proposto in seguito era del seguente tenore.

Col sistema indicato all'Articolo XV. sopra i Benefizj semplici venendo a mancare

ai Cherici nella massima parte la loro sussistenza dai detti Benefizj finchè non siano giunti al Sacerdozio, e non siano in esso provveduti; converrebbe che i Vescovi proporzionatamente al bisogno delle respettive Diogesi estendessero gli stabilimenti delle Accademie Ecclesiastiche, proponendo i mezzi per farlo, ed estendessero i posti gratuiti nelle medesime, affinchè non sia per impotenza preclusa la strada a quelli, che ad una vera vocazione unissero talento e costume da rendersi utili alla Chiesa.

E qualora tali Accademie fossero abbastanza estese, prenderanno in considerazione se convenisse prescrivere, che niuno potesse concorrere alle Chiese Curate, ancorchè di Patronato privato, se non avesse fatto gli studj maggiori in dette Accademie, ed ivi non si fosse esercitato per qualche tempo nei ministerj Parrocchiali.

Poco diede luogo a ragionare questo Articolo. L' utilità delle Accademie Ecclesiastiche parve incontrovertibile, e il Sovrano aveva oramai dati tanti contrassegni della sua Real Munificenza per erigerle, che non poteva allegarsi plausibil ragione per contrastare quelli stabilimenti. Il Concilio di Trento suggerisce anch' esso nella Sessione XXIII. cap. 18. *de Ref.*, i mezzi

per ſtabilire ſimili Educatorj Eccleſiaſtici colle medeſime vedute di S. A. R. Quelli dei Veſcovi che non avevano peranco erette queſte Accademie ſi proteſtarono pronti a farlo, ſubitochè dalla generoſità del Principe foſſe loro ſomminiſtrata la maniera; quelli che l'avevano introdotte ad aumentarne i poſti gratuiti; aſtenendoſi però gli uni e gli altri da ſuggerire individualmente i mezzi, che in un paeſe dove abbondano i Regolari ſi poſſono facilmente provare. In conſeguenza di queſte proteſte tale fu la riſpoſta che ſi propoſe all' Aſſemblea in riſoluzione dell' Articolo. *Tutti i Veſcovi ſi faranno un dovere ed una ſodisfazione di adempire le saviſſime intenzioni di S. A. R. riguardo allo ſtabilimento di Accademie Eccleſiaſtiche, a proporzione dei mezzi che potranno avere anco dalla Reale beneficenza per tale oggetto; e riguardo al preſcriver la neceſſità di aver fatti gli ſtudj per i Concorſi in tali Accademie, atteſe le circoſtanze di molte Diogeſi, ſon coſtretti a rimetterſi a quello che è ſtato reſpettivamente dichiarato nella discuſſione dell' Articolo XIII. ſalvi i diritti dei Patronati privati.* Ai Veſcovi di Soana, di Colle, e di Piſtoia parve ſuperflua, e forſe medicata la clauſula *ſalvi i diritti de Patronati privati.*

Su questi diritti era stato detto abbastanza nella risoluzione del predetto Art. XIII. specialmente rimettendosene alla Circolare de 16. Gennaio 1782. e al Motuproprio de' 5. Agosto 1785. L'inserire quella clausula sembrava ad essi quasi un pentimento di ciò che era stato risoluto allora, come se in quella occassione fossero stati o trascurati o lesi i diritti de' Patroni. Si rimessero pertanto essi intieramente alle loro risposte su quell' Articolo, e il Vescovo di Chiusi e Pienza sì dichiarò espressamente, che anche le Parrocchie di Patronato privato dovessero esser soggette ai requisiti proposti dal Principe nell' Articolo presente.

Potranno i Vescovi prendere in considerazione se in ogni Diogesi si potesse stabilire in un Convento soppresso un ritiro per i Preti, nel quale a tanti per volta tutti i Parochi e Cappellani fossero obbligati nell' anno a fare gli esercizj. Questo è il tenore dell' Articolo XIX. Esso non diede luogo a lunga discussione. Dopochè l' Arcivescovo di Pisa, e qualche altro Prelato, ebbero fatto osservare che non si poteva imporre un tal peso di necessità agli Ecclesiastici, e che appena un' anno intiero avrebbe dato tempo bastante a tante mute successive, quante

ne sarebbero bisognate per chiamarvi tutti i Preti; l'Assemblea determinò concordemente: *Essere i Prelati nella disposizione di continovare questo lodevole esercizio nelle forme già praticate, ed introdurlo dove non è secondo le circostanze delle loro Diogesi, senza però imporre obbligazione a ciascuno degli Ecclesiastici.*

Gli Articoli XX. e XXI. sembrando esser fra di loro strettamente connessi, furono presi ambedue in esame unitamente. Ecco come sono concepiti.

Art. XX. *Chiunque si ordina a Sacerdote contrae coll' Ordinazione l' obbligo preciso di servire il Popolo e la Chiesa in tutti i ministeri inerenti al Sacerdozio; e siccome non è il solo dovere del semplice Sacerdote la celebrazione della Messa, ma essendo altresì ciascuno di loro precisamente obbligato al servizio della Chiesa e dei fedeli con la predicazione, l' amministrazione de' Sagramenti in soccorso de' Parochi, e l' assistenza ai malati, sarebbe necessario che si pensasse al modo di renderli tutti operosi secondo le loro forze e capacità.*

Art. XXI. *Tutti i Sacerdoti che abbiano Benefizio residenziale, dovrebbero essere incardinati alla Chiesa ove sia fondato il loro Benefizio, e tutti i Sacerdoti semplici alla*

Chiesa parrocchiale ove abitano, sotto la dipendenza del Paroco della Chiesa medesima; ivi celebrare la Messa a comodo del popolo, e nell' ora prescritta dal Paroco, assistere alle sacre funzioni, alle Confessioni se saranno capaci per ottenere la patente, ai malati a richiesta del Paroco, ed a tutte le funzioni parocchiali, Messa e Vespro in abito da Chiesa; e il Paroco dovrà dar conto ogni sei mesi al Vescovo della loro condotta, e dell' adempimento de' loro doveri.

Convennero tutti i Prelati che i Preti dovessero esercitare i ministeri della loro vocazione, ed essere incardinati al servizio di una Chiesa. Essi si protestarono di farsi un dovere di renderli tutti operosi secondo le loro forze e capacità. Il Vescovo d' Arezzo ne aveva già distesa la deliberazione in conformità dei sentimenti e del voto di tutta l' Assemblea, allorchè fu da taluno osservato, che nella di lui proposizione era omesso di far parola dei così detti *Preti semplici*. Si da questo titolo a quei Sacerdoti, che non hanno un' obbligo preciso di servire una Chiesa determinata. Chiunque non ha un Benefizio residenziale, che l' obblighi o al ministero parrocchiale, o al Coro di una Cattedrale o Collegiata, chiamasi *Prete sem-*

plice. Di questa natura sono tutti gli Ordinati a titolo di semplice Benefizio, o di servitù, come sono in Firenze quelli del Collegio Eugeniano, di cui è stato altrove parlato. La comune e volgare opinione è che essi siano disobbligati dal prestare alla Chiesa un servizio personale e operativo, e che tutto il loro dovere si consolidi nella recita dell' Ufizio Divino, e nella celebrazione della Messa. Il voto però e il sentimento dell' Assemblea era molto diverso. Osservarono diversi Prelati, e singolarmente i Vescovi di Pescia, di Colle, di S. Sepolcro, di Soana, e di Pistoia e Prato, che l' Ordinazione di un Prete non può mai immaginarsi disgiunta dall' incardinazione al servizio, e che se in pratica alcuno non corrispondeva all' intenzione della Chiesa, era questo un' abuso, che doveva correggersi. L' Arcivescovo di Firenze in riprova della sua persuasione di questa verità, diede conto all' Assemblea di una Circolare mandata poco tempo avanti ai Parochi della Campagna, colla quale ingiugneva loro di avvisare i Preti semplici del loro distretto a servire la Parrocchia ne' dì festivi. *Fino in quattordici*, egli disse, *ne sono stati osservati in una sola Terra, che in giorno di*

festa in altro non si occupavano che nella caccia e nella pesca. Era questo un fatto molto significante per comprovare l'abuso della superfluità e della oziosità de' semplici Beneficiati. Cionostante il lungo possesso di un tale abuso parve a taluno che potesse quasi considerarsi come un diritto per quelli che si trovassero attualmente nel caso. O fosse compassione, o fosse apprensione di difficoltà per soggettare gli attuali semplici Preti a un genere di vita, di cui non avevano l' uso; l' Avvocato Cav. Paribeni propose di limitarsi ad insinuare il servizio della Chiesa a quelli che erano oramai ordinati, e d' ingiugnerne l' obbligazione in futuro, L'Avvocato Lampredi avanzandosi anche di più incominciava a caratterizzare quest' obbligo col titolo d' ingiustizia; forse apprendendolo per un peso, che distraesse i Preti dalle incombenze di altra specie, d' onde erano necessitati a ricavare con che supplire alle loro indigenze. Il termine *d' ingiustizia* riscosse alcuni de' Prelati, e gli fu risposto che la rettitudine del Principe non comandava ingiustizie. Il Vescovo di Pistoia applaudendo singolarmente allo zelo di Monsig. Arcivescovo di Firenze fece osservare che in altri tempi era un punto

indiſpenſabile di diſciplina, che tutti i fedeli frequentaſſero la propria Parrocchia ſpecialmente ne' dì feſtivi, che anche di preſente i Laici più edificanti ſe ne facevano un dovere, e che ciò era tanto più conveniente per gli Eccleſiaſtici. Il Veſcovo di Montepulciano voleva che ſi determinaſſe il valore del termine *Preti ſemplici*. Temendo pèr avventura che l'Aſſemblea non condeſcendeſſe a una eccezione, pensò di riſtringere queſta qualità ai ſoli Preti eſteri, ed ai Frati legittimamente ſecolarizzati. Questa preciſione fu trovata inutile ed anco impegnoſa per l'intelligenza della parola *legittimamente*. La deliberazione dell' Aſſemblea divenne alquanto complicata per il deſiderio di renderla ſoddisfacente a tutti. Ecco come ſi eſpreſſero i Padri ſopra i due Articoli: *Gli Ordinati a titolo di servizio di Chiesa, ſubitochè dai reſpettivi Veſcovi verranno rimeſſi al ſervizio della Parrocchia, per il titolo del ſervizio della quale ſono ſtati promoſſi; conviene l' Aſſemblea che i Veſcovi ſi prendano tutta la premura per obbligarli anche con pene canoniche a preſtare il dovuto ſervizio al Popolo, nelle funzioni Parrocchiali a ſupplire anche in difetto del Paroco, ugualmente che i Beneficiati reſidenziali; e*

questo provvedimento abbia luogo per quei così detti semplici Sacerdoti, che fosse giudicato dal Vescovo espediente il destinarli al servizio di qualche Chiesa e specialmente della Parrocchiale salvi i diritti de' Patroni, e coerentemente alla Circolare de' 38. *Luglio* 1785. Concorsero in questa deliberazione i Vescovi di Chiusi, di Soana, di Colle, e di Pistoia, eccettuatane la clausula *salvi i diritti de' Patroni*, che essi credettero non esser di natura da disobbligare i Beneficiati dal servire la Chiesa, Da questa medesima clausula si astenne anche il Vescovo di S. Sepolcro, credendo doversene rimettere alla citata Circolare.

I provvedimenti suggeriti dagli Articoli precedenti per rendere i Preti operosi e richiamarli al vero e reale ministero Ecclesiastico, non potevano non essere strettamente collegati coll' abolizione, o almeno colla diminuzione de' privati Oratorj. L' abuso che di essi può farsi, o che si fa comunemente per alienare le persone facoltose che godono di tali privilegj dalle respettive loro Parrocchie, e per tenervi occupati altrettanti Sacerdoti nell' unica celebrazione della Messa, non poteva sfuggire alla perspicace pietà di S. A. R. Dopo che invalso l' errore che l' assistere mate-

rialmente a una Messa sia la parte più interessante della pietà e della vita Cristiana; e che ne' dì festivi serva questa a sodisfare tutto il dovere della santificazione; il comodo delle domestiche Cappelle con tutti i loro privilegj pareva che potesse reputarsi perniciosò per il fomento, che praticamente ne ricevono questi pregiudizj. Persuaso il Principe di ciò, ecco quali proposizioni faceva negli Articoli XXII. e XXIII.

Sembra che meriti un riparo l' abuso de' molti Oratorj privati nelle Case sì di Campagna che di Città per la maggior parte indecenti, e che distolgono le famiglie dall' intervenire senza alcun giusto motivo alla Cura.

Gli Oratorj e Cappelle private nelle Case, e in specie in Città vanno tutte abolite; nonostante qualunque Breve, privilegio, o licenza senza distinzione veruna; giacchè le medesime non esistono che nelle Città ed in Case di persone che hanno tutto il comodo di andare in tutti i tempi e in tutte le stagioni alle Chiese; ed oltre alla loro indecenza non servono che a distogliere di andare alle funzioni parrocchiali le famiglie e servitù loro.

Delle Chiese e Oratorj di Campagna non Curate potrebbero lasciarsi quei soli, che fos-

sero in una qualche lontananza dalla Cura, e fanno comodo alla Parrocchia con renderli filiali e dipendenti dal Paroco. E gli Oratorj delle Ville saranno considerati come Oratorj privati, riservando quelli che per la distanza della Villa facessero comodo al Popolo, e negli altri che facessero comodo ai soli proprietarj ed abitanti delle Ville verrà unicamente permesso di dirvi la Messa nel tempo che vi sono i padroni in Villa, con che non si facciano mai funzioni, ed essere dipendenti dal Paroco per le funzioni che vi si vogliono celebrare, come pure per la decenza de' medesimi e degli arredi sacri; e dovrebbe prescriversi che nelle festività più solenni dovessero essere sicuramente serrati.

Non tutta l'Assemblea si mostrò egualmente persuasa degli abusi provenienti dalle Cappelle e Oratorj domestici, e della necessità dei provvedimenti suggeriti in questi due Articoli. La totale abolizione de' medesimi non sembrò conveniente all'Arcivescovo di Pisa. Ripetendone egli l'origine fino da' primi tempi del Cristianesimo, osservò che erano egualmente utili anche ne' tempi presenti; che nelle famiglie cospicue le persone cagionose, le donne incinte, i famigliari occupati nel servizio avevano per mezzo di essi il como-

do di assistere giornalmente alla Messa, lo che non potrebbero fare se dovessero portarsi alla pubblica Chiesa; che gli Oratorj domestici erano per avventura custoditi e provvisti con una decenza superiore alle Chiese stesse; che in essi i Genitori vegliavano con più facilità sul contegno edificante de' figli, e meglio contenevano la servitù nel rispetto dovuto ai Sacri Misteri.

Queste ragioni però, ed altre somiglianti da esso allegate non restarono senza risposta. Monsig. de' Vecchi, che era di sentimento diverso, replicò che nelle private case non era sempre osservata quella decenza che si conviene a un'azione così sacrosanta. I Sacerdoti vi sono poco rispettati, e considerati poco diversamente che le persone del più basso servizio. E' per essi egualmente indecente e pericolosa la dimestichezza che costretti a prendere nel tempo che aspettano per non breve spazio il comodo de' padroni di casa. Servono queste Cappelle ad intrattenere dei Preti oziosi, i quali invece di occuparsi nell'esercizio dell' Ecclesiastico ministero, si danno in preda alla mondana dissipazione, o si fissano al servizio de' Nobili, e si mescolano di affari poco coerenti al loro carat-

tere. In tali sentimenti concorrevano altresì i Vescovi di Soana e di Chiusi. „ A confronto degli inconvenienti accennati dal Teologo di S. A. R., dicevano essi, niuna utilità reale si saprebbe trovare nella sussistenza di queste domestiche Cappelle. Le persone cagionose o altramente impedite hanno nel loro stato una dispensa legittima dall'obbligo di assistere alla Messa fino ne' dì festivi. Se non hanno questo impedimento non è poi un grave peso il portarsi alla Chiesa. Accrescano il merito della loro pietà con questo tenue incomodo, come lo sostiene senza dolersene la maggior parte de' Cristiani. La natura stessa del Sagrifizio della Messa repugna in certo modo a questa privata celebrazione. Egli è fatto a nome di tutta la Chiesa, tutti i fedeli vi hanno parte, e tutti hanno in conseguenza diritto di assistervi. Se un' infermo ha il pio desiderio d' intervenirvi, e giusto condescendere alla sua pietà. Accordino i Vescovi che sia celebrato qualche volta in camera del malato, e sia una grazia che si conceda non alla ricchezza ed al lustro, ma alla pietà alla Religione del fedele indistintamente al povero, ed all' opulento. „

Contro queste osservazioni fecero le loro

prove il Canonico Agliata uno de'Consultori del Vescovo di Pescia, e lo Sborgi del Vescovo di Massa. Allegò il primo i privilegj Pontificj che costavano una somma di danaro e l'*Exequatur* ottenuto dai Tribunali del Principe, e riducendo la sussistenza degli Oratorj domestici a un diritto forense, sostenne non potersene spogliare chi ne è attualmente in possesso. L' altro citò l' esempio di Alcibiade, che al riferire di Cornelio Nipote, conforme egli asserì, aveva nella propria casa il suo Asceterio, dove privatamente adorava i familiari Penati. Se questa costumanza, disse egli, era una cosa rara presso i Gentili, più comune si trovava fra i Cristiani. S. Gregorio Magno in una lettera a Giovanni Vescovo di Siracusa parla degli Oratorj domestici. Essi non possono chiamarsi abusivi, quando sono autorizzati da una antichità e autorità così rispettabile.

Con tali ragioni si sosteneva e s' impugnava l'uso de' domestici Oratorj, allorchè l' Avvocato Lampredi insorse a prenderne egli la difesa. Addusse una testimonianza di S. Gio. Grisostomo che in una delle sue lettere esorta le persone Nobili ad avere l' Oratorio privato nelle loro Case di Campagna; accordò che l' Impera-

tore Giustiniano nella Novella 58. ne proibì l'uso, ma che apparisce chiaramente non essere stato quel comando eseguito punto o per poco spazio di tempo; citò in prova di ciò una determinazione del Concilio Agatense, che accorda la celebrazione della Messa nelle private Cappelle coll'assenso del Vescovo; sostenne la continovazione di questa pratica allegando il Concilio di Pavia dell'818., e il Gius Ecclesiastico degli Orientali; conchiuse finalmente che avendo gli attuali possessori sotto la protezione delle leggi erogate cospicue somme sì nell'edificazione e nell'ornamento degli Oratorj, che nei privilegj per i medesimi ottenuti, l'interdirne era l'uso e l'abolirli sarebbe stato un corrispondere alla pia loro generosità con una ingrata ricompensa. Queste ragioni non acquietarono Monsig. de' Vecchi. Replicò egli al Lampredi che l'esistenza degli Oratorj domestici fino dagli antichi tempi era verissima, ma che prima della pubblica professione del Cristianesimo in essi si celebravano i santi Misterj, vi si predicava la divina parola, vi si amministravano i Sagramenti, ed equivalevano alle Chiese pubbliche Parrocchiali; che in seguito rimasti ai Magnati, ai Sovrani, ed ai Ve-

scovi, o servivano parimente di pubbliche Chiese, come lo sono di presente le Cappelle de' Vescovi e de' Principi; o le rassomigliavano assai per le numerose famiglie de' Signori di quei tempi, composte di una moltitudine immensa di servi, e che non sono punto paragonabili a quelle de' tempi presenti; che ciononostante tutta l'antichità attesta che l'uso de' privati Oratorj non era nè di universal disciplina, nè molto conforme ai desiderj della Chiesa, che lasciando anche la Novella di Giustiniano, la quale peraltro gli proibisce ne' termini più espressivi, e gli dichiara alieni dalla Cattolica ed Apostolica Tradizione, si trova interdetta la celebrazione della Messa dal Concilio Aurelianense, da quello di Laodicea, e da quello di Parigi dell' 829.; che il Concilio di Pavia dell' 855. lungi dall' approvare le private Cappelle, si duole anzi che elleno servano di occasione ai Signori per non frequentare le pubbliche Chiese, e vuole che ne siano seriamente ammoniti; che una prova della general proibizione delle medesime è la riserva fatta al Papa di concederne il privilegio, come una cosa della più grave importanza; che diviene appunto più seria per l' odierna facilità di

accordarli, la quale aprendo la ſtrada a quei diſordini che ſono giuſtamente deplorati dal Principe, eſige un rimedio ſimile a quelli preſi dagli antichi Canoni e Leggi, che il Sig. Lampredi hà citati in riprova dell' eſiſtenza, non già in giuſtificazione di private Cappelle.

Sull' eſiſtenza di eſſe appunto ſi fece forte nuovamente il Lampredi. „ I Canoni che hò citati, egli diſſe, la provano incontraſtabilmente, ſenza provare peraltro che l' uſo ne foſſe limitato ſoltanto ai Magnati, ai Principi, ai Veſcovi. Se i privati Oratorj hanno eſiſtito fino da' primi tempi del Criſtianeſimo, ſe in ſeguito ne è ſtato corretto l' abuſo; dunque ſoſtanzialmente e prima dell' abuſo la loro eſiſtenza non era punto condannabile. Suſſiſtono di preſente delle buone ragioni che ſmentiſcono gli abusi, che si pretende trovarvi attualmente. Molte ne ſono ſtate allegate, molte ne reſtano da valutarſi. Le Dame di temperamento gracile e ſenſibile, ſoggette ſpecialmente nella gravidanza a degl' incomodi di delicatezza, non poſſono molte volte ſoffrire l' odore degl' incenſi, ed il poco elaterio dell' aria che ſi reſpira nelle Chieſe, ſenza cader talvolta in ſvenimento, e ſenza riſentirne un pregiu-

dizio notabile di salute. Quando gli Oratorj privati non avessero altra utilità che impedire questi inconvenienti, lo spirito di carità che dee animare un' Assemblea di Vescovi, la mansuetudine della Chiesa dovrebbe bastare ad autorizzarne la sussistenza „. Queste ragioni non acquietarono i Vescovi di Colle, di Soana, e di Pistoia. „ Concorrono esse egualmente, disse Monsig. Vescovo di Colle, per i poveri, e per quelli che non hanno il comodo degli Oratorj privati. Si dovrebbe dunque farne uno per ogni casa almeno. Eppure quelle stesse Signore, che risentono tanto incomodo dall' odor dell' incenso e dall' aria delle Chiese, soffrono poi con ammirabil costanza il caldo, l' esalazioni, l' aria stagnante d' un teatro, non per breve spazio di tempo quanto durano le funzioni Ecclesiastiche, ma per molte ore di seguito. Se il portarsi alla Chiesa, e l' assistervi alle sacre funzioni, si riduce a un incomodo pericoloso ne sono dispensati indistintamente i ricchi ed i poveri, potendo supplire privatamente con altri atti di Religione a quelli che la loro fisica costituzione non permette adempire. Questa è la condescendenza della Chiesa, e lo spirito di carità che dee animare i Vescovi.

L'inverterlo a perpetuare gli abusi, e a corrompere la disciplina Ecclesiastica, sarebbe debolezza e crudeltà „.

L'ultimo a parlare in questa discussione fu il Dott. Longinelli. Pregò esso l'Assemblea a riflettere che le citazioni fatte de' Canoni e de' Padri per la sussistenza delle private Cappelle non erano punto applicabili allo stato esterno del Cristianesimo de' nostri tempi. „ Prima del quarto secolo si trova appena vestigio di alcuna parrocchia nello stato in cui sono montate di presente. Celebravansi allora i sacri Misteri negli Oratorj privati, i quali o facevano le veci delle Chiese, ed erano perciò equivalenti alle attuali parrocchie; o supplivano alla scarsità e alla distanza delle Chiese medesime. Così le private Cappelle degli Ambasciatori Cattolici presso le Nazioni di altra credenza, servono di parrocchia ai fedeli di quei paesi. Così nelle Campagne della Diogesi di Volterra, dove le Chiese Parrocchiali sono fra di loro assai distanti si supplisce con gli Oratorj. Generalmente però le circostanze sono molto variate, e specialmente nelle Città, dove ad ogni passo s'incontra una Chiesa. Che ne' nostri paesi le Cappelle private siano tenute con molto decoro, che vi si celebri la

Messa decentemente, generalmente può dirsi che sia vera. E vero per altro egualmente, che non servono ad altro che al comodo delle persone agiate, e specialmente delle Donne, che alzandosi per l' ordinario in ora tardissima, obbligano i Sacerdoti a consumare il tempo nell' ozio, e gli considerano poco di meglio dei loro camerieri. „

Niuno de' patrocinatori degli Oratorj privati replicò parola a questo discorso; anzi il Vescovo di Volterra confermò le circostanze della sua propria Diogesi, e quello di Pescia il poco plausibile trattamento che si fa a' Sacerdoti. Convinti tutti i Padri della necessità di apporre qualche riparo all' abuso della troppa frequenza delle private Cappelle e degli Oratorj passarono a trattare di concepire una deliberazione coerente a questa veduta. Il Vescovo di Samminiato opinò che nei giorni feriali potesse permettersi l' uso degli Oratorj privati, e ne' festivi rilasciarsi all' arbitrio de' Vescovi. Quello di Montepulciano che ne' dì festivi si dovesse chiedere la licenza al Vescovo ciascuna volta affinchè potesse costar della legittimità della causa. Troppo limitativa comparve a molti la clausula proposta da questo Pre-

lato, e troppo ample ad altri ambedue le proposizioni. Formatasene una terza relativamente agli Oratorj privati nelle Case, che diceva: „ *Doversi lasciar sussistere colla condizione che possa celebrarsi liberamente nei giorni feriali, e nei festivi coll' espressa licenza del Vescovo:* „ Fu essa approvata dalla maggior parte de' Prelati dissentendo i Vescovi di Chiusi e Pienza, di Soana, di Pistoia e Prato, e di Colle, i quali stimarono meglio di abbracciare intieramente ambedue gli Articoli proposti da S. A. R. In seguito un'altra ne fu fatta per gli Oratorj pubblici di Campagna. In essa si protestavano i Vescovi: *Che si faranno un dovere di visitare gli Oratorj pubblici della Campagna, interdire e toglier quelli che fossero indecenti ovvero inutili, e sottoporre al giudizio del Paroco quelle funzioni che vi si potessero fare per comodo del Popolo.* Piacque ai quattordici Prelati questa proposizione, che per gli quattro era superflua, dopochè l'avevano compresa nella prima loro risposta.

L' Articolo XXIV. fu risoluto senza la minima contradizione.

Ai Preti di Stati esteri, diceva il medesimo, non impiegati in servizio di qualche Chiesa della Diogesi, sarebbe espediente che

i Vescovi non accordassero il Celebret, *usate le debite cautele, che per pochi giorni; e verificato il bisogno che avessero di trattenersi per più lungo tempo, converrebbe che il* Celebret *fosse limitato a una sola Chiesa, assegnandogli l'ora e rendendoli dipendenti dal Paroco, finchè non fossero meglio sperimentati e conosciuti*. Risposero concordemente tutti i Padri: *Che continueranno ad usare tutte le cautele riguardo al* Celebret *dei Preti esteri*.

Erano oramai trascorsi otto giorni che era stato determinato di risolvere il metodo di prendere in esame la Pastorale di Monsig. Vescovo di Chiusi e Pienza, ed i Brevi Pontificj diretti a questo Prelato, subitochè i Vescovi ed i Regj Canonisti e Teologi avessero avuto sotto gli occhi quei documenti. Fino da quel tempo il Vescovo di Chiusi e Pienza si era fatto carico di depositare in Atti i due Brevi del Papa e la sua lettera al medesimo, e di trasmettere a ciascuno de' suoi Confratelli un esemplare dell' Istruzione Pastorale. Essendo questo un affare di sommo rilievo, e che avrebbe richiesto un ponderato esame, ed una lunga discussione, sembrava necessario sollecitarsi a trattarlo, affinchè l'angustia del tempo non

obbligasse ad una soverchia precipitazione. La risoluzione degli Articoli si avanzava a gran passi. Era facile il prevedere che l' Assemblea non sarebbe andata in lungo. Su questi riflessi il Vescovo di Pistoia e Prato rammentò ai Padri l'affare in conseguenza della risoluzione stata presa fino dalla quinta Sessione. Il Commissario Regio promosse qualche dubbio, se a forma della predetta risoluzione vi fosse luogo a questa istanza. Bisognò che il Segretario rileggesse gli Atti di quella Sessione, e fu riscontrato che erano appunto ne' termini indicati da Monsig. Vescovo di Pistoia e Prato. La maggior parte de' Prelati confessò di avere avuti tutti i documenti, e di essere in pronto per parlare della maniera di prendere in esame questo incidente. Siccome però fu dal Vescovo di Pescia rappresentato, che ancora non aveva potuto trar copia de' Brevi, e dall' Arcivescovo di Pisa di non averli bastantemente esaminati; così a loro riguardo fu sospesa ogni risoluzione. Nell' atto dello scioglimento dell' Adunanza promessero di porsi in stato di parlarne colla maggior sollecitudine.

SESSIONE NONA

11. *Maggio* 1787.

NIuno de' Prelati mancò all' Adunanza di questo giorno. In essa tre dei 57. Articoli furono discussi e risoluti dal XXV. fino al XXVII. inclusivamente. Il Dott. Longinelli in giustificazione de' sentimenti da lui espressi nella Sessione precedente sopra gli Oratorj domestici, esibì una sua Memoria, che fu riposta in Atti sotto Num. 27. Minor viaggio di quello che speravasi si fece in questa mattina per un' incidente insorto sul principio, che consumò non poco spazio di tempo. Rileggendo il Segretario gli Atti dell' antecedente Sessione, per ottenerne dai Prelati le firme, quando si fu alla risoluzione degli Articoli di Num. XXI. e XXII., il Vescovo di Arezzo volle giustificare la clausula inseritavi sui diritti de' Patroni, per disobbligare i Beneficiati di questa specie dal prestar servizio alla Chiesa. E'

ſtato a ſuo luogo oſſervato, che da queſta clauſula avevano diſſentito i Veſcovi di Soana, di Chiuſi, di Colle, di Piſtoia, e di S. Sepolcro. Oſſervò Monſig. Veſcovo d' Arezzo, che il Principe nella ſua Circolare dell' Agoſto 1785. relativa al ſervizio da preſtarſi alla Chieſa da tutti i Beneficiati, aveva rimeſſo alla prudenza de' Veſcovi il tollerar quelli, che per lungo uſo erano oramai in una ſpecie di poſſeſſo dell' eſenzione da queſto incarico. Anche Monſig. Arciveſcovo di Piſa inſiſtè ſulla ragionevolezza di una eccezione. Le loro ragioni però non giunſero a convincere i diſſenzienti, i quali non potettero mai reſtar perſuaſi, che per qualunque conſuetudine in contrario ſi poteſſe diſtruggere il diritto della Chieſa ad eſſer ſervita da chi gode de' beni temporali della medeſima. Tornavano queſti ad opporre l' antica diſciplina Eccleſiaſtica, l' eſpreſſe diſpoſizioni de' Canoni, e ſingolarmente il Concilio di Trento, che preſcrive ai Veſcovi il deſtinare qualunque Eccleſiaſtico al ſervizio di una Chieſa. In quanto alla Circolare di S A. R. oſſervavano che eſſa non faceva propriamente un' eccezione; ma che anzi dettata a bella poſta per diſtruggere l' abuſo degli Eccleſiaſtici ozioſi, ſe rila-

sciava ai Vescovi la libertà di usare di una prudente connivenza, la limitava d' altronde a quelli soli degli attuali Beneficiati, che per soverchia età, per lunga desuetudine, e per inabilità erano oramai ridotti incapaci di assoggettarsi al giusto rigore della disciplina, ed inetti a ricavarne alcun' utile servizio. Ciò sembrava loro ben diverso dal fare un' eccezione perpetua per i diritti de' Patroni, quasichè questi diritti si estendessero a formare nella Gerarchia Ecclesiastica una classe di piante parasite. Questa ripetuta discussione occupò un lungo spazio di tempo, senza che alcuno si risolvesse a recedere dal primiero suo sentimento.

L' Articolo XXV. conteneva molti capi relativi all' onestà della vita de' Cherici, ciascuno de' quali fu esaminato partitamente. Era del seguente tenore: „ *Meritano di esser richiamati alla più perfetta osservanza gli antichi Canoni della Chiesa sulla onestà della vita degli Ecclesiastici, e coerentemente ai medesimi obbligarli all' uso costante dell' abito Ecclesiastico, e di vestire sempre di lungo nella Città, ad astenersi dall' intervento a tutti gli spettacoli secolareschi, ai teatri, ed ai balli, come pure ai caffè ed ai pubblici ridotti, biliardi, l' interven-*

to ai mercati, l'uso della caccia, giuoco, la proibizione di fare l'Agente, Maestro di Casa, Risquotitore, Sollecitatore, ed altre cose secolari; a non esercitare impieghi di economica amministrazione che gli obblighi al rendimento di conti, nè in altri esercizj indecenti al loro carattere; che oltre agli ufizj meramente Ecclesiastici si permetta solo l'istruzione della gioventù, e gl' impieghi nelle istituzioni interessanti la pietà pubblica. „

Fu prima preso in considerazione la prescrizione dell' abito. L' Arcivescovo di Siena impegnatissimo per l'abito talare, che egli riguardava come uno de' punti più interessanti l'Ecclesiastica disciplina, reclamò i Sinodi della sua Diogesi che lo prescrivevano, l'uso costante de' suoi Ecclesiastici di vestire a quella foggia, la decenza e l'esteriore maestà di esso, che conciliava il rispetto del pubblico; e ne voleva conchiudere, che essendo questo un punto di universal disciplina, nè un' Assemblea privata, nè un Sinodo anche Provinciale poteva derogarvi. In questa opinione non ebbe altri seguaci che i Vescovi di Montepulciano e di Massa. Allegò il primo le disposizioni de' Sinodi Diogesani; l'altro accennò genericamente dei disordini resultanti dall' inosservanza delle

medeſime, ed eſtendendo altresì il ſuo zelo ſul colore, propoſe che foſſe coſtantemente preſcritto il nero anche per le Campagne, riferendo ai colori diverſi da quello, ed alle fogge di veſtire, le inquietudini più gravi ſofferte nel ſuo Epiſcopato, che l'eſteriore portamento delle perſone conſacrate all'Eccleſiaſtico miniſtero foſſe modeſto e decente, era coſa di cui non potevano non convenirne tutti i Prelati. L'Arciveſcovo di Firenze ſi approſſimava anche di più, riponendo nella claſſe delle coſe da deſiderarſi ardentemente la riaſſunzione dell'abito talare. Ma poichè la lunga deſuetudine di una gran parte degli Eccleſiaſtici avrebbe reſa troppo rigoroſa queſta riforma, e poichè oramai l'abito corto non era più di ſcandolo agli occhi del pubblico, aſſuefatti a vederlo uſato anche dagli Eccleſiaſtici più morigerati, ſembrava che il formarne una legge poteſſe eſſere coſa ſuperflua e inopportuna. „ Quello che importa, diceva il Veſcovo di Soana, è la decenza e la modeſtia, che diſtingue le perſone deſtinate al Sacro miniſtero da quelle del ſecolo. Anche nell'uſo dell'abito corto ſi ſcorge la differenza fra il decente e il modeſto, e l'effemminato e caricato. Si vegli a impedir que-

sto, senza proscriver l' altro assolutamente. Sarebbe una minutezza poco degna della gravità di un' Assemblea così rispettabile, il prescrivere il taglio delle vesti. Si osservi come ne ha parlato il Concilio di Trento. Senza discendere alla forma degli abiti, che è variabile secondo le circostanze temporarie e locali, i Padri di quell' augusta Assemblea si contentarono di comandare l' esterna gravità, compostezza e modestia; e di condannare l' attillatura ed il lusso. Noi possiamo prender per modello quel savio, e edificante decreto. „ In questi sentimenti concorsero espressamente l' Arcivescovo di Pisa, e i Vescovi di S. Sepolcro, di Pescia, di Colle, e di Pistoia. Quello che crederono di aggiugnere i Monsigg. Arcivescovo di Pisa, e Vescovo di Borgo S. Sepolcro fu che nelle funzioni Ecclesiastiche dovesse indispensabilmente usarsi l'abito lungo, e rilasciarlo anche per le Città dove ne fosse stato conservato universalmente l'uso. La proposizione comparve ragionevole a tutti, e restò fissato di concepire la risoluzione su questa massima.

Si parlò in secondo luogo della proibizione de' pubblici spettacoli, ridotti, giuoco, e caccia. Ragionò a lungo su que-

ſti punti il Dott. Longinelli. In quanto ai pubblici ſpettacoli, ai teatri, ed ai balli fece avvertire, che ſe alla gravità e alla vita penitente e mortificata de' Criſtiani è ſtato ſempre diſdicevole l'intervento a sì fatte diſſipazioni; ſe la diſciplina univerſale, e le diſpoſizioni de' Sinodi Diogeſani di tutta la Toſcana interdicono agli Eccleſiaſtici il trovarſi preſenti ai balli; tanto più era da proibirſi il teatro alle perſone conſacrate interamente al ſervizio divino, dove lo ſpettacolo tutto, ed in modo ſpeciale i balli ſono più che qualunque altro animati e ſeducenti. Riguardo alla caccia citò i Sacri Canoni che la vietavano; conteſtò in riſpoſta al Romoli Teologo del Veſcovo di Maſſa, che invano i Caſisti limitavano le diſpoſizioni Canoniche alle ſole cacce di gran pericolo e strepito; aſſerì che non era permeſſa agli Eccleſiaſtici la delazione e l'uſo delle armi; e conchiuse che non erano ad eſſi lecite altre cacce, che le pacifiche ed innocenti del paretajo, dell'aucupio, e altre di ſimil natura. Il concorde ſentimento de' Padri convenne nelle riflessioni di questo teologo; e quantunque i Veſcovi di Arezzo e di Samminiato non approvaſſero un'assoluta proibizione della caccia

per puro divertimento, pure restò uinversalmente approvato, che non dovesse permettersi la delazione dell'armi, se non colla più esatta vigilanza e circospezione per la parte de' Vescovi.

Nello stato attuale del Clero di Toscana era una gran variazione il vietare agli Ecclesiastici il far l'Agente, il Maestro di Casa, l'Amministratore di beni temporali. E' questo perlopiù il ministero de' così detti Preti spiccioli. Impiegati prima nella educazione della gioventù Nobile, e consumata l'adolescenza de' loro alunni, la soprintendenza alla economìa della Casa dove sono stati impiegati è l'avanzamento più comune e ordinario. Dalla cultura dello spirito si passa a quella delle rendite, ed è un contrassegno di fedeltà e di attaccamento reciproco il fare questo tragitto. Ambedue le parti trovano in esso il loro conto. Hanno le Case Magnatizie degli amministratori di poca spesa, calcolandosi lo stipendio sopra la rendita della Messa, e sulle speranze de' Benefizj Ecclesiastici di loro Patronato; ed è per i Preti la via più facile di una convenevole provvista. Quindi si vedono i Cleri delle Cattedrali e delle Collegiate composti per la maggior parte di Preti di questa sfera, perchè i Benefizj Corali sono per

lo più di Patronato privato. Il dubbio di una mentale simonìa e totalmente dissipato dalla comune e inveterata costumanza. Sarebbe un bendarsi volontariamente gli occhi il non riconoscere in essa il Seminario de' Preti inutili alla Chiesa. I Prelati Toscani erano convinti di questa verità allorchè si parlò di quella parte dell' Articolo XXV. che insinua la riforma di un tale abuso. Tutti opinarono per l' inconvenienza delle Agenzie in manò ai Preti. Solo Monsig. Arcivescovo di Firenze propose eccettuarne l' amministrazione de' Beni Ecclesiastici, come di cose interessanti la pubblica pietà, espressamente contemplate nell' Articolo medesimo. Il Vescovo di Montepulciano in conferma di questa eccezione allegò il Can. 3. del Concilio Calcedonese, che si esprime pressochè in perfetta conformità coll' Articolo di S. A. R. Così discussi tutti questi punti ne risultò la seguente deliberazione, *La Venerabile Assemblea crede opportunissimo che i Vescovi insistano nell' adempimento de' Canoni stabiliti dal Concilio di Trento relativamente alla condotta del Clero nei punti specialmente espressi in questo Articolo con due modificazioni: l' una rapporto all' abito degli Ecclesiastici, ne' quali si potrà da qual-*

che Vescovo, se lo giudicherà espediente nelle circostanze dei tempi, luoghi e persone tollerare l' abito corto, purchè sia nero nella Città e Terre unito al collare e ferraiolo, e di color modestò fuori di esse ferma peraltro l' osservanza introdotta in alcune Diogesi di vestir sempre di lungo, cosa che deva indispensabilmente aver sempre luogo in Chiesa, è nelle funzioni Ecclesiastiche; l' altra rapporto alle agenzie, che crede l' Assemblea poterst tollerare alcuna volta negli Ecclesiastici ove si tratti di Patrimoni Ecclesiastici. La deliberazione rapporto alla forma delle vesti fu concepita con tutte le accennate modificazioni per sodisfazione dell' Arcivescovo di Siena e del Vescovo di Massa, che avevano mostrato il maggiore zelo sù questo punto, ed affinchè fosse intieramente unanime. Monsig. Arcivescovo di Siena ne restò contento; ma l' altro Prelato credè di dissentire almeno in questo, che l' abito nero fosse prescritto anche per la Campagna.

Venne in seguito la discussione dell' Articolo XXVI. chè è concepito in questi termini.

Un solo essendo in una Diogesi il Vescovo, nè altro essendo i Canonici che quella parte di Clero con cui conviveva per servir-

gli di consiglio e di assistenza, e servizio alle sacre funzioni; non solo sembrerebbe conveniente che una fosse in ciascuna Diogesi la Cattedrale, ma che fossero altresì soppresse tutte le altre Collegiate, e loro dignità, e Canonicati, ed in vece vi fosse stabilito il Paroco col solo titolo di Paroco, titolo che è d'istituzione Divina, molto più rispettabile di tutti i titoli posteriormente inventati per pascolare la vanità degl' individui; e quel numero di Preti che esigesse il servizio della Chiesa e del Popolo col solo titolo di Cappellani e Coadiutori; ed i Canonicati verranno permutati in tante Cappellanìe curate per comodo del Popolo, riformando anche i troppo numerosi Canonicati e Cleri delle Cattedrali e Collegiate. Le proposizioni di questo Articolo coincidevano con altre già discusse relative alla diminuzione del numero degli Ecclesiastici, e alla riforma de' Preti inoperosi. Quindi lo stesso spirito prevalse nella discussione, benchè esposta in diversa maniera. Delle Cattedrali due sole rigorosamente ne furono osservate in Toscana, nei Vescovadi uniti di Pistoia e Prato, e di Chiusi e Pienza. Osservò l' Arcivescovo di Pisa che considerandosi in ciascuno di quei Vescovadi, due Diogesi distinte, ne resultava la necessità della sussi-

ſtenza delle due Cattedrali per le conſiderazioni medeſime eſpreſſe nell' Articolo. L' oſſervazione di queſto Prelato reſtava diſtrutta colla riduzione a una ſola Diogesi. A queſto trovò riparo il Veſcovo di Montepulciano, aſſerendo che nè l' Aſſemblea, nè il Sinodo Nazionale aveva baſtante autorità per alterare lo ſtato attuale di quei due Veſcovadi, che avevano la ſanzione dell' approvazione Sovrana, e delle Bolle Pontificie. Inſorſe dopo di eſſo il Veſcovo di Arezzo, che più direttamente era nel caſo dell' Articolo. Queſta Città di una popolazione di circa ottomila anime, contiene la Cattedrale e la Pieve che ha il privilegio di Concattedrale, compoſte ciaſcuna di un Clero competentemente numeroſo. Sembrava che quella ſingolarità poteſſe eſſer tolta, e che i Preti della Pieve di Arezzo poteſſero di Canonici convertirſi in Parochi ſenza difficoltà. Monſig. Veſcovo d' Arezzo però giudice di ogni altro il più competente in queſto affare, ſoſtenne la neceſſità della ſuſſiſtenza della ſua Cattedrale. Eſpoſe egli che la ſituazione territoriale di quella Città rendeva in qualche tempo aſſai più comodo l' acceſſo alla Pieve che alla Cattedrale maggiore; che in antico la Pieve era ſtata l'

unica Cattedrale, e che l' altra era ſtata eretta per comodo dell' Epiſcopio alla medeſima anneſſo; che maggiore era il ſervizio che il Popolo riceveva dalla Cattedrale antica, che quello della moderna; e concluſe finalmente che foſſe rilaſciato a ciaſcun dei Veſcovi il fare quelle propoſizioni che crederanno le meglio adattate alle circoſtanze delle reſpettive Diogeſi.

Queſta concluſione diſpensò l' Aſſemblea dal fare ulteriore indagine ſopra i Punti dell'Articolo. Nè del numeroſo Clero della Metropolitana di Firenze, nè della Collegiata di S. Lorenzo della ſteſſa Città, nè di altre Collegiate, di cui vanno faſtoſe diverſe Terre e Caſtelli, e ſpecialmente delle Diogeſi Fiorentina, Aretina, e Fieſolana fu fatta alcuna parola, come ſe ne era preventivamente temuto. Fu conchiuſa la riſpoſta all' Articolo ne' ſeguenti termini, ſenza che alcuno trovasse che contraddirvi. *Riguardo alle Concattedrali e alle Collegiate delle Città conviene l' Aſſemblea, che i Veſcovi che ne hanno nelle loro Diogeſi facciano quelle propoſizioni che crederanno più giuſte, e coerenti alle diſpoſizioni Canoniche, ed al servizio de' Popoli.*

Riguardo alle Collegiate di Campagna rimane ſufficientemente provviſto colla Circo-

lare di S. A. R. de' 14. Aprile proſſimo paſsato.

E dove il Clero delle Cattedrali e Collegiate delle Città ſia troppo numeroſo conviene l' Aſſemblea che i Veſcovi ſi prendano la premura di riformarlo e di adattarlo al miglior ſervizio del Popolo.

Assai lunga e impegnosa fu la diſcuſſione del ſeguente XXVII. Articolo.

Sarebbe opportuno che ſi preſcriveſſe dai Veſcovi un regolamento per le feſte e l' Eſpoſizione del Venerabile nelle Chieſe, Quarantore, Novene ec. uniforme in tutte le Cure, oſſervando la decenza, ed eſcludendo il luſſo, ſi fiſſaſſero quelle tali feſte, Novene, ed Eſpoſizioni, che ſole reſtaſſero permeſſe, attenendoſi a quelle ſtabilite da un antico e pio coſtume. Si proibiſſero nelle Domeniche e Feſte ſolenni le feſte in onore de' Santi; potrebbero proibirſi le parature, la quantità inutile de' lumi, la muſica tanto vocale che inſtrumentale all' eccezione del canto Corale e dell' Organo; ed il Governo penſerà ad abolire le feſte profane che ſi fanno intorno alle Chieſe in occaſione di feſte ſacre.

Preſcriverſi che tutte le sacre funzioni ed Eſpoſizioni nelle Chieſe devano eſſer terminate di giorno, ed avanti le ore ventiquattro; che in Chieſa non ſi ammetteſſero le donne

con abiti indecenti, stessero separate dagli uomini, incaricando i Servi ed i Sagrestani delle Compagnie ad invigilarvi; che pure dentro le Chiese nessun povero vada a questuare, ma i soli Buonomini della Cura ricevano alla porta l'elemosina per i poveri; che non vi si celebri che una sola Messa per volta; che queste siano distribuite in ore fisse per il maggior comodo del Popolo; che specialmente in tempo della Messa Parrocchiale, e spiegazione del Vangelo niun' altra Messa si celebri nella stessa Chiesa, ed il Paroco prescriva le ore in cui nella propria Chiesa devano celebrar la Messa i Preti da esso dipendenti.

Diversamente furono trattati i molti capi di culto esteriore contenuti in questo Articolo. Fu il primo lo sfarzo degli apparati, che ai nostri giorni si era fatto salire all' eccesso. Non eravi lusso o spettacolo teatrale, con cui si volesse gareggiare in certe solenni funzioni, fatte a bella posta per richiamare il popolo curioso. Con questo allettativo si pensava di supplire alla intepidita pietà de' fedeli, per, i quali non aveva più attrattiva la modesta gravità della Chiesa. Tratti i Cristiani dalla curiosità degli spettacoli piuttostochè dallo spirito di soda pietà, trovavano in quelle feste più il dissipa-

mento che l'edificazione, più la profana letizia che il ferio raccoglimento. Queste riflessioni fatte dai Vescovi di Chiusi, di Soana, di Colle, e di Pistoia, ricevettero l'approvazione di tutti gli altri Padri. L' Arcivescovo di Firenze, e il Vescovo di S. Sepolcro, i quali in spiegazione dell' Articolo di S. A. R. avevano da principio avvertito, che non vi può essere eccesso nè di ricchezza, nè di ornamento in ciò che si fa per il culto e per la magnificenza della casa di Dio, e che credevano potersi giustificare gli sfarzosi apparati come un'amminicolo per sollevare gli uomini materiali alla maestà e grandezza delle cose celesti; restarono anch' essi convinti, e convennero di un'equa moderazione e riforma. Una sola osserservazione si fecero carico di esporre l' Arcivescovo di Pisa e il Vescovo di Arezzo prima di venire alla deliberazione. Essa fu che nelle esposizioni del Sagramento non si dovesse fissare un numero determinato di lumi, ma lasciare la libertà di proporzionarlo alla capacità delle Chiese, affinchè sfuggendosi l'eccessiva profusione, non s'inciampasse nella indecenza e nella sordidezza. Tutti i Padri lo trovarono giusto, e ne fu in conseguenza det-

tata la ſeguente determinazione. *Crede la Venerabile Aſſemblea che relativamente al numero de' lumi per le feſte ed eſpoſizione del Venerabile nelle Chieſe deva ogni Veſcovo fare quelle determinazioni che crederà proporzionate in rapporto alle Chieſe dove ſi faranno, conſervando la decenza, ed escludendo il luſſo o ſuperſtua vanità, e lo ſteſſo abbia luogo riguardo alle parature*. L' Arciveſcovo di Firenze aveva qualche difficoltà ſulla eſpreſſione *luſſo*, che in apparati Eccleſiaſtici credeva non poteſſe aver mai luogo, ma che doveſſe al più chiamarſi magnificenza. „ Se eſſa ſi ſoffre, diſſe egli, nei teatri e nei profani ſpettacoli, perchè ſi dovrà ella caratterizzare con un vocabolo ingiurioſo quando s' impiega nel culto Divino?„ Gli fu replicato che appunto ſi conveniva il nome di *luſſo* a una magnificenza che ſapeva di vanità teatrale, e che ella diſconveniva alle funzioni Eccleſiaſtiche, il vero ornamento delle quali, ſalva la decenza, era il fervore e lo ſpirito di pietà, con cui dovevano eſſere accompagnate. Anche ſu queſto punto rimase acquietato, e paſsò la deliberazione ne' termini di ſopra eſpreſſi.

Egualmente rimeſſa alla determinazione de' Veſcovi fu la riforma delle Novene, e delle eſpoſizioni del SS. Sagra-

mento. Dovè ella peraltro paſſar prima per una acerrima diſcuſſione. Fu il primo l' Arciveſcovo di Firenze che commendando l'uſo delle Novene propoſe che doveſſero autorizzarſi nominatamente quelle del Natale, della Pentecoſte, dell' Aſſunzione, del Santo titolare, e tutte le altre di antica conſuetudine. Queſto ſentimento non andava punto a toccare la radice degli abuſi, ſeppure in queſta ſpecie di pratica religioſa ſi voglia riconoſcere che ve ne ha alcuno. Il Dott. Longinelli volle meglio approfondare la materia rimontando all' origine, ed eſaminandone la ſoſtanza. Trovò egli un fatto di qualche raſſomiglianza alle Novene nel ritiro degli Apoſtoli prima di ricevere lo Spirito Santo. Le vigilie furono in ſeguito le preparazioni che ſtabilì la Chieſa alla celebrazione delle Solennità. I due miſterj più grandi; quello della Natività del Figliuol di Dio, e quello della ſua Paſſione, Morte, e Reſurrezione, furono preceduti dall' Avvento e dalla Quareſima. Queſte unicamente ſono le preparazioni determinate dalla Chieſa. Niuna Novena mai ſi riſcontra ne' riti Eccleſiaſtici nella forma che ſi celebrano di preſente. Sono eſſe devozioni arbitrarie, inventate recen-

temente, che si praticano nella Chiesa, ma che non sono dalla Chiesa adottate. Niuna ve n'è che sia di una data antica di qualche secolo. Sono esse state sostituite all'osservanza rigorosa delle vere preparazioni stabilite dalla Chiesa, quando anche non voglia dirsi che abbiano molto contribuito a distruggerle. „ E che fann' elleno di bene, proseguì egli, alla edificazione de' fedeli? Consistenti esse nella occupazione di una breve mezz' ora, e nella recita di poche orazioni, sono soltanto sodisfacenti alla materiale pietà del Popolo, senza punto farlo entrare nella cognizione de' misterj, e senza renderlo punto migliore. Una fiducia così diversa dal vero spirito del Vangelo e della Chiesa, si fà tantopiù pericolosa, quanto più eccessiva è la frequenza di questa pratica a' nostri tempi. Vedendo i Cristiani semplici una tale predilezione per sì fatte devozioni credono di avere operata sicuramente la loro eterna salute, allorchè non hanno da rimproverarsi di averla trascurata. La pratica non si vuol dire che sia assolutamente condannabile, quando non producesse questi inconvenienti. Ma se gli produce, bisogna moderarne l'uso, bisogna rettificarlo in qualche maniera; ed il

compenso migliore è il richiamare all' osservanza le preparazioni stabilite dalla Chiesa „. Tale fu il discorso del Longinelli, a cui replicò il Vescovo di S. Sepolcro, che quantunque fosse pur troppo vero che i Cristiani de' nostri tempi non fossero niente migliori di quelli che vivevano prima dell' introduzione di queste pratiche, pure essi diventerebbero anche peggiori se dopo aver perdute le prime si allontanassero anche dalle presenti; che essendo esse oramai introdotte, non conveniva farvi mutazione; che imitando il contegno della Chiesa bisognava tollerare anche delle cose che non meriterebbero interamente approvazione, ma che non si potrebbero eliminare senza scandolo e senza reclamo; che o in una maniera o in un' altra queste pratiche richiamavano il popolo a degli esercizj di pietà, e a dei segni esterni di Religione che erano sempre una cosa lodevole; che essendo una gran parte de' Cristiani semplici e materiali, bisognava lasciare ad essi un pascolo confacente alla loro capacità; che la pietà de' fedeli essendo oramai troppo illanguidita non si poteva toglierle anche questo fomento, senza vederla affatto distrutta. Da tali ragioni avvertì Longinelli che ne

ſarebbe reſultata la neceſſità di moltiplicare in immenſo sì fatte eſteriori pratiche, fare ogni dì Novene e Feſte, e così fortificare la vernice della pietà ad eſcluſione della ſoſtanziale, che conſiſte nell' adempimento della legge Divina principalmente. „ Noi l'abbiamo pur troppo, ſoggiunſe, la pratica del culto eſterno nella celebrazione delle feſte, e nelle ſacre funzioni preſcritte dalla Chieſa. Si eſercitino queſte con vero ſpirito di Religione, e ciò ſarà baſtante a fomentare la pietà de' fedeli. Che ſia lungo tempo che ſi fa così non è una ragione per continovare. Se lo foſſe, tutte le riforme e le regole diſciplinari, quelle anche dei Concilj ſarebbero imprudenti e illegittime „. Il Veſcovo di Soana aggiunſe l' oſſervazione di un' abuſo ceremoniale nelle Novene. „ Si fanno, egli diſſe, con maggiore sfarzo che la feſta medeſima; quindi la preparazione è più ſolenne che la celebrazione della feſtività „. In mezzo a queſto conflitto concluſe il Veſcovo di Arezzo che ſi rilaſciaſſe ai Veſcovi il determinare quali Novene doveſſero continovarſi. Queſta propoſizione non incontrò difficoltà.

Rimaſe a parlarſi dell' Eſpoſizione del Venerabile. Anche ſu queſto Articolo fu

il primo a ragionare il Dottor Longinelli. Rilevò che non si trova indizio di questa pratica fino ad Urbano IV. che la introdusse mediante la festività del Corpo del Signore; che la Chiesa Orientale più tenace dell'antica disciplina non l'ha mai costumata; che S. Carlo ha prescritto non doversi permettere l'Esposizione del Sagramento se non per causa pubblica e di gran rilievo; che un vestigio di questa opportuna provvidenza di quell'ottimo Vescovo è l'uso di tenere il Sagramento coperto con un velo quando si espone per l'infermità di qualche persona privata; che questa riserva non è per altro ridotta ai nostri tempi che ad una insignificante ed ignota formalità; che l'Esposizioni sono divenute eccessivamente frequenti, e che converrebbe ritornare alla parsimonia lodevolmente voluta dalla Chiesa, affine di conservare nei fedeli i giusti sentimenti di rispetto e di venerazione per una pratica colla quale si presenta all'adorazione de' Cristiani l'istesso Gesù Cristo. Niun'altra opposizione incontrò il discorso di questo Teologo fuori che per parte dell'Arcivescovo di Siena, al quale parve da porre in considerazione all'Assemblea la diminuzione di questa sorta di feste avvenuta per

la soppreſſione delle vecchie Compagnie, che di eſpoſizioni, e di altre pratiche di eſterior culto non erano punto mancanti ed avare. Ad eſſo replicò il Vescovo di Piſtoia e Prato, che per queſto capo non era da compiangerſi perdita alcuna nella ſoppreſſione delle Compagnie, mentre ad eſſe erano ſtate ſoſtituite le Compagnie di Carità, che ſi eſercitavano in altre opere più edificanti e proficue. Così dibattuti i due Punti delle Novene e delle Espoſizioni, l'Aſſemblea deliberò concordemente come appreſſo. *Rapporto alle Novene, ed Eſpoſizioni del SS. Sagramento i Veſcovi ne' Sinodi Diogeſani ſtabiliranno quelle che poſſono farſi in ciaſcuna Diogeſi, rimettendoſi all' arbitrio de' medeſimi i determinare quelle Chieſe, nelle quali giudicheranno proprio doverſi praticare tali Novene ed Eſpoſizioni; commendandoſi ſempre quelle che già ſono di antica iſtituzione.*

Sulla celebrazione delle feſte in giorno di Domenica leſſe il Veſcovo di Peſcia un piccolo ſcritto, l'oggetto del quale era il provare la legittimità del culto de' Santi, e la relazione che ha a Dio, il quale viene onorato ne' Santi ſuoi, donde ne concludeva eſſer lecito anche in giorno di Domenica di celebrarne le feſte. L'Arci-

vescovo di Pisa corroborò questi sentimenti non tanto coll'approvarli, ma aggiunse ancora che non trovando sconcerto alcuno in questa pratica, credeva che si dovesse conservare con tanta maggior ragione, in quantochè tale è il rito della Chiesa Romana, da cui, egli disse, non è lecito ai Vescovi allontanarsi. Rammentò il Canonico Palmieri in questa occasione la riforma del Breviario e Messale, che i tre Arcivescovi avevano assunta, e propose di rimettere a quella riforma il provvedere anche a questo rito. La propsizione di questo Teologo fu per taluno alquanto inquietante. Non mancò chi rispose, che la riforma da farsi non poteva estendersi a tanto, e che dovea limitarsi a toglier soltanto alcune poche false leggende. Fu cosa molto opportuna che non si avanzasse questa controversia, nella quale era tanto facile impegnarsi per una natural digressione. Le disposizioni dell'Assemblea di questa mattina erano tali in proposito di riti e di culto esteriore, che l'Articolo non si sarebbe per avventura condotto a termine felice. Il Dottor Longinelli ne deviò la questione sul punto che si doveva discutere. Fece egli riflettere che se tutti i giorni debbono per i Cristiani

esser consacrati al culto di Dio, uno della settimana in modo speciale vi è maggiormente destinato in memoria della Resurrezione di Gesù Cristo, della discesa dello Spirito Santo, del riposo di Dio dopo l'opera della Creazione; che il nome stesso di Domenica ne indica il destino, non altro volendo significare che giorno del Signore; che in antico non si facevano che semplici commemorazioni, e queste soltanto degli Apostoli e dei Martiri; che il primo dei Santi Confessori di cui si sia fatto memoria nella celebrazione de' santi misterj, e nelle orazioni pubbliche della Chiesa è stato S. Martino Turonese; che neppur le Chiese si erigevano in onore di altri che di quelle anime generose che avevano sparso il sangue per Gesù Cristo; che era stata sempre ferma la costumanza di festeggiare la Domenica in onore della SS. Trinità, finchè moltiplicato il numero de' Santi Confessori, specialmente gli Ordini Regolari, inventate nel rito della celebrazione della loro festa delle classi diverse, insorto il prurito di rilevare i meriti di uno più che di un'altro, si è tolto finalmente il luogo ai personaggi più venerabili dell'antichità, e si è giunti fino ad invadere il giorno del Signore, e la ce-

lebrazione degli antichissimi ufizj destinati dalla Chiesa, che hanno dovuto cedere a una formalità di rito doppio o maggiore, o piuttosto all'interesse de' Corpi Regolari, che per richiamar meglio il popolo alle loro Chiese hanno estorto fino di traslatare o di fissare le feste particolari del loro Ordine nei giorni che la Chiesa fino dal suo nascere aveva religiosamente consacrati al culto e all' adorazione della Divinità. Antonio dell' Ogna Consultore del Vescovo di Montepulciano oppose alle riflessioni del Longinelli il Canone 51. del Concilio di Laodicea, dove si asserisce che nei giorni di Domenica si faceva fino di quel tempo la commemorazione de' SS. Martiri. „ Il Canone di Laodicea, riprese il Longinelli, conferma appunto la mia asserzione. Era una pura commemorazione de' Martiri quella che è espressa nel Concilio di Laodicea, simile appresso a poco a quella che è rimasta di presente dei Santi del così detto rito semplice. Se ne fa memoria nella Messa con una orazione, e si recitano le loro gesta in una breve leggenda dell' Ufizio. I Santi che corrono ancora questa sorte sono appunto quelli dell' antichità. Hanno essi conservato il luogo che occupavano fino dall' origine. Perchè non

ſi può egli rimettere in vigore queſta coſtumanza per i giorni di Domenica? Corra in esſi l' Ufizio deſtinato dalla Chieſa a bella poſta, e vi ſi faccia la commemorazione del Santo corrente „. Il Veſcovo di Soana approvò intieramente queſta propoſizione, egualmente che diverſi Prelati. Per corroborarla il Dottor Gio. Battiſta Zanzi Conſultore del Veſcovo di Piſtoia e Prato, allegò la conformità di esſa col rito Ambroſiano da lui ſeguitato, come nativo della Diogeſi di Milano, e la ſoſtenne a fronte del Veſcovo di Montalcino e dell' Arciveſcovo di Firenze, che ſi provarono a revocarla in dubbio. Tutte queſte ragioni non furono peraltro baſtanti a perſuadere la maggior parte de' Padri, a confronto dell' uſo contrario del Breviario Romano. Non piacquero diverſi temperamenti conciliatorj propoſti dai Veſcovi di Soana e di S. Sepolcro; e fra gli altri quello di laſciar correre la pompa eſteriore, che ſuol farſi nelle feſte de' Santi, e celebrare l' Ufizio e la Mesſa della Domenica. Non è che anche gli altri Prelati non riconoſceſſero una maggior convenienza nel preferire la feſta del Signore a quella de' ſervi; ma non trovandovi un ſoſtanziale errore, giacchè ogni culto ſi riferiſce a Dio, non

credevano che l'abuſo foſse tale da eſigere una mutazione. Quindi interrogata l'Aſſemblea: *Se convenga proibirſi nelle Domeniche e feſte ſolenni le feſte in onore de' Santi*; tredici de' Padri riſposero: *Che in generale non credono, ma doverſi ſtare al rito della Chieſa Romana*. Al contrario i Veſcovi di Soana e di Chiuſi crederono: *Che riguardo all' Uſizio e Meſſa poſſa dirſi quella della Domenica colla commemorazione del Santo, e riſpetto alla pompa che poſſa permetterſi*. Il Veſcovo di Colle opinò: *Che foſſe più conveniente al culto dovuto a Gesù Criſto, che nella Domenica giorno tutto proprio del Signore ſi debba fare l' Uſizio e la Meſſa della Domenica colla commemorazione del Santo che corre, quando queſto non ſia di un rito maggiore, che allora dovrà rimetterſi a forma delle rubriche*. Il Veſcovo di Piſtoia e Prato ſi riportò al ſentimento degli antecedenti tre Prelati: E il Veſcovo di S. Sepolcro rimettendoſi all' opinione del maggior numero moſtrò deſiderio, che a forma dell' uſo della Chieſa Fiorentina ſi celebraſſe almeno nelle Domeniche una Meſſa del giorno colla commemorazione del Santo corrente.

Brevemente parlò in ſeguito dell' uſo delle muſiche nelle Chieſe. L' inconvenien-

za delle strepitose e divaganti musiche, che profanano la casa di Dio, e la convertono in un teatro, fu rilevata da diversi Prelati, specialmente dal Vescovo di Soana, e deplorata generalmente da tutti. Ciononostante osservò l' Arcivescovo di Pisa, che il limitarsi al solo canto Gregoriano potrebbe talvolta essere al popolo di un disturbo maggiore per la dissonanza delle voci, e l' imperizia de' Preti Corali, che non sono capaci tutti di reggere un Coro con decenza. Egli opinò che si potesse permettere quella musica che si dice a Cappella, e la risoluzione dell' Assemblea fu coerente alle sue osservazioni, essendo rimasta approvata generalmente in questi termini: *Attese le circostanze delle Chiese, mancanti perlopiù di buone voci tra i Cantori Ecclesiastici, si potrebbe permettere anche la musica ristretta ne' termini Ecclesiastici, ed escluso tutto quello che sà di teatrale.*

Rapporto al proibire le sacre funzioni di notte nacque qualche discussione, che non permesse risolvere l' Articolo di piena concordia. In generale ne convenivano tutti i Prelati, ma non tutti potevano risolversi a comprendervi anche la funzione della notte del Natale. Si vole-

va far di essa una eccezione, siccome quella che era analoga a rappresentare anche l'ora del mistero, e che era autorizzata da antichissima pratica. Così la pensava singolarmente l' Arcivescovo di Firenze, il quale alle rappresentanze dei disordini e delle indecenze che si cuoprivano dalle notturne tenebre, rispondeva rimanere anzi egli stesso edificato dalla devozione, con cui vi assistevano i fedeli di ogni sesso ed età. Il Vescovo di Pistoia e Prato, che nella sua Diogesi vedeva il contrario, ed aveva avuto ragione di rimetter quella funzione alla punta del giorno, insisteva che almeno ne fossero escluse le donne. Lo stesso veniva inculcato dal Vescovo di Soana. Replicava Monsig. Arcivescovo di Firenze che essi potevano fare nelle loro Diogesi ciò che credevano più opportuno. In questa discussione fu proposto all'Assemblea: *Che tutte le sacre funzioni ed esposizioni nelle Chiese devano esser terminate di giorno, ed avanti le ore* 24. La risposta della maggior parte fu; „ Che ne convenivano, eccettuata la notte del SS. Natale, ed i casi particolari di alcune Diogesi da determinarsi dal Vescovo. „ Anche i Vescovi di Chiusi, di Colle, e

di Pistoia ne andarono d'accordo, ferma stante l'esclusione delle donne.

Sopra l' Articolo del contegno esteriore delle femmine nelle Chiese, e della loro separazione dagli uomini, dopo che Monsig. de' Vecchi ebbe rappresentato, che in Roma il Cardinal Vicario era venuto a capo d'introdur l'uso che le donne andassero alle Chiese velate, si dichiararono concordemente: *Che si sarebbero fatti un' impegno di procurare che le donne nelle Chiese stiano separate dagli uomini, e che non vi compariscano se non in abito decente e velate.*

Fu altresì stabilito che dovesse proibirsi la questua de' poveri nelle Chiese, come proponeva l' Articolo di S. A. R., e ciò non incontrò la minima contradizione.

Ma qualche dibattimento precedè la deliberazione del regolamento per la celebrazione successiva della Messa. I Vescovi di Chiusi, e Pienza, e di Colle non potettero astenersi dal deplorare le indecenze, che dalla simultaneità ne derivano, ed in modo speciale in quei mostruosi concorsi dei funerali delle persone ricche e potenti. La celebrazione simultanea è una irregolarità simile, e forse maggiore, quello di esporre in una stessa Chiesa

il SS- Sagramento a più di un' Altare nel tempo medesimo. Ognuno resterebbe sorpreso di vedere il Venerabile esposto a cinque o sei Altari, e non si fa maraviglia di cinque o sei Messe contemporanee. La Chiesa Orientale, che ha religiosamente conservato l' unico Altare, è anche immune dal disordine della simultaneità delle Messe. Anche presso di noi rimangono de' vestigj di questa disciplina, analoga all' unità del Sacrifizio presso i Monaci Certosini, e nel Pontificale Romano, dove si prescrive, che mentre celebra il Vescovo la messa solenne, niun' altra sia lecito celebrarne, E' questa una prova che non dovrebbe celebrarsi che una Messa per volta. La moltiplicità de' Preti, e più ancora la limosina, o sia onorario della messa ha appoco appoco distrutto questo Canone di disciplina Ecclesiastica. Ove fossero eliminati i Preti oziosi e superflui, ove tutti gli Ecclesiastici fossero determinatamente incardinati al servizio di una Chiesa, la conseguenza discenderebbe da se necessariamente della giusta parsimonia nel numero delle Messe, e del rimedio all' abuso della simultaneità. Questa esuberanza e moltiplicità di Preti era infatti la ragione che allegavano

l' Arcivescovo di Firenze, e il Dottor Bianucci, per trattenere dal formare un Canone stabile di celebrare una messa per volta. Quantunque ed essi e gli altri Prelati tutti accordassero la convenienza di questo regolamento, pure nello stato attuale lo crederono inopportuno, perchè molti Sacerdoti sarebbero rimasti senza luogo per celebrare la Messa, che forma una parte di assegnamento per la loro sussistenza. Niuno per altro revocò in dubbio che almeno nel tempo della Messa Parrocchiale dovesse vietarsi la celebrazione di qualunque altra Messa. Quindi la deliberazione de' Prelati fu concorde in questi termini: *Fermo stante che nel tempo della Messa Parrocchiale non si celebri altra Messa, provvederanno i Vescovi ed i Parochi, affinchè rimanga provvisto al comodo del Popolo*. Così rimase interamente esaurito l' Articolo XXVII. di S. A. R., e chiusa con esso la nona Sessione.

SESSIONE DECIMA

14. *Maggio* 1787.

APerta l' Adunanza all' ora consueta delle 9. della mattina, coll' intervento del pieno numero dei diciotto Prelati della Toscana, fu dai Vescovi di Chiusi, di Pistoia, e di Colle riposta in Atti sotto Num. 28. una *Memoria in difesa della persona e dottrina di S. Agostino*, ed in replica all' altra giustificativa dell' Avvocato Gio. Maria Lampredi, che era stata inserita negli Atti sotto Num. 25. La sostanza di questa controversia si è veduta nella Sessione V. e VI.; come il Lampredi per escludere S. Agostino dal servire di norma agli studj Ecclesiastici lo avesse caratterizzato *di cuor caldo, ed avvezzo alla declamazione*, come ne fossero rimasti offesi i Padri; e come il Lampredi medesimo avesse giustificate di poi le sue espressioni. Per quanto questo Professore avesse abbondato in voce ed in scritto negli elogj di quel

Santo Padre, pure rimaneva ſempre coſtante in due principj; che S. Agoſtino non era opportuno per ſervire di norma agli ſtudj Eccleſiaſtici, e che per ottenere in eſſi l'uniformità, invece di preſcrivere una regola determinata era miglior conſiglio laſciare ciaſcuno in una conveniente libertà. Queſti due principj ſono direttamente preſi in mira nello ſcritto degli enunciati tre Prelati. Fanno eſſi vedere la venerazione che ha avuto ſempre la Chieſa per le dottrine di quel gran luminare, delle quali eſſa ſi è coſtantemente ſervita per diſtinguere la verità dall'errore nelle materie della Grazia e della Predeſtinazione, che ſono la baſe di tutta l'economia Criſtiana; eſaminano il compenſo per rivolgere ad onore del Santo Padre quelle eſpreſſioni che il Lampredi aveva uſate col fine di renderlo ſoſpetto; oſſervano finalmente il valore del raziocinio, che ſia più facile ottenere l'uniformità negli ſtudj Eccleſiaſtici laſciandoli vagare in balìa dell'inquieta libidine dell'umano ingegno, che determinandoli ad un ſiſtema coſtante e ſicuro.

Un'altro ſcritto preſentò il Veſcovo di Colle ſopra un'altra queſtione, che lo riguardava perſonalmente. E' ſtato a ſuo

luogo avvertito che l' Arcivescovo di Firenze fino dalla IV. Sessione aveva inserito in Atti sotto Num. 20. una sua carta responsiva alla dichiarazione di Monsig. Vescovo di Colle sulla citazione del commentario di quel Prelato agli Atti Apostolici, e che da esso pretendevasi l' impugnare. Fu trovato che quella carta era concepita in modo come di accettare per una sodisfazione la protesta letta dal Vescovo di Colle nella terza Adunanza, e che vi si confermava una specie di mentita alle citazioni, dicendosi essere state contorte le parole, e fatta violenza al testo. Monsig. Vescovo di Colle, che colla sua protesta di Num. 16. tutto altro aveva inteso che di dare sodisfazione di offesa alcuna, ma unicamente di farlo costare con quanta ingiustizia fosse stata messa a sospetto la fedeltà delle sue citazioni; non credè di lasciare in silenzio uno scritto che dava all' affare un giro tanto diverso dalle sue intenzioni, e che se non lo tacciava di alterazione nelle parole, intaccava però sempre la di lui onoratezza, tutte le volte che vi si asseriva che ne avesse contorto il sentimento. Egli rendeva conto appunto di tutto ciò nella Pro-

testa rinnovata in questo giorno, che fu riposta in Atti sotto Num. 29.

Eseguita la formalità della firma del Protocollo, e prima che si procedesse alla discussione dell' Articolo di S. A. R., l' Arcivescovo di Firenze interrogò l' Assemblea se fosse in ordine per trattare dell' affare del Vescovo di Chiusi e Pienza, onde non procrastinarlo ulteriormente. Solo il Vescovo di Massa, il Canonista Cav. Paribeni, e il Teologo Dottor Bianucci negarono di essere in pronto. Tutti gli altri risposero di essersi abbastanza soddisfatti sull' Istruzione Pastorale, e sopra i Brevi Pontificj, e questa dichiarazione determinò l' Assemblea a farne parola. Fino da principio il Vescovo di Colle aveva proposto che si formasse una Deputazione di tre Prelati, e di tre de' Regj Teologj, che prendesse in esame l' affare, e portasse all' Assemblea il resultato delle sue osservazioni. Interrotta questa proposizione la prima volta che fu fatta per essere l' ora tarda, e susseguentemente sospesa finchè l' Assemblea non si fosse sodisfatta sulla Pastorale e su i Brevi; fu riprodotta in questa mattina dall' istesso Prelato. I Padri furono stranamente divisi sopra di essa. Se si eccettuino il Vescovo di Col-

le e quel di Piſtoia, gli altri pressochè tutti moſtrarono la maggiore repugnanza che l' Assemblea assumesse l'esame di questo affare. Angustiati per una parte dagli ordini del Principe, per l' altra dalla senſibilità Romana, che si apprendeva d' irritare; cercavano una via di mezzo che liberaſse da tali strettezze. Tutta la diſcuſsione di queſto geloſo ed importante affare portò il carattere di una tale agitazione. Il formare una deputazione autorizzata ad esaminare la Paſtorale ed i Brevi, era l' iſteſſo che ſottoporre il giudizio del Papa a quello dell' Aſſemblea. Per quanto foſſe conforme alle regole Canoniche, e la Storia Eccleſiastica, e la pratica attuale della Chiesa di Francia somminiſtraſſe luminoſi eſempli di queſto contegno; pure si temeva di urtare troppo di fronte la preponderanza di Roma. L' Arcivescovo di Pisa moſſe il dubbio se veramente il Principe comandaſſe queſto eſame, o se chiedeſſe piuttoſto il sentimento de' Veſcovi. Furono letti gli ordini di S. A. R. diretti al Regio Commiſſario, e per meglio aſſicurarſene ſi ſpedì alla Segreteria del Regio Diritto per il ſecondo Diſpaccio de 25. Aprile, che non ſi trovava negli Atti. Le parole con cui erano eſſi con-

cepiti non parvero all' Arcivescovo di Pisa, e ad altri Prelati bastantemente decisive, se l' Assemblea dovesse espressamente formare un vero esame, o sivvero dire semplicemente il sentimento di ciascun Prelato. Si tornò alla proposizione della Deputazione; e si domandò il parere dei Teologi e Canonisti Regj. Il Can. Palmieri opinò che la Deputazione fosse opportuna tutte le volte che nell' animo de Padri fosse qualche dubbio, o contro la Pastorale, o sul tenore de' Brevi Pontificj. Tutti gli altri si confermarono a questo sentimento. Si passò a sentire quello de' Prelati, ai quali fu domandato se credessero conveniente formare una Deputazione che assumesse l' esame di questo affare, e raccogliesse i pareri di ciascun Vescovo per renderne poi conto in piena Assemblea. Il Vescovo di S. Sepolcro, e di Volterra risposero, che amavano meglio di dare il suo sentimento in iscritto. Il Vescovo di Pistoia e Prato credè che il formare la Deputazione fosse conforme agli ordini di S. A. R. Quello di Colle la riconobbe opportuna quando i Vescovi avessero trovato nella Pastorale e nei Brevi cosa suscettibile di esame. Il Vescovo di Soana rispose di convenire, che si formasse una

Deputazione di Vescovi, che prendessero in esame tutto l'affare, riferissero all'Assemblea il resultato, e proponessero quel compenso, che in obbedienza dei Sovrani Comandi potesse essere di convenienza e soddisfazione di chi vi ha interesse. I Vescovi di Samminiato e di Massa, convenendo essi pure nella Deputazione, crederono che quando essa trovasse necessario formar rapporto, i sentimenti dovessero passarsi nelle mani del Commissario Regio. Propose il Vescovo di Fiesole che si sentisse il voto de' Canonisti e Teologi Regj, e che dopo avrebbe dato il proprio sentimento in scritto per dipendere dai comandi di S. A. R. Il Vescovo di Arezzo convenne nell'istessa opinione. Quello di Pescia si espresse, che siccome negli ordini di S. A. R. non si prescrive formare la Deputazione, stimava meglio, che ciascun Vescovo desse in scritto il suo parere. Quello di Cortona non solo fu di opinione di dare il proprio voto in scritto, ma lo credè anzi più coerente all'intenzioni del Principe, che avrebbe così potuto farne quel capitale, che più stimasse opportuno. La di lui risposta fu seguitata interamente dall' Arcivescovo di Siena, dai Vescovi di Montepulciano, e di Grosseto, e conseguente-

mente anch' da quello di Montalcino il quale preventivamente interrogato dal Segretario, si era dichiarato di rimettersi alla futura risposta di Monsig. Arcivescovo di Siena. Gli Arcivescovi di Firenze e di Pisa finalmente crederono anch'essi di maggiore convenienza e quiete, che ciascun Vescovo desse il proprio sentimento in scritto. Coacervati insieme tutti questi pareri, si osservò che cinque de' Padri avevano opinato per la Deputazione, cioè i Vescovi di Pistoia, di Colle, di Soana, di Samminiato, e di Massa, e dodici in contrario.

Monsig. Vescovo di Chiusi e Pienza si astenne sempre dal votare, trattandosi di causa propria. Egli però non credè di dovere tacere sulla dichiarazione fatta dal maggior numero di dare il proprio parere in scritto nelle mani del Regio Commissario. Era questo il compenso escogitato per disimpegnarsi dall' esame dell' affare. L' Arcivescovo di Firenze parve che l' indicasse manifestamente, allorchè disse, non convenire una pubblica discussione per non compromettere il voto e la delicatezza dei Vescovi esaminatori, e per un riguardo dovuto da una parte al Papa, dall'altra a un loro Con-

fratello. Monfig. Vefcovo di Chiufi e Pienza peraltro, che era la parte più intereffata nell'affare, non intendeva quefte inopportune delicatezze. Voleva effere giudicato nelle forme Canoniche, o torto o ragione che egli aveffe. Non effendoli ftato refo giuftizia dal Papa, anzi avendone riportate ingiurie e difprezzi, reclamava di effere per mezzo di un regolare efame o giuftificato o condannato. Gli ordini del Principe fembravano ad effo coerenti alla fua iftanza. L'efame de' Brevi e della Paftorale vi era formalmente prefcritto. In quanto alle ingiurie contenute nei Brevi egli ne faceva meno cafo, dipendendo la fua giuftificazione direttamente dalla reprenfibiltà o dalla rettitudine della Paftorale. „ Se vi faranno trovate delle cofe degne di correzione, ei diceva, io non poffo defiderare più ardentemente, che di effere illuminato e di ritrattarmi; ma fe effa contiene una dottrina efatta, io ho diritto che mi fia refa giuftizia, ha diritto l'Epifcopato, che fia falvato il fuo decoro, ha diritto la Chiefa che fia difefa la fua dottrina. Non avendo voluto il Papa rendere alcuna ragione delle fue indeterminate cenfure, non effendofi punto piegato alle mie umili replicate iftanze,

io ricorro alla rettitudine dei miei Confratelli, che possono essere quanto me interessati in questa causa. Sarò egualmente sodisfatto, o che il giudizio de' Vescovi Toscani dichiari esatta la mia Pastorale, o che mi convinca di ciò che vi trovassero degno di censura. I miei Confratelli non possono negarmelo, e ciò non può farsi senza un'esame regolare, senza che mi siano comunicati i dubbj, e le censure, senza che siano ascoltati i miei schiarimenti. „

Questo discorso del Vescovo di Chiusi e Pienza fu calorosamente appoggiato dai Vescovi di Pistoia, e di Colle, da Monsig. de' Vecchi, dal Canonico Palmieri, e dal Dott. Longinelli. Sostenevano col maggiore impegno il contrario gli Arcivescovi di Firenze e di Pisa. Essi non volevano in verun conto accordare che il Principe richiedesse questo esame, e questa pubblica discussione; e dall'altro canto assai si autorizzavano su i riguardi verso del Papa. Il Canonico Palmieri osservò, che senza offendere manifestamente la giustizia, non si poteva dispensarsi dal comunicare a Monsignor Vescovo di Chiusi e Pienza le difficoltà sulla di lui Pastorale, tutte le volte che i Vescovi ve ne avessero trovate;

ed appellandosi ai dispacci del Sovrano diretti al Commissario, rilevò che S. A. R. chiedeva il sentimento di tutto il corpo dell' Assemblea, e non di ciascun Vescovo particolare. L' istesso disse il Vescovo di Pistoia e Prato, e Monsig. de' Vecchi. Il Commissario Regio dovè anche esso interloquirci, protestando che de' due Brevi Pontificj non si poteva sfuggire l'esame, perchè espressamente comandato dal Principe negli ordini ad esso comunicati. Il Dottore Longinelli espose che anche senza chiamare a sindacato il Papa, si poteva dare la giusta soddisfazione a Monsig. Vescovo di Chiusi e Pienza; che la Corte di Roma aveva ricusato di individuare i difetti supposti nella Pastorale perchè non conveniva alla prima Sede, diceva nel secondo Breve, di rendere ragione de' suoi giudizj, che ammesso anche per buona questa sorprendente asserzione, essa non militava punto per l' Assemblea; non militava punto per la sua irragionevolezza, non militava per gli ordini espressi di S. A. R., non militava per i riguardi che si dovevano al Vescovo offeso, al quale almeno per titolo di carità, non poteva negarsi di avvetirlo degli sbagli della sua Pastorale, quando ve ne fossero stati, sup-

plendo così al misterioso ed inopportuno silenzio del Papa. A tutte queste ragioni opponevasi costantemente dagli Arcivescovi di Firenze e di Pisa, che da S. A. R. erano state rimesse le carte all'Assemblea non perchè ne formasse il giudizio, ma perchè dicesse soltanto il suo parere, e che tanto era che questo fosse detto dall'Assemblea in Corpo che da ciascun Vescovo in particolare. Il Vescovo di Pistoia allegava per altro la commissione fatta dal Sovrano di esaminare il secondo Breve con cui restavano ingiuriati tutti i Vescovi della Toscana. In questa commissione sembrava ad esso di trovare espressamente l'ordine di formare un giudizio regolare ed un esame. Gli altri al contrario rispondevano, che anche quell'Articolo sarebbe stato compreso nei loro voti particolari; ed il Vescovo di Pescia propose di umiliare al Sovrano una Supplica perchè fosse permesso disimpegnarsi dell'affare nella maniera che si sosteneva dai due Arcivescovi.

Allora il Vescovo di Chiusi e Pienza lusingandosi di troncare in un tratto questa equivocazione sull'espressioni degli ordini del Principe, fece una formale istanza che la sua Pastorale fosse rigorosamente esaminata dall'Assemblea, in confor-

mità del comando che aveva ricevuto da S. A. R. di ſoggettarla a queſto eſame. Egli non credeva che vi foſſe ſcampo per negarli una tale ſodisfazione. Vedde però che ſi era ingannato. Nonoſtante che il Veſcovo di Colle rilevaſſe, che il giudizio ſarebbe ſtato irregolare, ſe ſi pretendeſſe formarlo con voti ſegreti e incomunicabili, l' Arciveſcovo di Piſa ſoſtenne la ſua prima propoſizione, fino a replicare al Veſcovo di Chiuſi e Pienza, che gl' ordini Sovrani, a' quali dovea conformarſi l' Aſſemblea erano quelli paſſati per mezzo del Regio Commiſſario. L' Avvocato Lampredi appoggiava nel miglior modo i ſentimenti del ſuo Prelato. Diſſe che S.A.R. comanda ai Veſcovi che riſolvano ciò che conviene; che profeſſando egli tutta la ſtima e venerazione a Monſig. Veſcovo di Chiuſi e Pienza, non dubitava che la di lui Paſtorale non foſſe per riportare univerſale approvazione; ma che ſupponendo per ipoteſi il contrario, e che le ragioni dei Prelati compariſſero loro chiare quanto una dimoſtrazione geometrica, diveniva affatto ſuperflua, ed inutile la comunicazione dei voti. Queſto ipotetico ſuppoſto fu contradetto da Monſig. de' Vecchi. „ Biſognerebbe leggere, egli diſſe, nella mente di tutti i Pre-

lati questa chiarezza dimostrativa, e non supporla ipoteticamente per fissarsi sopra una risoluzione, che ha tutta la realità, e che interessa ciò che ha di più geloso un Vescovo. Dopo essersi assicurati della chiarezza, resterebbe a domandare se gli schiarimenti consecutivi non potessero fare insorgere de' dubbj in alcuno de' Prelati censori. Non vi è reo, per quanto possa essere rimasto in processo vittoriosamente convinto, che dalle Leggi non sia ammesso a giustificarsi. Concorre a favore del Vescovo di Chiusi e Pienza la giustizia e la carità. Per giustizia egli ha diritto di esser giudicato sulla sua dottrina, e per conseguenza ascoltato nelle sue ragioni, ed i Vescovi giudici nati della dottrina medesima, hanno tutta la competenza per far questo giudizio. Per la carità, non possono i Vescovi medesimi negare d' illuminarlo, e di procorarne la correzione, tutte le volte che lo trovino in errore.

In questo discorso supponeva Monsignor de' Vecchi, che l' affare si volesse trattare a forma di giudizio. Tale però non era il sentimento degli opponenti. Se ne erano chiaramente spiegati i due Arcivescovi di Firenze e di Pisa, e il Vescovo di Pescia, il Professore Lampredi.

Il Vescovo del Borgo S. Sepolcro se ne espresse anche egli in termini precisi. Accordò, che se il Principe ordinava all' Assemblea di proferire il suo giudizio, fosse in questo caso indispensabile il comunicare al Vescovo interessato i dubbj e le difficoltà. „ Nello stato presente però disse, credo conveniente al rispetto dovuto a Monsig. Vescovo di Chiusi e Pienza che i pareri dei Vescovi siano rimessi direttamente a S. A. R. rappresentando anche alla medesima che essi non credono opportuno di giudicare. „ Dal Dottor Bianucci fu appoggiato l' istesso sentimento. Monsig, Vescovo di Soana distinguendo l' istanza fatta dal Vescovo di Chiusi e Pienza, dal comando del Sovrano, opinò di limitarsi all' esame, se i Brevi siano ingiuriosi ai Vescovi della Toscana; e per l' altro capo credè che l' Assemblea non avesse facoltà di giudicare definitivamente sulla dottrina. A questa proposizione si oppose Monsig. de' Vecchi, dicendo che il Sinodo Nazionale è anzi il Tribunale competente, al quale ha diritto un Vescovo di farsi giudicare. Tutto questo fu vano, nè fu possibile rimovere la maggior parte de' Padri dalla risoluzione presa di escludere l' esame e il giudizio.

Il Vescovo di Chiusi e Pienza veduto il caso disperato per questa parte, fece in subalterna condizione un' altra formale istanza, che gli fossero preventivamente comunicati i voti respettivi, a fine di dare gli opportuni schiarimenti. Una voce pressochè universale replicò: *credere migliore espediente di rimetterli direttamente a S. A. R.* Si raccolsero ciononstante i pareri de' Vescovi ad uno ad uno. Alcuni a quella generale risposta apposero qualche clausula; alcuni trovarono giusto che il Vescovo di Chiusi e Pienza avesse comodo di vedere i voti. Furono de' primi i Vescovi di Soana e di Samminiato, de' secondi quelli di Pistoia, di Colle, di S. Sepolcro, e di Arezzo. I Vescovi di Soana, e di S. Miniato riconobbero, che gli ordini del Sovrano portavano l' esame della Pastorale e de' Brevi, ma non si crederono obbligati a comunicare i loro sentimenti al Vescovo interessato nell' affare. I Vescovi di Colle, e di Pistoia e Prato trovarono giusta l' istanza e conforme alle Leggi Canoniche, e agli Ordini del Principe. I Vescovi di S. Sepolcro, e d' Arezzo si dichiararono contenti che i loro voti passassero sotto gli occhi del Vescovo di Chiusi e Pienza, purchè andassero prima in mano del Sovrano.

Nonoſtante queſta ſciſsura, prevalſe l' opinione del maggior numero, e sopra di eſsa fu concepita la ſeguente deliberazione. *Ordinando S. A. R. che l' Aſſemblea riſolva ciò che convenga ſopra l' affare della Paſtorale di Monſignor di Chiuſi e Pienza, crede l' Aſſemblea medeſima, che convenga paſſare i ſentimenti di ciaſcun Veſcovo direttamente in mano di S. A. R. per mezzo di S. E. il Sig. Commiſſario Regio*. Di nuovo furono ſentiti ſopra di eſſa i Padri. Ciaſcuno ſe ne rimesse alla riſpoſta data precedentemente, e ſolo i Veſcovi di Piſtoia e Colle aggiunſero: *Che ſi ſarebbero fatti un pregio di umiliare i loro ſentimenti a S. A. R., ma che non credevano eſeguita in quella forma la commiſſione di cui l' Aſſemblea era ſtata onorata*.

Un alrra formalità reſtava ancora da oſſervarſi. I Canoniſti e Teologi Regj avevano il diritto di dire anch' eſſi il loro ſentimento. Fino dal principio della diſcuſſione il Veſcovo di Fieſole e quello di Arezzo l' avevano accennato, L' Arciveſcovo di Piſa perchè la coſa rieſciſſe colla maggior regolarità propoſe d' incaricarli: *A prendere in eſame la dottrina contenuta nella Paſtorale di Monſig. Veſcovo di Chiuſi e Pienza, e se l' eſpreſſioni uſate dal Pontefice*

ne' suoi Brevi siano ingiuriose affine di porre i Prelati in grado di dare alla R. A S. un sentimento più accertato. Convenne tutta l' Assemblea in questa proposizione, ed i Canonisti e Teologi Regj accettandone la commissione, promessero di dare il resultato de' loro esami il dì 21. dello stesso mese. Così per lo spazio di tre ore e mezzo fu dibattuto il solo Articolo della maniera di prendere in esame l' affare del Vescovo di Chiusi e Pienza. S. A. R. lo aveva rimesso al giudizio dell' Assemblea, e l' Assemblea lo riportava di nuovo al giudizio del Sovrano. Egli però credè di fare un atto di giustizia conformandosi al parere de' Vescovi di Pistoia di Colle, di S. Sepolcro, e di Arezzo; poichè furono finalmente passati nelle mani del Vescovo di Chiusi e Pienza i voti tutti dei Padri, che in conseguenza della deliberazione fatta dalla pluralità, gli erano stati rimessi segretamente.

Dopo questa lunga discussione si tornò agli Articoli de' quali fu letto il XXVIII. che era del seguente tenore: *Converrebbe che i Vescovi si prendessero la cura di rivedere tutte le Reliquie delle Chiese delle loro Diogesi, togliendo tutte quelle la di cui autentica fosse per qualche titolo sospetta, e non permet-*

tendone l' esposizione anche nelle Chiese di Regolari e Monache.

Visitassero pure i quadri delle Chiese, e l' Immagini, per togliere quelle che fossero indecenti o duplicate, e prescrivere che restassero sempre scoperte tutte quelle, alle quali finora si è malamente preteso di accrescere venerazione col tenerle coperte, e dall' Altare maggiore della Chiesa dove deve conservarsi il Santissimo, dovrebbe togliersi ogni quadro di Santi, e non lasciarvi che una Croce. Pare conveniente che le Reliquie di maggior venerazione siano riposte sotto la mensa de' respettivi Altari, e che tutte l' Immagini e Reliquie, le quali sono sotto la custodia di Magistrature vengano consegnate ai respettivi Vescovi.

Non ci fu bisogno di lungo dibattimento per risolvere il primo Paragrafo di questo Articolo. Ognuno era persuaso della scrupolosità necessaria per non esporre al culto de' fedeli delle supposte Reliquie. La venerazione de' Cristiani per gli avanzi della spoglia mortale di quei Santi Personaggi, nei quali aveva abitato lo Spirito Santo colla sua grazia e co' suoi doni, è di una antichità quanto lo è la Chiesa stessa. E' noto che i fedeli raccoglievano dopo il martirio il sangue e

le membra degli Eroi che davano la vita per Gesù Cristo; e che le loro tombe erano il luogo più sacrosanto, dove si usava di celebrare gli augusti misterj della Religione. Questa antica costumanza ha prodotto il rito di riporre nella consacrazione degli Altari le Reliquie de' Santi. Non si conservò per altro per lungo tempo questa pia venerazione intatta dall' impostura. Quantopiù ella si fece ardente e generale, altrettanto uomini venali studiavano di convertirla il loro profitto, abusandosi della credulità dei semplici devoti. Fino da' tempi suoi lagnavasi S. Agostino di certi Monaci vagabondi, che spacciavano per Reliquie di Santi delle ossa di scellerati. L' inganno però andò all' eccesso nei secoli barbari delle Crociate. I Greci impostori e venali burlandosi della devozione degl' ignoranti Latini riempierono l' Occidente di Reliquie apocrife, e fabbricate a capriccio. Divennero esse un capo di commercio il più lucrativo per l'Oriente. Ad onta delle precauzioni prese per evitare gli artifizj de' falsarj si trovano ancora dappertutto delle prove manifeste della credulità e dell' impostura. Se ne potrebbe tessere un lungo catalogo di quelle che esistono nelle case private, e nelle Chiese della nostra

Toſcana. Indegne come elleno ſono della gravità del Criſtianeſimo, e contrarie allo ſcopo del vero culto delle Reliquie, eſpongono alle beffe de' nemici la purità della noſtra ſanta Religione. Queſto inconveniente meritava di richiamare l' attenzione de' Veſcovi della Toſcana. Già delle viſite, e dei giudizioſi ſpurghi erano ſtati fatti in varj luoghi da' Veſcovi zelanti. Doveva eſſere noto ad ognuno quanto i Concilj ed i Papi inculchino l'eſſere cauti e ſcrupoloſi ſu queſta materia. Quindi l' Aſſemblea della Toſcana eccitata dalla ſavia propoſizione del Principe riſpoſe: „ *Che i Veſcovi ſi faranno un dovere di continovare ad aſſicurarſi dell' autorità delle Reliquie, e di togliere tutte quelle Immagini eſiſtenti nelle Chieſe, che non foſſero decenti.* „

Quello che in queſta deliberazione ſi dice dell' Immagini, apparteneva propriamente al ſecondo paragrafo dell' Articolo. La caſuale anticipazione di quella parte, laſciò più lungo ſpazio di tempo alla controverſia ſopra la conſervazione de' mantellini. I Padri ſu queſto punto non ſi trovarono concordi, e la diſcuſſione divenne delle più ferventi ed impegnoſe. Scoppiò eſſa alla propoſizione fatta in principio dall' Arciveſcovo di Firenze, e da

quello di Pisa, che si lasciassero coperte le Immagini più antiche e più venerate. Monsig. de' Vecchi si oppose a questa proposta, come tendente e fomentare la più grossolana superstizione. Il Vescovo di Colle, quello di Pistoia, e quello di Soana si dichiararono immediatamente per il di lui sentimento. Si aggiusero loro il Canonico Palmieri, il Dottore Longinelli, ed il Cav. Paribeni. Rilevarono essi che il culto alle Immagini è puramente relativo agli oggetti delle medesime rappresentati; che elleno servono per eccitare ne' fedeli colla memoria dell' azioni e delle persone che rappresentano un' eguale fervore e stimolo alla virtù; che sono perciò chiamate dall' antichità il libro degli idioti; che il Concilio di Trento aveva confermato servire esse di storia e d' istruzione al popolo ignorante; che il tenerle coperte distruggeva direttamente il fine per cui si venerano e si conservano; che se la Religione non permette attribuire ad esse alcuna virtù, e molto meno l' attribuirne piuttosto ad una che ad un' altra, senza cadere in una grossolana superstizione, il canonizzare i mantellini, e canonizzarli per una maggiore venerazione è un' abuso intollerabile, e che giustificherebbe tut-

ti i rimproveri che dagli Eterodofsi si fanno ingiuftamente alla Chiefa Cattolica. Il Vefcovo di S. Sepolcro entrò in lizza il primo per rifpondere a quefti ragionamenti. La Religione, egli diffe, ammette delle cofe mifteriofe e celate all' umano intendimento, le quali quanto più fono nafcofte, tanto più efigono venerazione e rifpetto. Se il culto all' Immagini è utile e lodevole per la devozione che fomenta ed eccita ne' fedeli, farà tanto più opportuno il tenerne alcune coperte, mentre il mantellino rifveglia nel popolo l' idea di una maggiore venerazione, e per confeguenza eccita in effo un maggiore fervore. Come non può negarfi che il popolo concorra in maggior folla, e con un culto più fervente a quei luoghi dove egli crede che fiano operati i maggiori miracoli, e conceffe le grazie in maggiore numero; così non può biafimarfi la coftumanza de' mantellini, che fervono ordinariamente di un contraffegno di quefta predilezione. E' vero che il popolo non è fempre efatto nella fua devozione, e che ella ha talvolta del grottefco e del materiale; ma è pur neceffario tollerarvi quefti difetti per non correre in pericolo di farli perdere la buona egualmente che

la difettosa. Se in essa corrono degli abusi intollerabili, il Concilio di Trento insegna ai Vescovi come eliminarli dolcemente. L'uso di cuoprire l'Immagini non è di natura sua di questo numero. Egli ha anzi la sua utilità. L'Assemblea stessa ha approvato una ragionevole parsimonia nell' esposizione del SS. Sacramento per conservare a questo augusto mistero colla rarità una venerazione più rispettosa. L' istesso motivo giustifica il tener coperte le Immagini più antiche e miracolose. „ Il confronto del Sacramento dell' Eucaristia eccitò un sordo bisbiglio, che ne accennava la generale disapprovazione. Lo sentì il Vescovo del Borgo S. Sepolcro, ed ascoltò specialmente le parole di Carlo Mengoni Consultore del Vescovo di Pistoia e Prato, che poco da lui distante indicò l'inconvenienza del paragone. „ Non è poi tanto incoerente la parità, soggiunse il Vescovo di S. Sepolcro, da condannarla così facilmente „. „ E' anzi incoerentissima, e di una ragione affatto opposta, riprese Monsig. de' Vecchi. Nel Sacramento dell' Eucaristia, dove si adora ciò che non si vede cogli occhi mortali, la Fede dee supplire ai sensi; laddove nell' Immagini i sensi aiutano la Fede.

Il tenere il SS. Sagramento troppo frequentemente alla pubblica vista, oltre il distornare dal fine primario dell'Istituzione, che è il Cibo spirituale e non l'Esposizione, porterebbe anche il pericolo, che gli uomini si fermassero puramente all'impressione de' sensi, che non altro vi scorgono che un'ostia ristretta in breve giro, e che perciò fossero distolti dal sollevarsi mediante la Fede a riconoscere sotto quell' apparenza la presenza reale di Gesù Cristo. Al contrario le Immagini debbono appunto colpire i sensi per inalzare la mente ai Prototipi da esse rappresentati, e risvegliandone la memoria accendere nei fedeli il desiderio dell'imitazione, e il fervore del culto. „ Dopo Monsig. de' Vecchi ripetè nuovamente il Vescovo di Pistoia, che l'Immagini erano il libro degl' Ignoranti, che il cuoprirle era lo stesso che chiudere loro questo libro, ed in conseguenza un distruggere il fine principale per cui erano permesse. In conferma di ciò fu dall' Avvocato Paribeni citato il passo del Concilio di Trento, dove tratta dell'Immagini, e sopra di esso asserì, che servendo elleno d'istruzione e di storia al popolo Cristiano, bisognava di necessità tenerle scoperte. Monsig. Vescovo

di S. Sepolcro non si arrese a queste ragioni. Rivoltosi al Cav. Paribeni nell'atto che il Segretario stava per registrare il di lui sentimento; *Sig. Cavaliere*, gli disse, *per suo decoro, e perchè non sia registrata una cosa, che io non credo favorevole al di lei sentimento sarebbe bene il riscontrare il testo del Tridentino*. Il Dottore Zanzi altro Consultore del Vescovo di Pistoia, diede a Monsig. Vescovo del Borgo S. Sepolcro il libro del Concilio, ed egli ne lesse il Decreto. In esso trovò queste parole: *Illud vero diligenter doceant Episcopi per historias Mysteriorum nostrae Redemptionis, picturis, vel aliis similitudinibus expressas, erudiri & confirmari in Articulis Fidei commemorandis, & assidue recolendis &c.* Per quanto volesse questo Prelato soggettare il testo a qualche interpetrazione, pure bisognò convenire, che l'asserzione del Paribeni vi era conforme. La conseguenza per altro non era così facilmente ammessa. Ripeteva il Vescovo di Arezzo, essere cosa comprovata dal fatto, che il tenere coperte certe Immagini miracolose, e scuoprirle in gravi casi e rari, contribuiva assai a risvegliare nei Fedeli una maggiore fiducia e venerazione; che questa maggior venerazione non bisognava ripeterla dall'

opinione abusiva, che in una immagine vi fosse qualche particolare virtù che la distinguesse da un'altra, ma bensì dai miracoli che più frequentemente vi aveva operati il Signore; che tolto di mezzo l'abuso che egli non supponeva, non trovava più alcuna ragione perchè si dovessero scuoprire l'Immagini, le quali anzi così coperte aumentavano il fervore e la devozione del popolo. Il Dott. Bartolommeo Bianucci desunse le ragioni da più alti principj. Egli trovò la somiglianza de' mantellini nel velo che cuopriva l'Arca dell'antico Testamento, ed in quello del Tempio squarciatosi alla morte di Gesù Cristo. „ Come quelle tende erano destinate a cuoprire quello che avea più di misterioso l'antica alleanza, e ad ingerire nel Popolo una venerazione più profonda; così quelle che si ponevano sopra l'Immagini le rendevano più rispettabili, e più atte a risvegliar la Fede le rare volte che si scuoprivano. „ Tutte queste ragioni incontravano la più vigorosa opposizione nel Cav. Paribeni, in Monsig. de' Vecchi, e nel Dottor Longinelli. A Monsig. Vescovo d'Arezzo fu replicato, che la maggior venerazione per un' Immagine più che per un'altra o dipendeva dalle

grazie e dai miracoli che Iddio si era degnato operarvi, e poteva essa egualmente sussistere senza il mantellino; o era il mantellino che vi richiamava il Popolo, e questo nonpoteva essere senza un'inganno, e senza superstizione, quasi che il mantellino avesse qualche virtù, o la comunicasse all'Immagine; che sì fatta costumanza andava per lo più a terminare in un sordido interesse; che questa sola ragione avrebbe dovuto bastare per togliere un'uso, che si convertiva in disonore della Religione. Rapporto all'Arca ed al velo che la toglieva alla vista del Popolo, fu rammentato al Dottor Bianucci che erano essi allegorìe e figure, che dovevano cessare, e sparire alla comparsa del figurato; che se la maggiore venerazione dipendeva dalla coperta, bisognava coprille tutte, o tutte scoprirle, se al mantellino non si attribuiva alcuna virtù; che il lasciarne alcune coperte, ed altre scoperte per qualunque pretesto, era un fomentare la superstizione e l'errore del Popolo in vece di diminuirlo; che il fanatismo degl'ignoranti pascevasi appuntò di questi pregiudizj, fomentati non di rado ad arte da chi vi aveva interesse; che era di dovere de' Vescovi il togliere di mezzo

queſte occaſioni di ſcandolo funeſtiſſime alla Religione; che l'eſeguirlo ſolamente in un luogo, e laſciarli ſuſſiſtere in un' altro, non faceva che riſcaldare di più la cieca ed ignorante moltitudine, che reſtava inaſprita dal contrappoſto; ma che ſe i Veſcovi foſſero andati d'accordo a porvi coraggioſamente e di concerto la loro autorità riſpettabile così riunita, o non avrebbe incontrata, o avrebbe ſupetata qualunque oppoſizione.

Queſte rifleſſioni erano autorizzate dalla più coſtante eſperienza. Simili materialità ſono appunto quelle, di cui ſi ſervono i malintenzionati per riſcaldare la moltitudine ignorante e ſuperſtizioſa pronta a darſi in preda ai più orribili ecceſſi. Quelli ſteſſi che nè dei più auguſti e più importanti miſterj, nè della Morale Evangelica hanno per avventura alcuna cognizione, ſono poi frenetici per il culto più materiale. Il pericolo di una ſollevazione fu allegato dal Veſcovo di Samminiato, corſo da lui ſteſſo per avere voluto ſcoprire un' Immagine di un Crociſiſſo della ſua Diogeſi. Ciò diede motivo al Veſcovo di Piſtoia d'inſiſtere ſulla neceſſità d'iſtruire il Popolo, ed illuminarlo ſopra l'errore di annettere una maggiore venerazione a un' Immagine

coperta da un mantellino. Il Canonico Bonſignori, uno de' Conſultori dell' Arciveſcovo di Siena, citando il Concilio di Trento, preteſe che la deciſione ſui mantellini foſſe ſuperiore alla poteſtà dell' Aſſemblea de' Veſcovi della Toſcana, e che non ſi poteſſero validamente torgli ſenza una previa conſultazione del Romano Ponteſice. Di ciò non fu fatto molto caſo: anzi i Veſcovi di Soana e di Colle fecero avvertire che i riti della Chieſa ſupponevano manifeſtamente la pubblica viſta dell' Immagini. Non ſi troverà, eſſi diſſero, un ſolo Canone, un ſolo Decreto neppure di una Romana Congregazione, che autorizzi l' uſo di tenerle coperte. Quando la Chieſa vuole che lo ſiano in memoria di un miſtero, lo ha preſcritto dal Sabato di Paſſione fino al Sabato Santo. Dunque nel reſto dell' anno ſuppone che ſiano ſcoperte ſenza diſtinzione o predilezione per alcuna.

Queſta lunga diſcuſſione aveva fatto vacillare alquanto quella parte dell' Aſſemblea, che ſembrava impegnata per la conſervazione de' mantellini. L' iſteſſo Veſcovo del Borgo S. Sepolcro confeſsò al Veſcovo di Piſtoia di convenire nella maſſima, ma che lo ſpaventava la difficoltà

dell'esecuzione. *Si fissi dunque la massima*, gli rispose Monsig. Vescovo di Pistoia, *e per l'esecuzione si rimetta al prudente arbitrio de' Vescovi*. Si era alzato il Vescovo di S. Sepolcro per dettare la proposizione al Segretario, allorchè l'Arcivescovo di Pisa, e il Vescovo di Arezzo tornarono ad insistere perchè fossero eccettuate le più antiche. Pareva che il Vescovo del Borgo S. Sepolcro insistesse ne' termini convenuti col Vescovo di Pistoia, ma letta dal Segretario la proposizione, si trovò diversa. Essa era così concepita. *Si propone alla Venerabile Assamblea, che l'Immagini coperte tenute in massima venerazione dalla venerabile antichità, si continovi l'uso di tenerle velate, l'altre poi, che non risquotono tanta venerazione, siano sempre tenute scoperte, bene intesa la vigilanza de' Vescovi, che restino istruiti i Popoli sopra qualunque materialità* ". Parve ad alcuni Prelati che con questa proposizione si tornasse là donde si era partiti a principio. Per non eternare la controversia fu lasciato che andasse in giro, e che ciascuno de' Padri dicesse sopra di essa il proprio sentimento. La maggiore parte l'approvò. Il Vescovo di Chiusi e Pienza si dichiarò di accettare l'Articolo intiero, come era proposto da S. A. R. Il Vescovo di Soana convenendo della necessità d' istruire i Popoli

sul vero culto dell' Immagini, credè che il tenerle coperte fosse direttamente contrario ai sacri Riti. I Vescovi di Colle, e di Pistoia sostennero che dovessero tutte scuoprirsi, istruendosi precedentemente il Popolo, dove siano più forti e più radicati i pregiudizj.

Così restò terminata questa lunga discussione, dopo la quale assai più sollecitamente si esaurì il rimanente dell' Articolo del Principe. Proponevasi in esso che fossero tolte dalle Chiese oltre l' indecenti anche l' Immagini duplicate, e che all' Altare del Santissimo non si lasciasse altro che la Croce. L' Assemblea prese di mira l' Immagini duplicate ad uno stesso Altare, come si sono vedute introdotte da qualche tempo assai comunemente, ed in modo speciale nelle Chiese de' Regolari. Di esse risolse l' Assemblea di eliminare l' abuso; come pure accordò che all' Altare ove si conserva il Venerabile non convenga lasciarvi altra Immagine, che qualche pittura relativa all' Istituzione del Sacramento. Quest' ultima parte fu per altro rilasciata ad eseguirsi all' arbitrio de' Vescovi. Infatti ecco quale fu la resoluzione. „ *Crede la Venerabile Assemblea che devano togliersi l' Immagini duplicate, che*

esistessero nel medesimo Altare: e per riguardo al togliersi ogni quadro de' Santi che fosse all' Altare, dove si conserva il SS. Sacramento, deva essere rimesso all' arbitrio de' Vescovi „.

Riguardo poi all' ultimo paragrafo dell' Articolo, dove trattavasi di riporre tutte le Reliquie sotto la mensa degli Altari, onde togliere l' indecenza che fossero collocate al di sopra di Gesù Cristo, e di farsi consegnare tutte le Reliquie ed Immagini, che sono sotto la custodia di Magistrature; i Padri ne convennero senza difficoltà, e senza timore di reclami o di doglianze. „ *L' Assemblea crede, così risposero i Prelati, di dovere adottare la massima quivi espressa, con lasciare alla prudenza de' Vescovi di disporre ne' casi particolari, come crederanno più conveniente: come pure conviene l' istessa Assemblea nella proposizione fatta da S. A. R. di accettare le respettive Chiavi dalle Magistrature, quando gli saranno consegnate* „. Così restò chiusa l' Adunanza di questa mattina, occupata intieramente nell' affare del Vescovo di Chiusi e Pienza, ed in quello de' mantellini, che per la loro prolissità non permessero di esaminare che un solo Articolo.

SESSIONE UNDECIMA

16. *Maggio* 1787.

ALl' ora consueta delle 9. della mattina si aperse questa Adunanza, mancante il Vescovo di Grosseto nuovamente incomodato. Intervennero però in sua vece i di lui due Teologi Frullani, e Nenci, che esibirono a suo nome il parere, che egli dava sopra gli Articoli XXIX. e XXX. ai quali credeva che dovessero limitarsi le operazioni dell' Assemblea in quella giornata. Questo parere fu inserito in Atti sotto Num. 30., e ne sarà dato conto nelle respettive risoluzioni de' due Articoli.

Fino dalla terza Sessione l' Arcivescovo di Pisa, e il Vescovo di Cortona avevano esibite in Atti due Memorie contro il voto decisivo de' Parochi, ed inseritevi sotto Num. 11. e 12., conforme è stato accennato a suo luogo. In esse si ripetevano con alquanto più d' estensione le cose rilevate in voce dagli stessi Prelati, e

da altri seguaci del loro sentimento. In questa mattina il Vescovo di Pistoia produsse un suo scritto in replica all' Arcivescovo di Pisa; ed altro ne esibì il Vescovo di Chiusi e Pienza in risposta a Monsignor Vescovo di Cortona. Il primo fu inserito in Atti sotto Num. 31., il secondo sotto Num. 32. Con Monsig. Arcivescovo di Pisa questa controversia non fu ulteriormente seguitata. Egli non insistè di più, forse perchè nella Memoria di Monsig. Vescovo di Pistoia e Prato trovò esaurite ad una ad una tutte le sue difficoltà colla più grande estensione. Il Vescovo di Cortona non abbandonò così presto il campo di battaglia. Vedremo a suo luogo che egli esibì un altro scritto dell' istesso tenore del primo, e che al Vescovo di Chiusi e Pienza costò una nuova replica per terminare di esaurire tutte le ragioni e difficoltà di quel suo Confratello.

Al Num. 33. degli Atti medesimi fu allegata altra Memoria sottoscritta dai Vescovi di Chiusi, di Pistoia, e di Colle in giustificazione del loro dissenso, rapporto alla conservazione degli Oratorj domestici di Città. Abbiamo veduto alla Sessione VIII. che essi insieme con Monsig. di Soa-

na non avevano pienamente approvata la proposizione abbracciata dalli altri Prelati su questo Articolo. Come il Dottor Longinelli, che aveva in Adunanza perorato in conformità del loro sentimento, inserì nella susseguente Sessione uno scritto giustificativo delle ragioni da esso allegate, così questi tre Vescovi si credettero in dovere di render conto del loro dissenso.

Fu questa per conseguenza la seconda Memoria sopra quell' Articolo, del quale non fu terminata la controversia senza ulteriori dibattimenti in iscritto.

Dai medesimi tre Prelati fu esibita altresì una risposta alla Memoria che il Vescovo di Montalcino aveva prodotta sullo stato della questione de' diritti Episcopali, e che era in Atti sotto Num. 23. Qual fosse l' oggetto e quale l' indole di quello scritto, è stato brevemente accennato nella sesta Sessione. I tre Vescovi vi rispondevano a parte a parte distesamente, e la loro Memoria fu inserita sotto Numero 34.

Dopo queste esibizioni, e dopo la consueta formalità delle firme, si cominciarono a leggere i consecutivi Articoli di S.A.R. Il XXIX. si esprimeva così.

Sopra i suffragj per i defunti, e gli ef-

fetti della Comunione de' Santi converrebbe che il Popolo fosse meglio istruito, e condotto alle pratiche più pure, e ragionevoli.

Converrebbe in conseguenza prendere in esame, se convenisse che in ogni Chiesa Curata, ed in ogni Chiesa di Regolari vi si celebrasse ogni mese solennemente l'Ufizio e Messa di Requiem *per tutti i defunti, e restassero proibiti tutti i Mortorj ed anniversarj particolari, colla libertà per altro ciascuno di far celebrare quel numero di Messe piane, che vorrà.*

Parlò il primo l'Arcivescovo di Pisa, e prese di mira la riforma degli Anniversarj, che egli sostenne essere un atto di giustizia continovarli, avendone i Testatori lasciati i fondi per la sodisfazione; ed il Concilio di Trento comandato, che siano conservati gli obblighi e legati pii di Messe.

In prova della ragionevolezza del suggerimento del Principe di ridurre ad un solenne Ufizio e Messa di *Requiem* mensuale tutti i Mortorj, ed Anniversarj, il Dottor Longinelli espose all'Assemblea diverse riflessioni. Citò sull'asserzione di Alvaro Pelagio il sentimento di S. Francesco, il quale soleva dire che una sola Messa riempie il Cielo e la Terra; riportò la

testimonianza del P. Girolamo Dandini, che ne'suoi Viaggj al Monte Libano asserisce l'uso costante di non celebrare che una sola Messa in ciascuna Chiesa; allegò la risposta del Papa Gregorio XIII. al Patriarca de' Maroniti, dal qual consultato sull' uso della moltiplice celebrazione di Messe per sodisfare ai lasciti dei benefattori, scrisse ad esso che una sola Messa detta in comune poteva essere applicata a molti; appoggiò il fatto insieme e la massima coll' autorità del Cardinal Bona, che riprende acremente i Teologi scolastici, che osavano opporsi ad una verità costante, quasi che la disciplina della Chiesa sia stata sempre su questo proposito quale si vede al presente; si riportò al *Cap.* 4. *de Ref.* del Concilio di Trento, che contemplando l'eccesso de' legati pii di Messe, rimette ai Vescovi ed ai Superiori dei Regolari il farne la riduzione, e ridurle a una commemorazione de' pii benefattori; avvertì finalmente la riforma fatta modernamente nella Chiesa di S. Lorenzo di Firenze degli innumerabili ufizj ed anniversarj ridotti ad un solo il mese nel tempo che vi presiedeva Monsig. Fabroni, attualmente Priore della Conventuale di Pisa.

Accordarono Monsig. Arcivescovo di

Pisa, e il Vescovo di Samminiato la convenienza delle riduzioni, limitandola però al caso di necessità, e quando i fondi lasciati per gli obblighi non siano sufficienti a sostenerne la sodisfazione. Di questo sentimento fu altresì l'Arcidiacono Falchi, uno de Regj Canonisti, che l'appoggiò al disposto del Concilio di Trento. Il Cav. Pariboni per altro avvertì che il Concilio di Trento insinua che in simili casi si abbia preferibilmente in veduta il culto e la gloria di Dio, e l'utilità della Chiesa; e Monsig. de' Vecchi soggiunse che i motivi contemplati dal Tridentino non si limitavano alla sola insufficienza de' fondi, che anche la moltiplicità degli obblighi unita alla difficoltà di sodisfarli era una ragione per diminuirli; che il numero di essi era oramai cresciuto in immenso, e divenuto superiore al numero corrispondente dei Preti; che egli ne attestava della Città di Siena, per la quale esso medesimo ne aveva fatto il calcolo, e la dimostrazione. Lo interruppe quì Monsignor Arcivescovo di quella Città asserendo che fatto esaminare da una Congregazione quel calcolo, era stato trovato insussistente; e l'Arcivescovo di Pisa, e i Vescovi di Arezzo, e di S. Sepolcro aggiunsero, che i Preti sono attualmente man-

canti di elemosine. Fu da Monsig. de' Vecchi sofferta moderatamente la mentita, riserbandosi a giustificare l'esposto con l'esibizione in Atti del suo calcolo; ma in quanto alla mancanza delle limosine, replicò che egli provava delle difficoltà a supporla, sapendo che molte se ne mandavano fuori di Stato. Il Vescovo d'Arezzo declinò questo fatto, dicendo che per l'avanti seguiva, ma che vi era stato provvisto coll'abolizione di questuare per il Purgatorio.

La questione della moltiplicità delle Messe in genere, aperse la via a discutere quella in particolare de' Mortorj. Il Dottore Longinelli anche su questo articolo parlò a lungo e sensatamente. Rilevò gli abusi scandalosi resultanti dall'eccessivo numero di Messe che si celebravano in una sola Chiesa, ed in un medesimo giorno, la simultaneità irritante e rumorosa delle medesime, la precipitazione dei Sacerdoti per dar luogo a quelli che stanno loro alle spalle, l'indecente tumulto nelle Sagrestie, le risse che insorgono per le preferenze; il prezzo che cala ed abbassa a misura della concorrenza maggiore o minore de' Preti. Disse che a tanti, e sì gravi disordini era necessario rimedia-

re; che si poteva prescrivere che nella Chiesa del Mortorio celebrassero soltanto i Sacerdoti incardinati alla medesima, che si poteva lasciare in libertà la pietà de' fedeli di ripartire il resto in altre Chiese, e che l' Arcivescovo di Firenze gli aveva egli stesso in altro tempo parlato di un somigliante regolamento. Approvò l' Arcivescovo di Firenze il progetto, asserendo che era stato suo pensiero di limitare al numero di 33. le Messe da celebrarsi nella Chiesa dove si facessero Mortorio, o Funerale, aggiunse che bisognava peraltro lasciare che i Nobili e i ricchi continovassero a fare i Mortorj ed i Funerali, perchè così le anime abbandonate, e che non hanno chi si ricordi di loro, godevano per quel mezzo il suffragio. Tutti gli altri Prelati conuennero della sussistenza degli abusi, e della necessità di porvi riparo. Quindi l' istesso Longinelli profittando di sì buone disposizioni proseguì il suo ragionamento estendendolo al lusso e alla sontuosità de' Funerali. Osservò che la savia legge funeraria avendo per qualche spazio di tempo contenuta la eccedente profusione ne' Mortorj, si era alla fine trovata la maniera di eluderla, sostituendovi i Funerali i più dispendiosi., Si

lasciano, egli disse, i Mortorj, o si fanno colla parsimonia prescritta dagli ordini veglianti, ed in capo a pochi giorni si spiega una pompa così straordinaria da gareggiare colla magnificenza de' Principi. Questo lusso che non è animato che dalla vanità, contrario alla modestia Cristiana, e che converte un atto di Religione, e di carità in un' ambizioso spettacolo, è stato sempre riprovato dalla Chiesa. San Carlo nel secondo Concilio di Milano stimò necessario di frenare questi eccessi, e prescrisse, che i Mortorj, ed i Funerali non superassero la respettiva condizione, e dignità della persona. La pratica di suffragare particolarmente i defonti nell' atto del loro passaggio viene dai più bei tempi della Chiesa. Se ne vedono le vestigia in Tertulliano ed in S. Agostino, e tutti i motivi concorrono a conservarla religiosamente. Ma il convertirla in una pomposa apparenza, per pascerne la vanità mondana, è un abuso tanto intollerabile, e tanto bisognoso di riparo, quanto è contrario allo spirito del Cristianesimo, e inutile al suffragio de' defunti.

Non ostante che il Vescovo di Pescia credesse intieramente riparato all' abuso colla Legge Funeraria, pure molti al-

tri de' Padri convennero pienamente delle osservazioni fatte dal Longinelli in tutta la loro estensione. Il Vescovo di Soana rilevò che secondo i sacri riti i Funerali non dovrebbero superare la pompa de' Mortorj. Il Vescovo di Arezzo fu di sentimento, che nei Sinodi Diogesani si prescrivesse la moderazione, e che vi si adottasse la massima di S. Carlo. Quello di S. Sepolcro ripetendo ciò che il Regio Teologo aveva stabilito rapporto alla pratica de' suffragj fino dai tempi di Tertulliano, e di S. Agostino, osservò un' altro abuso specialmente della Campagna dove i Preti si portano ai Funerali e agli Ufizj in abito indecente; e propose che s' insinuasse loro di ascoltare in tali occasioni le Confessioni Sacramentali, e farla così da Confessori straordinarj. I Vescovi di Chiusi, di Colle, e di Pistoia, opinarono che si conservasse il suffragio nell' occasione della morte, ma che si dovesse moderare la vana pampa, ed il lusso.

Il Vescovo di Pescia peraltro, a cui sembrava che si divagasse dalla proposizione del Principe, chiese che fosse risposto categoricamente all' Articolo. Entrarono perciò i Prelati, e i Teologi in discussione sopra gli errori popolari, che

corrono relativamente ai suffragj per i defunti, e la Comunione de' Santi. L' Arcivescovo di Pisa voleva rimettersene alle Pastorali già pubblicate in occasione delle nuove Compagnie di Carità, erette da S. A. R., e disse che si sarebbero fatti carico d' istruire i Popoli. Gli fu rappresentata dal Canonico Palmieri la necessità e la convenienza di fissare almeno poche massime fondamentali, sopra le quali costantemente si appoggiasse l' istruzione da farsi. Il Vescovo di Pistoia e Prato propose il decreto della Sessione 25. del Concilio di Trento, nel quale si contengono molti lumi su questa materia. Parve al Vescovo d'Arezzo opportunissima la proposizione, ed opinò che a confronto di quella disposizione Conciliare dovesse esaminarsi e riformarsi tutto quello che potesse avere apparenza di novità. Niuno disconvenne dal rimettersi al Concilio di Trento, e dalla necessità d' istruire i fedeli dai quali la vera intelligenza dell' articolo della Comunione de' Santi è o totalmente ignorata, o sfigurata prodigiosamente.

La falsa opinione della precisa applicazione de' suffragj, e specialmente del Sagrifizio della Messa a piacere dell' inten-

zione del Suffragante, e del Celebrante, che si crede di poter comprare a prezzo sotto lo specioso titolo di limosina, supera incomparabilmente la debole impressione dell' idea, che sia Iddio il libero dispensatore delle sue misericordie. Infiniti pregiudizj autorizzati disgraziatamente dall' avidità, concorrono a corroborare le false nozioni dei semplici devoti. I privilegi personali e locali profusi con tanta abbondanza da chi meno lo dovrebbe, sono appunto di quelli abusi che confermano il popolo nell' errore, e che dal Concilio di Trento si vogliono espressamente proibiti, come scandolo ai fedeli, superstiziosi, falsi, ed interessati. Se il Sagrifizio della Messa ritrae il suo immenso valore dall' opera della Redenzione fatta da Gesù Cristo; qual ragione può determinarlo a una certa Anima, e ad una certa efficacia perchè sia celebrato da una persona, o a un' Altare piuttosto che a un' altro? Eppure questa determinazione si crede in virtù degli Altari Gregoriani, e privilegiati. Tale error grossolano è concatenato con altri infiniti sopra l'Indulgenze. Questa grazia della Chiesa, che non è altro che la moderazione di una parte delle penitenze canoniche, e che non si accorda-

va che al fervore straordinario de' penitenti, o alla impossibilità di eseguirle completamente, passa adesso per una remissione di peccati. E' universale la falsa opinione che uno che passi all'altra vita coll'acquisto di un' Indulgenza plenaria nulla più gli rimanga ad espiare, e voli direttamente alla gloria eterna. Con queste idee, e con le esorbitanti della potestà del Papa su questo, e sull'altro mondo, non si è esitato a spargere, che anche le Anime de' trapassati sono suscettibili d'Indulgenza. Esse lo sono quanto uno spirito può esser sottoposto ai digiuni, alle umiliazioni, che formavano le prove di conversione e di pena degli antichi penitenti. Pure queste incoerenze non si conoscono, perchè s'ignorano i principj fondamentali della Religione che si professa. Non si vuole illuminarsi, perchè si ha fino scrupolo a permettersi di riflettervi sopra. La sola moltiplicità di questi privilegi potrebbe esser un' argomento sensibile della loro falsità anche per le persone idiote. Se fosse vera la liberazione di un' Anima per ogni Messa personalmente o localmente privilegiata, il Purgatorio dovrebbe esser sempre vuoto, e restarne anche molte in credito. In ogni Chiesa Parrocchiale per indulto

di Clemente XIII. l'Altar maggiore è privilegiato; uno simile ve ne è costantemente in ogni Chiesa di Regolari che abbia sette Altari. In qualunque altra almeno per qualche giorno della settimana vi è il privilegio. Moltissimi sono i Sacerdoti che l'hanno personalmente. A calcolo fatto sono delle centinaia le Messe privilegiate di ogni giorno nella sola Città e Diogesi di Firenze. Esseno sorpassano per conseguenza di gran lunga il numero delle persone che muoiono giornalmente. L'istesso è proporzionatamente in tutto il resto dell' Orbe Cattolico.

La sostanza di questo ragionamento fu esposta da Monsig. de' Vecchi, e implorata la pietà e la Religione dell'assemblea a porre riparo agli abusi. Niuno ne disconvenne, e singolarmente gli Arcivescovi di Firenze e di Pisa confermarono anche coll' autorità di S. Agostino la necessità di istruire i popoli sulla dottrina della Comunione de' Santi. Ilario C[illegible]apiquadri, uno de Consultori d[illegible]del Vescovo di Samminiato si alzò a[illegible]allora, e narrò che essendo la ma[illegible]na precedente in Prato, vi aveva [illegible] osservato nella Chiesa di S. Vincenzio una iscrizione in marmo, nella quale si diceva che Benedetto XIV. aveva con-

cefsa la liberazione di un' Anima per ogni Mefsa che fosse celebrata all' Altare ivi contiguo. O dicefse ciò per zelo, o per porre in contradizione Monfig. Vefcovo di Pistoia e Prato, che aveva convenuto del ragionamento di Monfig. de'Vecchi, il Prelato altro non rifpofe che con un ringraziamento dell' avvifo, e la promeffa di rimediarvi. Si vedrà in feguito come quefta gita, e quefto incidente fu fecondo dei più difguftofi avvenimenti.

Intanto l' Affemblea s'incamminò alla rifoluzione dell' Articolo. Fu dettata una propofizione concepita dall' Arcivefcovo di Firenze, e dal Vefcovo del Borgo S. Sepolcro, nella quale rimettendofi al *Cap. 4. de Ref.* della Seffione 25. del Concilio di Trento, fi veniva ad accennare la riduzione degli obblighi. Voleva l' Arcivefcovo di Pifa che vi fi aggiugneffe; *salvi fempre i diritti de' Patroni*; forse perchè la riduzione poteva cadere anche fopra Benefizj di Patronato privato. Il Vefcovo di Piftoia e Prato fi oppofe a quest'aggiunta, e il Cav. Paribeni ripetè che il Concilio dava ai Vefcovi facoltà di ridurre gli obblighi, fecondo quello che foffe efpediente alla gloria di Dio, e all'utilità della Chiefa. Si conclufe adunque di

mandare in giro la proposizione conforme pienamente all' Articolo di S. A. R. perchè ogni Prelato dicesse sopra di essa il suo sentimento. Fu essa così concepita. *Se la Venerabile Assemblea crede che convenga che in ogni Chiesa Curata, ed in ogni Chiesa di Regolari celebrandovisi in ogni mese una Messa di Requiem per tutti i defunti, debbano restare proibiti tutti i Mortorj ed Anniversarj particolari, colla libertà peraltro a ciascheduno di far celebrare quel numero di Messe piane che vorrà*. Il Vescovo di S. Sepolcro, di Volterra, di Samminiato, e di Massa risposero che non lo credevano conveniente. I Vescovi di Pistoia e Prato, e di Colle risposero di crederlo conveniente, lasciando però sussistere la costumanza de' suffragj *in die obitus*, e rimettendosi al disposto del Concilio di Trento. Anche i Vescovi di Soana e di Chiusi si riportarono al Concilio, fermo stante il suffragio particolare del Mortorio. La risposta di tutti gli altri Prelati fu pressochè conforme. Dissero tutti: *Che istruiti bene i Popoli sull' Articolo della Comunione de' Santi, e tolti gli abusi, che potessero essersi introdotti a forma di quanto prescrive il Concilio di Trento non convenga togliere la pratica de' Mortorj, ed Anniversarj, che riconosce l' origine da' primi*

secoli della Chiesa. Il parere che aveva mandato in scritto il Vescovo di Grosseto, non differiva anch'esso gran fatto. Sopra i suffragj dei Defunti, e sulla Comunione de' Santi diceva doversi istruire il popolo in conformità de' principj del Catechismo Romano, affine di ben condurlo alle pratiche più utili e più ragionevoli. Rapporto ai Mortorj ed Anniversarj opinava che dovessero lasciarsi sussistere, senza disapprovare l' Ufizio e Messa mensuale proposta nell' Articolo.

Venne in seguito l'esame dell' Articolo XXX. che è del seguenre tenore:

Continovandosi dal Governo ad avere tutta la premura, perchè i Parochi siano sufficientemente provveduti con gli assegnamenti che perverranno nei Patrimoni Ecclesiastici, come anche dai respettivi Patroni, converrebbe che i Vescovi secondassero per parte loro questo importante oggetto con quei mezzi che da essi dipendono, perchè i Parochi siano provveduti del sufficiente numero di Cappellani in servizio del popolo, e siano tutti provvisti in modo da poter vivere, e non fossero più nella necessità di ricorrere ai Popolani, o d' introdurre o continovare feste, piccole divozioni, Uffizj, nè di avvilire il ministero in altra forma. E converrebbe per quanto può combinarsi

colla situazione delle fabbriche attuali, o con quell' aumento di esso che possa farsi con gli assegnamenti che si hanno, o possono avere, procurassero la più giusta e comoda distribuzione del popolo a ciascuna Cura.

L' Assemblea non si trattenne su questo Articolo, che in giusti elogj alle massime in esso contenute, e alle provvidenze ivi designate. Quali fossero i di lei sentimenti si vedono espressi nella risposta che vi fu data. *Tutti i Vescovi si dichiararono, che si faranno un dovere per quanto da loro dipende di procurare che i Parochi e i Cappellani della loro Diogesi abbino un conveniente assegnamento per la loro sussistenza, e di fare ove non sia già stata eseguita ed approvata da S. A. R. una più giusta e comoda distribuzione del popolo nelle Parrocchie.* Il parere del Vescovo di Grosseto tributava simili elogj alla proposizione di provvedere i sacri Ministri; e rapporto alla miglior distribuzione delle Cure, diceva che nella sua Diogesi non ve ne era il bisogno.

Si passò al seguente XXXI. Articolo: *Quando i Vescovi siano persuasi che i Beni consacrati al Divin culto siano principalmente obbligati a quelli che per dovere del proprio ministero devono istruire il popolo nella*

Religione, ed amministrarli i Sagramenti; troveranno più facilmente nella loro Diogesi i mezzi, con i quali soccorrere al bisogno de' Parochi, ed avere questi il più che umanamente possa sperarsi abili e adatti a sì importante ufizio.

Non erano i Vescovi tutti persuasi che i beni consacrati al Divin culto fossero in primo luogo obbligati generalmente alla sussistenza de' Ministri. I Vescovi di S. Sepolcro e di Volterra inciamparono in quella parola *principalmente*, quasi offendesse la destinazione diversa di alcuni fondi. *Non è vero*, diceva quello di S. Sepolcro, *che i Beni della Chiesa siano tutti indistintamente destinati al mantenimento de' Parochi: hanno alcuni lasciti direttamente in vista il culto Divino, indipendentemente dal Ministro*. In prova della sua asserzione riportò l'esempio di fondi lasciati per pagare un' Organista, per accender lampade, e altri simili. Il Vescovo però di Pistoia unitamente con Monsig. de' Vecchi si opposero a questa distinzione, e convinsero il Vescovo di Borgo S. Sepolcro che nel caso di bisogno era preferebile la sussistenza del Ministro alle lampade, e al suono dell' organo, quanto il servizio spirituale del popolo era più interessante de' lumi.

Cionoſtante la maggior parte de' Padri inſiſtè che il termine *principalmente* foſſe eſcluſo, confeſſando però che il mantenimento de' Parochi ſia preferibile a qualunque altro oggetto. Fu ſu queſto principio diſteſa la propoſizione in riſpoſta all' Articolo ne' ſeguenti termini: *Si dichiarano i Veſcovi che ſono perſuaſi, che i primi a meritare di eſſer ſoccorſi ſono i Parochi; e perciò hanno avuta ed avranno la cura, che vengano provveduti. Sono altresì perſuaſi che i Beni conſacrati al culto di Dio devono anche ſervire a queſto buon fine, ſalvi però ſempre i diritti, dei terzi, e de' Patroni laici*. Alla lettura della propoſizione reſtarono ſorpreſi diverſi Prelati dell' ultima clauſula, di cui non ſapevano conoſcere l' opportunità nè la mira. Monſig. de' Vecchi ripetè, che egli non ſapeva conoſcere diritto nei Beni Eccleſiaſtici, che non foſſe ſubordinato alla utilità della Chieſa, e al buon ordine della diſciplina Gli riſpoſe l' Avvocato Lampredi, che la ſua propoſizione roveſciava da capo a fondo tutta la Giuriſprudenza Civile e Canonica; che la ſola ſomma poteſtà del Principe aveva facoltà di variare le diſpoſizioni de' privati quando lo eſigeſſe la pubblica utilità; ma non lo faceva ſenza indennizzare chi ci avea

intereſſe; e che il Sovrano aveva riſpettati in ogni occaſione i diritti, le condizioni che potevano eſſere appoſte nei pii legati. „ La giuriſprudenza Canonica, replicò il Dottor Longinelli, il diritto Divino e Naturale vogliono anzi che la ſuſſiſtenza del Miniſtro ſia antepoſta a qualunque altro oggetto. S. Paolo lo preſcrive apertamente; e la Chieſa, che non potrebbe allontanarſi da queſte regole ſacroſante, prescrive che i popoli ſiano obbligati a dare la Congrua a un Paroco che ne foſſe mancante. „ Per non dilungarſi inutilmente nella riaſſunzione di queſta controverſia, già in altre occaſioni agitata, ſi mandò in giro la propoſizione ne' termini ſopra eſpoſti, eſſendo ciaſcun Veſcovo in libertà di riſpondervi come aveſſe creduto. La maggior parte de' Padri vi ſuppoſe baſtantemente ſalvata la maſſima della preferenza del diritto dei Miniſtri al neceſſario ſoſtentamento ſopra ai Beni Eccleſiaſtici, e perciò l'approvò senza altra modificazione. I Veſcovi poi di Chiuſi, di Piſtoia, e di Colle per non impegnarſi in equivoci, approvarono ſemplicemente l' Articolo di S. A. R.

Gli Articoli XXXII. e XXXIII. ſiccome fra di loro perfettamente analoghi,

furono compresi sotto un solo esame, ed una sola deliberazione. Erano essi del seguente tenore.

A un Paroco è necessario, oltre la santità de' costumi e sana dottrina, una somma prudenza, conoscenza e pratica del mondo, e degli uomini, un disinteresse, un vero spirito di carità, ed amore del prossimo. Il Paroco per esser utile, deve sapersi far rispettare, stimare, ed amare; lontano da tutte le brighe, parzialità, e conversazioni, inspecie tra' Popolani: Deve applicarsi a studiare e conoscere il suo Popolo a fondo; e benchè debba per quanto è possibile evitare d' internarsi nelle cose domestiche delle famiglie, quando non è specialmente pregato, deve esser pronto però ad ogni momento ad interporsi all' accomodamento delle dissenzioni che potessere esservi, subito che ne venga ricercato,

Un buon Paroco previene nel suo Popolo moltissimi delitti, disordini e inconvenienti, i quali non prevenuti a tempo, ne producono de' maggiori, e non si possono più rimediare.

Alieno da qualunque negoziazione o veduta d' interesse, deve avere unicamante in mira l' istruzione del suo Popolo, astenersi dall' allontanarsi dal medesimo per andare ad altre feste, Ville ec. in specie nei

giorni di festa. Deve avere specialmente a cuore l'istruzione del suo popolo nella vera, e soda Morale, in specie della gioventù, e di ragazzi; di procurare l'unione e la pace nelle famiglie tra i parenti; di prevenire tutta l'animosità e dissenzioni colle sue ammonizioni; di procurare d'illuminare il Popolo sulla vera divozione, levandoli tutte le devozioni superstiziose che potesse avere; di non ammettere ai Sacramenti chi non è sufficientemente istruito, e di non benedire i Matrimonj quando non sia sicuro che le parti contraenti sieno sufficientemente e convenientemente instruite ne' veri doveri della Religione, e dello stato che abbracciano, e di esser esattissimo nell'assistenza dei malati, e moribondi.

Tutte le doti di un ottimo Paroco si trovano riunite in queste poche linee. Sarebbe assicurata la felicità della Chiesa e dello Stato se i Parochi tutti conformassero esattamente la loro condotta a queste auree massime. I Vescovi della Toscana, che ne conoscevano il pregio, non poterono non approvarle e commendarle altamente. Le acclamazioni furono universali, come sarebbe stata uniforme pienamente la risoluzione, se l'ascrivere fra i doveri del Paroco quello di illuminare il

popolo, e togliergli le divozioni fuperfti-ziofe non aveffe fatto inforgere qualche difficoltà. Alcuni dei Prelati, e principalmente l' Arcivefcovo di Firenze, opinarono che quefto incarico fosse fuperiore alle loro facoltà, e che doveffero in ciò dipendere intieramente dagli ordini del Vefcovo. Il Vefcovo di Piftoia e Prato al quale non pareva credibile che l' impegno della pluralità contro i diritti del second' Ordine, poteffe mai eftenderfi fino a contraftarli il dovere d' iftruire il popolo fopra gli errori, e torglierli il fomento delle fuperftizioni, fi moftrò forte maravigliato della claufula che fi proponeva di inferire nella rifpofta ai due Articoli. „ Non è ella, ei diceva, una parte essenziale dell' iftruzione quella dell' ammonire il popolo a guardarfi dalle divozioni fuperftiziose? Non ha egli il Paroco egualmente l' incarico d' inftruire il fuo gregge fulla bontà e fulla malizia dell' azioni, fulla verità della Religione, fugli errori che vi fono oppofti, fulla purità e fopra i difetti del culto? A che fi ridurrebbero i fuoi doveri, e come potrebbe efeguirli, fe degli errori e delle materialità che commaculano la pietà de' fedeli non gli fosse permesso aprir bocca, e

se ne facesse una nuova specie di riserva? Non bisogna presumer tanto de' Vescovi, e tanto avvilire il carattere dei Parochi loro Cooperatori. Può un Vescovo essere bastantamente ignorante per non credere superstiziose certe devozioni che realmente lo sono; può esser distratto e trascurato, ed in questi casi dovrebbe lasciare il Paroco d'instruire il suo popolo, dovrebbe lasciar correre il male piuttosto che ledere la delicata sensibilità della supremazìa Episcopale, o sivvero aspettare un rimedio forse troppo tardo al bisogno? Ah come in queste massime male io ravviso quella umiltà Episcopale che si voleva far valutare allorchè trattavasi della riassunzione de' proprj doveri contro le usurpazioni di Roma. Noi siamo vili conigli con una potenza che ci opprime, e che c'impedisce il pieno esercizio del ministero confidatoci da Gesù Cristo; ed abbiamo un coraggio di leone co' nostri Cooperatori perchè sono più deboli di noi. Io non sono nemico della legittima subordinazione; intendo però di rispettare ciascuno nel grado suo, in quel grado che è stabilito da Dio stesso per il miglior governo della Chiesa. Personalmente mi reputo circondato d' infermità, senza però credermi

permesso di tradire i doveri, e le prerogative del carattere che indegnamente mi riveste. Altrettanto desidero che pensino e facciano i miei inferiori, e ve li ecciterò io stesso, finchè il Signore si compiacerà di lasciarmi al governo della mia Diogesi. Sò che m' incombe il dovere d' invigilare sulla loro condotta; e se alcuno di essi non corrispondesse al ministero del quale è onorato, io non lascerei di richiamarvelo. Non credo però di poterne impedir loro l' esercizio, finchè non se ne rendano incorrigibilmente indegni. L' istruzione de' respettivi popoli è di loro competenza. Essa si estende egualmente ad insegnare la verità, che a distogliere dagli errori. Se qualche superstizione, o qualche abuso inveterato merita per estirparlo dei riguardi delicati, la prudenza richiederà che essi dipendano anche dal consiglio del loro superiore. Sarebbe in questi casi una temerità, se si comportassero a capriccio. Io mi farò sempre un dovere di esigere la legittima subordinazione, ma mi farò insieme uno scrupolo d' invadere il diritto, o per dir meglio l' incarico che è essenzialmente unito colla natura del loro ministero. „

Non fu precisamente contradetto que-

ſto ragionamento, ma fu bensì oſſervato dall' Arciveſcovo di Piſa, che ſe ſi laſciavano i Parochi in una totale libertà, ſarebbe ſtato un Seminario di liti, e di contraſti fra eſſi ed il Veſcovo, il quale non gli avrebbe potuti reprimere, ſe talvolta sbagliaſſero o per ignoranza o per indiſcretezza. A queſto giuſto rifleſſo credè il Veſcovo di Piſtoia e Prato che foſſe baſtantemente provviſto, quando ſi limitaſſe l'abolizione delle divòzioni ſuperſtizioſe *colla legittima ſubordinazione al Veſcovo*. La maggior parte de' Prelati non crederono queſta clauſula correttiva a ſufficienza. Si rilaſciò in giro la ſeguente propoſizione. „ *I Veſcovi hanno inſinuato e continoveranno a inſinuare ai loro Parochi le maſſime contenute nei due preſenti Articoli; fermo ſtante che i Parochi rapporto alle divozioni ſuperſtizioſe, qualora vi ſiano, debbano interamente dipendere dagli ordini del reſpettivo Veſcovo* „. La pluralità ne convenne pienamente; ed i Veſcovi di Chiuſi, di Colle, e di Piſtoia ne convennero anch' eſſi, mutando ſoltanto *la dipendenza totale*, nella *legittima ſubordinazione*.

„ *Dovranno i Parochi, diceva l' Articolo XXXIV. tenere le loro adunanze regolari per lo ſcioglimento dei caſi di Morale, e*

trasmetterli ne' tempi che ſaranno loro preſcritti da Veſcovi, e ſarebbe opportuno che alle loro adunanze oltre i Parochi, Cappellani Curati, e Sacerdoti ſemplici, interveniſſero tutti i Sacerdoti delle Cure e del Piviere, e che ogni anno ſi faceſſero stampare le riſoluzioni approvate di detti caſi.„

Per eſaurire tutti gli ottimi effetti, che potevano derivare da queſto Articolo, non mancò altro che fiſſare anche il piano, ed il metodo delle Conferenze Eccleſiaſtiche. Ciò ſarebbe ſtato un altro grado per giungere all' uniformità della dottrina. Di queſto non fu parlato in Aſſemblea, quantunque nei Calendarj delle Diogeſi della Toscana ſi cominciaſſe a vederne dei molto buoni che ſi allontanavano dalle ſtudiate metafiſiche avventure di Caio e di Berta, e che potevano ſervire di modello. In tutto il rimanente i Veſcovi convennero, fino a decidere, che ſi doveſſero chiamare alle conferenze anche i Regolari, *ſenza riguardo ai preteſi loro privilegj*. Solo nacque una breve diſcuſſione ſe rapporto ad eſſi ſi doveſſe uſare l' eſpreſſione d' *invitarli*, *chiamarli o obbligarli*. Il Veſcovo di Piſtoia fu per quella di *chiamarli*, come più preciſa della prima, e meno aſpra dell' ultima. Tutti ſi trovarono d'

accordo, e così fu convenuta la risposta all' Articolo: *Si lusingano i Vescovi di aver fatto osservare quanto si contiene nel presente Articolo, e si daranno tutta la premura per la continovazione, chiamandovi anche i Regolari. E per rapporto al pubblicare colle stampe le decisioni de' casi fatte da Parochi, e Confessori, credendo conveniente che si continovi ove è l'uso, senza stabilirne una regola generale in tutte le Diogesi*. Se fosse stato avvertito a fissare la regola di stampare le decisioni, sarebbe stato un altro mezzo assai efficace per l' uniformità della dottrina, e per conoscere lo stato di ciascuna Diogesi della Toscana.

L' Articolo XXXV. diceva;

Converrebbe rinnovare gli ordini proibenti ai Parochi di assentarsi dalla Cura, e specialmente in Campagna nelle feste di precetto, senza ammetterli veruna scusa, e molto meno di andare alle Feste, Tornate, Mortorj, ed Uffizj dell' altre Chiese.

L' ottima risoluzione fatta dai Padri su questo Articolo sviluppò gloriosamente quali fossero state le loro vere vedute sopra diversi altri, che potevano comparire di qualche equivoco. Egli era strettamente collegato colle frequenti esposizioni del SS. Sagramento, colla sontuosità de' Mor-

torj, e de' Funerali, colla moltiplicità delle Messe, colla vana pompa delle feste, colla facilità dell'uso degli Oratorj. Simili funzioni, e costumanze non si sostengono, specialmente in campagna, se non col concorso de' Parochi, e de' Cappellani Curati. L'Assemblea diede alla radice proibendo ai Parochi l'abbandonare le loro Chiese, e per conseguenza togliendo loro la maniera d'intervenirvi. Essa se ne espresse nei termini più efficaci colla seguente risposta, unitamente concordata e applaudita: *Convenne la Venerabile Assemblea che tutti i Vescovi rinnovino nelle loro Diogesi gli ordini contenuti nel presente Articolo, relativi alla continova residenza de' Parochi, e che non ammettino gli stessi Vescovi nessuna scusa su questo importante oggetto, senza una vera necessità.*

Non meno lodevole fu la risoluzione dell' Articolo XXXVI. concepito in questi termini.

Mentre il Governo è nella disposizione di restituire alle Cure i beni che gli sono stati tolti per l' Abbazìe, Canonicati, e Benefizj fondati sopra le medesime, gradirà che i Vescovi secondino per parte loro questa massima o sopprimendo, o facendo servire al miglior sostentamento, o alla migliore assistenza delle

Cure, i Canonicati e Benefizj di loro collazione. E provveduti che fossero a sufficienza i Parochi converrebbe proibirli la percezione delle Decime che gli rende odiosi; e la percezione di tutti i diritti di Stola, e di ogni altro incerto di Chiesa, dai quali si rende avvilito il suo ministero.

L'Assemblea distinse quest' Articolo in tre capi: La reintegrazione delle Parrocchie nei beni di cui erano state spogliate per formarne Canonicati, Abbazìe, e semplici benefizj; l'esazione delle Decime; e i così detti diritti di Stola o siano incerti, o corpo di Chiesa.

Sono effetti delle gigantesche idee sulla potestà Papale l'innumerabili ammensazioni de' beni delle Parrocchie convertiti in Canonicati, in semplici Benefizj, in patrimonj di Regolarj. Quello che senza sciogliere il primario legame della Società non si crede permesso la suprema Potestà civile neppure ne' Governi i più dispotici, di attentare cioè, sulla proprietà de' particolari, e di considerarsi la proprietaria dei beni de' Cittadini, per disporne a suo talento; hanno avuto il coraggio di attribuirselo i Papi sopra tutti indistintamente i beni Ecclesiastici, de' quali si sono comportati come padroni assoluti, in quella guisa che

ogni uomo libero è padrone di un fondo che abbia comprato. Su questo principio egualmente ingiusto e distruttivo, le Parrocchie più pingui coll'autorità di una Bolla o di Breve, sono state spogliate de' patrimonj lasciati loro dalla pietà de' fedeli, o costituiti da' Popoli stessi, e ne sono state investite o delle famiglie predilette, o degli Ordini Regolari per goderli nell'ozio di una vita altrettanto agiata quanto inutile ai veri vantaggi della Società. I poveri che avevano diritto di essere sussidiati con questi beni quando erano nelle mani de' loro Parochi, non solo sono rimasti defraudati delle loro giuste speranze, ma hanno anzi dovuto supplire alle indigenze de' Parochi stessi, o col pagamento delle Decime, o con altre impercettibili tasse di pii artifizj, sull'invenzione de' quali il bisogno, e la necessità ha reso i Preti prodigiosamente fecondi e industriosi. Tutte le Chiese che si dicono ammensate, e dipendono da pingui Benefizj, da Canonicati, da Commende, da Capitoli, da Corpi Regolari dell'uno, e dell'altro sesso, sono quelle che hanno subìto sì fatti spogli e depauperazioni. Se sono state lasciate sussistere a carico di chi è succeduto ne' beni, l'assegnamento il più ristretto, calcolato sopra le limosine della

Messa, sopra i prodotti delle festicciole, sopra le tasse di Stola, vi ha collocato un meschino Prete mercenario, amovibile ad ogni cenno del superbo e pingue possessore del patrimonio della Chiesa, presso del quale doveva essere costantemente un motivo di remozione qualunque lagnanza sulla modicità della Congrua. I Parochi ridotti dalla miseria all' avvilimento, ed in continovo pericolo di esser cacciati via, non dovevano avere di Paroco che il nudo nome, e niuna delle qualità caratteristiche; non attività, non fermezza, non attaccamento al Popolo, che eran pronti ad abbandonare subito che si presentasse loro un miglior partito. Molti di questi disordini erano stati già riparati dalla provvidenza del Principe, che aveva già fissate congrue costantemente più decenti, e più giuste, e ridotti questi Parochi inamovibili. Nella determinazione di passare più avanti, e di ravvicinare le cose alla giusta equazione, egli desiderava di esser secondato da'Vescovi, conforme se n' esprime nel primo paragrafo di quest' Articolo. Queste provvidenze, dirette alla comoda sussistenza degli Operai Evangelici, toglievano l' unico motivo che poteva legittimare la percezione delle Decime, e dei diritti di Sto-

la, che è il bisogno. La soppressione di queste tasse ne era dunque una conseguenza inevitabile. Prescindendo dall' indecenza resultante dal costituire il Paroco l' esattore sopra il suo Popolo, e che l' avidità poteva rendere anche più ributtante, era conforme alla giustizia che provviste le Chiese cessassero le tasse, come ne cessava il titolo. Rapporto alle Decime, le aveva già il Governo soppresse dopo la morte degli attuali possessori, e tolta anche per questo residuo di tempo l' odiosità dell' esazione, ordinandone il pagamento alle respettive Comunità. L' Assemblea de' Vescovi della Toscana riconobbe la rettitudine delle vedute del Principe, ed approvò intieramente le massime contenute in quest' Articolo. Sul primo capo ristringendosi a ciò che dipendeva da lei, si espresse: *Che quando accaderanno vacanze di Benefizj, e Canonicati di libera collazione, i Vescovi faranno a S. A. R. quelle proposizioni, che crederanno più convenienti al bene delle loro respettive Diocesi.*

Rapporto alla estinzione delle Decime fu risposto: *Esservi già stato provveduto dalla Legge Sovrana.*

E finalmente sulla soppressione de' diritti di Stola si concluse: *Che i Vescovi cre-*

dono opportuno e conveniente di abolirli affatto ſubitochè abbino il modo d' indennizzare i Parochi: Sopra di che ciaſcun di loro avrebbe fatto a ſuo tempo e luogo a S. A. R. quelle propoſizioni che ſembreranno più convenienti.

L'attività con cui in queſta mattina erano ſtati diſcuſſi, e riſoluti rapidamente gli Articoli, dava ſperanza di una progreſſione aſſai maggiore. Reſtava anche un' ora di tempo ad avanzare cammino. Ma eſſendo ſopraggiunto un' incomodo di ſalute ai Veſcovi di Volterra, e di S. Sepolcro che non permeſſe loro di più trattenerſi, ſi ebbe riguardo alla loro partenza, e ſi ſciolſe la Seſſione.

SESSIONE DUODECIMA

18. *Maggio* 1787.

NON ancor rifiabilito dal suo incomodo il Vescovo di Volterra, mancò a quest' Adunanza, alla quale tutti gli altri intervennero. Ci spedì per altro i suoi Consultori, e da quali fu presentata una carta in di lui nome, che dichiarava come egli nelle risoluzioni di questa mattina intendeva rimettersi al voto che avrebbe dato l' Arcivescovo di Pisa. L' aderire al sentimento di un' altro senza essere stato presente alla discussione ed esame delle materie, parve un modo difettoso ed irregolare ad una parte dell' Assemblea. Dissero i Vescovi di Colle e di Soana, che si dovesse tenere l' istesso sistema praticato col Vescovo di Grosseto, quando era stato assente, e che aveva sottoscritto il Protocollo nell' Adunanza susseguente, dopo avere ascoltata la lettura degli Atti. Di questo sentimento era an-

che il Vescovo di Arezzo, quantunque non disapprovasse intieramente il dar corso alla dichiarazione. Osservò l'Arcivescovo di Pisa che la regola di firmare il Protocollo nella successiva Sessione poteva avere luogo quando la mancanza fosse di una sola volta; ma se trattavasi di più Adunanze consecutive non vi era altro compenso che mandare il Protocollo al Vescovo impedito, perchè vi apponesse il suo voto. La firma del Vescovo assente fu notata come non Canonica dall' Arcidiacono Falchi, e dal Canonico Palmieri, i quali proposero la deputazione di un Procuratore con facoltà di portare il sentimento del committente, e di sottoscrivere in suo nome. All' Avvocato Lampredi che con una sottile distinzione ci si volle opporre, e che negò l'uso di ammettere Deputati ai Concilj, fu risposto che non vi era per avventura un Concilio solo, dove non si vedesse la firma di qualche Procuratore, e che egli stesso nell' impugnare il voto decisivo de' Preti aveva con questo disimpegno declinata la prova delle sottoscrizioni de' medesimi. Il Vescovo di Pistoia e Prato considerando l'Assemblea come un privato Consiglio del Principe, propose d'interpellare S. A. R.

o rimettere la decisione di questo incidente al Commissario Regio. Questi negò di decidere, perchè non aveva alcuna istruzione sù tal proposito. Fu peraltro considerato esser necessario il fissare uno stabile regolamento, che fosse coerente alla forma Canonica tantopiù che l' istesso metodo doveva osservarsi nel Sinodo Nazionale. Fatta all' Assemblea la proposizione di diversi metodi, i Padri abbracciarono il più Canonico, risolvendo che chi per legittimo impedimento non potrà intervenire alle Sessioni, debba deputare in sua vece un Procuratore munito di special mandato per discurrere, votare e sottoscrivere. Questa determinazione decise anche dell' istanza fatta dal Vescovo di Grosseto per deputare i suoi due Consultori Frullani e Nenci per Procuratori alle Sessioni, alle quali l' inferma sua salute non gli permettesse d' intervenire. La dichiarazione del Vescovo di Volterra, e l' istanza di quel di Grosseto furono allegate agli Atti sotto il Num. 35., e 36., ed al Num. 37. vi fu inserita un' altra istanza di quest' ultimo Prelato, che chiese ed ottenne di unire il suo voto sopra i rimanenti Articoli discussi nella Sessione precedente, a quello che

aveva dato l' Arcivescovo di Siena, come suo Metropolitano.

L'Articolo XXXVII. che era il primo di questa mattina, è concepito ne' seguenti termini. *Sarebbe desiderabile che i Vescovi avessero premura per la decenza delle Chiese, e delle sacre funzioni col togliere nel tempo stesso dalle medesime tutta quella pompa superflua, che non le rende nè più rispettabili nè più devote. In conseguenza di ciò in tutte le cure di Campagna potrebbe convenire di non lasciarvi che un solo Altare, ove non sia che un Crocifisso, e al più il quadro del Santo titolare, e forse un quadro rappresentante la Santissima Vergine, con che si tolga l' uso di tenere coperte ordinariamente l' Immagini o del Crocifisso o della SS. Vergine, il che altro non ispira che superstizione.*„

„ *Converrebbe parimente che fossero tolte dalle Chiese tutte le tavolette e voti delle grazie e miracoli.*

„ *Converrebbe parimente che vi fossero tolti tutti i quadri e pitture meno decenti.*

„ *Dovrebbero pure i Vescovi per onore delle Chiese e della Religione essere impegnati per l' osservanza degli ordini proibenti ogni sorta di questua nelle Chiese, o in occasione di Predica, o di Esposizione, e per qualunque titolo, ed eccezione di quella che*

si faccia alla porta in benefizio de' poveri.

„ *In occasione dell' Esposizione del SS., Quarantore, ed Esposizione del S. Sepolcro potrebbe essere prescritto che non vi fosse un numero maggiore di 24. lumi, nè minore di 16., e per qualunque altra festa non si potesse eccedere il numero di 12. lumi, tolta in qualunque caso ogni pompa di paratura, di musiche, di distribuzione di sonetti, di spari ec.* „

Il primo paragrafo del presente Articolo parve ai Vescovi tanto conforme all' Articolo XXVII. che se ne rimessero alla deliberazione fatta sopra di quello, per cui era stato determinato che nelle sacre funzioni dovessero i Vescovi invigilare che fosse conservata la decenza, ed escluso il lusso e vanità superflua.

L' unità dell' Altare proposta per le Chiese di Campagna fu motivo di un lungo contrasto. L' Arcivescovo di Pisa chiese il sentimento de' Teologi Regj, fra' quali parlò a lungo il Dott. Longinelli. Distinse egli in primo luogo il costume della Chiesa Orientale, da quella dell' Occidente, e disse che nella prima l' uso costante fino ai tempi nostri era stato ed era che dentro la Chiesa ci fosse un solo Altare, e gli altri al di fuori di essa, co-

me si vede costumare dai Certosini. In secondo luogo distinse nella Chiesa Occidentale l'antica dalla moderna disciplina, asserendo che anch'essa per lungo corso di secoli aveva conservato generalmente l'uso di un solo Altare, nè si erano essi moltiplicati se non in proporzione della moltiplicazione eccedente dei Preti. In prova della sua asserzione allegò molte autorità. Riportò un testo del Lambertini, che dice espressamente che l'antichità non aveva nelle Chiese che un solo Altare, autorizzandosi colle testimonianze di S. Ignazio, di S. Ireneo, di Tertulliano, di S. Cipriano, e di S. Girolamo. Lo Storico Eusebio chiama sempre l' Altare Unigeno. S. Ottato Milevitano nell' opera sullo scisma dei Donatisti rammenta un solo Altare. Cristiano Lupo nei commenti ai decreti di Alessandro II. asserisce sulla testimonianza di S. Agostino essere stata universale, o almeno comune la costumanza di un solo Altare in tutte le Basiliche dell'Affrica. Il Venerabile Beda narrando la combustione di una Chiesa dell' Inghilterra fatta dai Gentili, racconta che il solo Altare restò illeso perchè era di pietra. Il Cardinale Bona attribuisce la pluralità degli Altari al raffreddamento del-

la carità nei Cristiani, che cessarono di partecipare insieme col Celebrante della vittima del Sacrifizio. Questa pluralità fu combattuta da Valfrido Strabone fino dalla sua origine. Carlo Magno ne' suoi Capitolari proibì gli Altari superflui. Il Concilio Meldense ne comandò la demolizione; e fino ne' tempi moderni il Concilio Provinciale Fiorentino sotto l' Arcivescovo Altoviti prescrisse che fossero tolti quelli che non avevano dote.

Il resultato di tutto questo ragionamento era la convenienza della riforma della ridondanza inutile degli Altari. Il Vescovo di S. Sepolcro, senza contrastare il costume primitivo contestato dai fatti, e dai vestigj che restano ancora di antichi Templi, osservò che come la disciplina antica di un solo Altare corrispondeva all' unico Sacrifizio che era in uso di celebrarsi; così di presente che si erano moltiplicati i Sacrifizj, bisognava farvi corrispondere un respettivo numero di Altari. Dietro questa riflessione il Vescovo di Montepulciano fece leggere per mezzo del suo Consultore dell' Ogna uno scritto su questa materia. Anche in esso cominciavasi dal confessare che nei primi tre secoli della Chiesa pare che i Cristiani non avessero che un solo Altare.

La descrizione delle Catacombe, quella delle prime Chiese fabbricate dopo la cessazione delle persecuzioni, la forma dei Templi dei Gentili convertiti in Chiese Cristiane, servivano all'autore dello scritto di prova, che fino dalla primitiva età non si stava rigorosamente alla regola dell' unità dell' Altare. Nelle Catacombe s'incontrano quà e là delle piccole Chiese o Cappellette; nelle prime fabbriche si vedono due Altari, uno sotterraneo detto la Confessione, dove riposava il Corpo di qualche Martire, ed uno collocato superiormente a piombo; e nei Templi dei Gentili vi erano delle piccole Celle o Cappellette consacrate agli Dei Contubernali, che furono conservate, e ripostevi ossa di Martiri. Tuttavolta restava costante che non fosse permesso di replicare in un giorno il Sacrifizio ad un medesimo Altare e vi erano i Canoni che lo proibivano espressamente. Cresciuto quindi il popolo fedele, fu un'effetto necessario di questa stessa proibizione l'ulteriore moltiplicità degli Altari. Non tutti potevano assistere all' unica Messa. Bisognava replicarne la celebrazione, e non potendosi ciò fare all' Altare medesimo, si dovè costruirne de' nuovi: Un numero di testimonianze venivano

a ſoccorſo di queſte aſſerzioni. Tutti i paſſi di antichi autori dove foſſero nominati Altari in numero plurale, ſervivano a conteſtare l'uſo introdotto della moltiplicità. Non ometteva la Memoria l'abuſo dell'eccеſſo, che obbligò ai tempi di Carlo Magno a moderarne il numero, e proibire i ſuperflui. Anche preſſo gli Orientali trovava la pluralità degli Altari in una ſteſſa Chieſa; nelle Cappelle o Oratorj fabbricati all'intorno di eſſa. Così conſervarono i Greci l'unità dell'Altare e della Meſſa ſolenne, ſenza impedire la celebrazione delle Meſſe in privato. *Pare pertanto*, conchiudeva in ſoſtanza la Memoria, *che tutta l'antichità abbia riconoſciuta la Pluralita degli Altari in una medeſima Chieſa, ed abbia creduto che eſſa non poteſſe pregiudicare all' unità dell' Altare, e del Sacrifizio Criſtiano. La pratica di tutta la Chieſa, il conſenſo di tutti i ſecoli giuſtificano la convenienza e la pluralità della diſciplina, che di preſente regna in tutta la Chieſa. L'illuminato noſtro Sovrano ha anch' eſſo riconoſciuta e confeſſata pubblicamente la santità di queſta pratica nelle Chieſe fatte da eſſo inalzare, dove non ſono meno di tre altari. Che se nelle Chieſe particolari di ciaſcuna Diogeſi la lunghezza del tempo vi ha introdotto qualche ſuperflui-*

tà ed eccesso, sia dello zelo, e della prudenza de' Vescovi il giudicarne, e porvi riparo. Tale era lo scritto fatto leggere dal Vescovo di Montepulciano, e che a sua istanza fu inserito in Atti sotto Num. 38.

In aggiunta di esso Francesco Sborgi Consultore del Vescovo di Massa fece pompa dell'erudizione, colla quale si era preparato per la discussione di questo Articolo. Citò un privilegio del Monastero di S. Medardo, da cui disse resultare la pluralità degli Altari in un'istessa Chiesa; e la dissertazione 74. delle antichità Italiane del *Medio Evo* del Muratori, dove parlandosi di una disputa tra i Vescovi di Arezzo e di Siena, comparisce che in una Pieve di Arezzo vi erano tre Altari.

All'uno e all'altro replicò Longinelli, che dell'autorità allegate alcune erano di troppo moderna data, alcune equivoche, ed altre consistevano in fatti staccati, che non distruggevano la costumanza generale; che non costava che le Cappelle secondarie o annesse fossero positivamente Altari per uso della celebrazione del Sacrifizio; che in qualunque senso si prendessero, restava perlomeno incontrastabile che la celebrazione simultanea delle Messe era inusitata, come era abusiva la super-

fluità degli Altari, e per conseguenza la pluralità nelle Chiese specialmente di Campagna, dove non potrà esservi una o due Messe al più, tutte le volte che si tenga ferma la deliberazione fatta dall' Assemblea di non permettere ai Parochi di assentarsi per andare alle Feste, e agli Ufizj dell' altre Chiese.

Queste riflessioni furono approvate singolarmente dagli Arcivescovi di Firenze e di Pisa, non ostante che il primo dalla soppressione degli Altari mostrasse di apprendere del sussurro nei popoli. Il Vescovo di Pistoia e Prato propose che si rilasciasse allo zelo de' Vescovi il provvedere alla superfluità e decenza de' medesimi. L' Arcivescovo di Pisa osservò per l' espressione i diversi riguardi che esigevano le circostanze delle Parrocchie, e la simetria delle Chiese. Il Vescovo di Montepulciano ripetè in voce, che nelle nuove fabbriche delle Chiese erette da S. A R. vi erano più Altari. Dopo i quali riflessi l' Assemblea convenne nella seguente deliberazione: *Nelle Chiese di Campagna dovrà prescriversi che si celebri ordinariamente la Messa a un' Altare, e in quelle ove si trovino degli Altari indecenti o superflui sia rimesso alla libertà dei Vescovi il fargli togliere:* Solo

l' Arcivescovo di Siena e il Vescovo di Massa vi fecero qualche variazione. Il primo convenne nella deliberazione; *conchè non s' intenda che si deva celebrare ad un solo Altare;* l'altro all' espressione *fargli togliere*, credè di aggiungere, *o fargli restaurare*.

Dopo che il Vescovo di Pescia ebbe convenuto insieme con gli altri nella risoluzione accennata, e che si credeva pienamente esaurito il punto della pluralità degli Altari, fece egli osservare all' Assemblea che quella generale risposta non dava sfogo al paragrafo secondo dell' Articolo di S. A. R. Proponevasi in esso di lasciare nelle Cure di Campagna un solo Altare. Il rispondere che i Vescovi avrebbero tolti gl' indecenti e superflui, non sembrava a quel Prelato una replica precisa e soddisfacente. Per acquietare la di lui scrupolosità bisognò formare un altro quesito. *Se convenga lasciare nelle Cure di Campagna un solo Altare*. Risposero i Padri. *Che generalmente parlando non conviene allontanarsi dalla presente disciplina, ma che si riportavano a quanto era stato di sopra fissato*; ed i Vescovi di Chiusi, di Pistoia, e di Colle si rimessero senz' altro alla precedente deliberazione la quale fu per conseguenza da tutti confermata.

Il resto del paragrafo secondo di quest' Articolo aveva una stretta correlazione coll' Articolo XXVIII. Parlavasi in ambedue egualmente della moltiplicità dell' Immagini, e della costumanza di tenerle coperte, inculcandosi anche di più che quest' uso *altro non ispira che superstizione*. Il Vescovo di Pistoia e Prato sempre costante nel reputare erronea l' opinione che la copertura dell' Immagini accrescesse venerazione, o che dovessero stare coperte perchè più venerate; tentò di riassumere l' esame di questo punto, sperando forse che l' Assemblea per una ripetuta discussione fosse per ritirare indietro il passo della deliberazione approvata dal maggior numero nella Sessione decima. Pose egli in veduta la dottrina del Concilio di Trento nella Sess. 25. *decret. de invoc. Sanctorum & sacris imaginibus*, per la quale si avverte che nell' Immagini non vi è alcuna virtù, che la venerazione di esse è unicamente relativa ai prototipi, ed è prescritto ai Vescovi l' istruire sul frutto resultante dall' Immagini, perchè per mezzo di esse, *non solum admonetur populus beneficiorum, & munerum quae a Christo sibi collata sunt, sed etiam quia Dei per Sanctos miracula, & salutaria exempla oculis fidelium subiiciuntur*. Essendo il cul-

to di esse unicamente diretto ai soggetti che elleno rappresentano, servendo a mettere sotto gli occhi de' fedeli i salutari esempli, ed i miracoli operati da Dio per mezzo de' Santi, pareva a Monsig. de' Ricci una conseguenza necessaria che niuna Immagine meritasse maggior venerazione di un' altra, e che il coprirle fosse un distruggere il fine. Di ciò per altro non esendo persuasi i Prelati che avevano altrimenti opinato, scansarono la nuova discossione, e si rimesse ciascuno ai respettivi sentimenti dati sull' Articolo XXVIII.

Sul paragrafo terzo, dove si proponeva togliere dalle Chiese le tavolette e voti delle grazie e miracoli, fu generalmente osservato, che simili memorie servivano assai utilmente a ravvivare la gratitudine, e la pietà dei fedeli, eccitata dall' ispezione delle maraviglie operate da Dio in vantaggio degli uomini. Vi è l' istessa utilità che nell' uso dell' Immagini, e meritano di essere conservate per il medesimo fine. L' Arcivescovo di Pisa, propose che si sottoponessero a rigoroso esame, e si togliessero quelle che fossero superflue ed abusive. L' Arcivescovo di Firenze, col quale concorse anche il Dottor Bianucci, voleva che si lasciassero l' esi-

ſtenti; e che ſi preſcriveſſe piuttoſto l'eſame per le future. Prevalſe il ſentimentimento dell' Arciveſcovo di Piſa. Interrogata l' Aſſemblea colle parole dell' Articolo, ſe convenga togliere dalle Chieſe tutte le tavolette e voti delle grazie e miracoli, riſpoſero i Padri concordemente: *Che generalmente non credono che convenga, ma che ſia rimeſſo al giudizio de' Veſcovi di levare quelle memorie, che per l' antichità, o per altre cauſe diveniſſero indecenti, e che ſimili memorie non ſi appendano in avvenire ſenza licenza del Veſcovo.*

Rapporto alle queſtue approvarono i Prelati la propoſizione dell' Articolo di torle intieramente dalle Chieſe per qualunque titolo, ed in qualunque occaſione, rilaſciando ſoltanto quelle che ſi fanno dai fratelli delle Compagnie di Carità per i poveri non tanto alle porte, che alle Prediche della Quareſima. E relativamente alla preſcrizione del numero limitato de' lumi, come era propoſta nell' ultimo paragrafo, e al togliere la pompa di parature, muſiche ec. ſi rimeſſero alle reſpettive deliberazioni ſull' Articolo XXVII., che vi erano precìſamente analoghe.

Alrettanto seguì preſſochè per intie-

rò dell' Articolo XXXVIII. chè è del seguente tenore.

Dovrebbero i Vescovi prescrivere quelle feste, Esposizioni del Santissimo, e Novene, che sole dovessero celebrarsi in ciaschuna Chiesa, e sarebbe utile che tutte le volte che si faccia l'Esposizione e si dia la benedizione del SS. deva precedere un breve discorso morale al Popolo.

Qualunque Festa o Novena non dovrebbe mai impedire le solite funzioni parrocchiali, il Catechismo, e la spiegazione del Vangelo nei giorni d'intiero precetto.

Converrebbe che i Vescovi riducessero al minore numero le Novene e Feste straordinarie non stabilite dall'antico uso della Chiesa, e specialmont quelle per i nuovi Santi, per le quali il popolo facilmente si allontana dalle pratiche più rispettabili e dal culto più solido, che esige la nostra Religione.

In conservare questo culto converrebbe che i Vescovi si prendessero la pena di Riscontrare ancora tutte le Reliquie che si espongono alla venerazione in ciascuna Chiesa, e toglicre quelle che non avessero una bastante e ragionevole autentica.

Eccettuate le processioni del Corpus Domini, e delle Rogazioni, stabilite da un rispettabile uso fuori della Chiesa, e di quelle

della Domenica delle Palme, del Santo Sepolcro, e della Purificazione in Chiesa, sembra che tutte l'altre potrebbero abolirsi; ed assolutamente conviene abolire quelle che si fanno per visitare qualche Madonna o altra Immagine, e che ad altro non portano che a fare dei pranzi, e delle adunanze indecenti.

Nella maniera la più pacifica fu osservato quanto di questo Articolo combinava co' precedenti XXVII. e XXVIII. per rimettersi alle respettive deliberazioni e sentimenti sopra i medesimi. Tre cose si trovò che non vi avevano così stretta correlazione, da potersi comprendere sotto quelle deliberazioni: il metodo per le Feste e Novene, in modo ehe non impedissero le funzioni Parrocchiali; il discorso morale da precedere sempre l'Esposizione e benedizione del SS. Sagramento; e la riforma delle Processioni. Il primo fu trovato giustissimo, e stabilito di prescriverlo. Commendabile comparve il secondo, ma l'Arcivescovo di Pisa, e qualche altro Prelato vi oppose la difficoltà di avere sempre soggetti capaci de arringare il popolo, onde farne una legge generale. Sulla terza furono prodotte diverse opinioni limitative. L'Arcivescovo di Pisa espose che

la sua Chiesa, siccome quella reputata da lui la più antica dell' Italia costumava alcune particolari processioni di rito ed istruzione antichissima, che non sarebbe stato conveniente sopprimerle. In questo sentimento scese anche l' Arcivescovo di Firenze, opinando che si dovessero continovare quelle specialmente instituite per qualche grave cause. Le più riprovate da questo ultimo Prelato furono le processioni per andare alla visita d' Immagini, che nella Città di Firenze erano state poco avanti tanto frequenti, con notabile guadagno delle Chiese visitate. Egli asserì con segni della più viva sodisfazione, che nella sua Diogesi più alcuna non se ne praticava, e ne riscosse elogj dai più sensati dell' Assemblea. Il Vescovo di Pistoia propose di continovare quelle che si praticano nelle Cattedrali di Firenze e di Pistoia, e forse anche altrove nell' ottavario di Pasqua, di portarsi al Fonte Battesimale cantando il Vespro de' Catecumeni. Il Dottor Longinelli approvò anche l' uso della Metropolitana Fiorentina delle tre stazioni nelle prime tre mattine consecutive alla Pasqua; proponendo al contrario di sopprimere tutte l' altre accennate in genere nell' Articolo, specialmente quel-

là per l'elezione di Clemente VII. per la presa di Pisa ec. Su queste riflessioni fu concertata la risposta all' Articolo che si divise in due parti. La prima riguardante i quattro primi paragrafi, era così concepita: „ *Riportandosi l' Assemblea a quanto fu respettivamente determinato agli Articoli XXVII. e XXVIII. crede che deva adottarsi la massima, che nell' occasione di Feste o Novene, non devano mai essere alterate le funzioni Parrocchiali; e riguardo ai discorsi da farsi precedentemete all' Esposizione del SS. Sagramento, l' Assemblea ne commenda l' uso, ma in quanto alla pratica crede, che ogni Vescovo deva adattarsi alle circostanze delle particolari Chiese della sua Diogesi* „. Contemplava la parte seconda le sole processioni, sulle quali restò concordemente determinato: „ *Si abbraccia il paragrafo riguardante le processioni, colla dichiarazione che s' intendano rilasciate quelle, che sono di antico rito delle respettive Chiese, o che il Vescovo giudicasse conveniente che si continovino, o di ordinare per una pubblica causa* „.

Lesse in seguito il Segretario gl' Articoli XXXIX. XL. XLI. XLII. Essendo fra di loro strettamente connessi, fu giudicato opportuno di ristringerli sotto un' istesso esame, ed una stessa deliberazione.

Solo l' Articolo XL. parve degno di una particolare considerazione, e perciò rilasciato esso a parte furono riuniti gli altri tre. Ecco di che vi si tratta.

Articolo XXXIX. „ *Le funzioni sacre che devono farsi nelle respettive Cure son quelle che meritano ogni maggiore attenzione, come più utili per condurre il popolo alla vera ed illuminata devozione; e la santificazione de' giorni festivi, oggetto in passato tanto trascurato, converrebbe che fosse ristabilita in migliore osservanza. Per tale oggetto converrebbe stabilire che in ogni parrocchia, tanto di Città che di Campagna, in ora congrua al popolo dovesse il Paroco ne' giorni festivi eseguire le funzioni Parrocchiali nella seguente forma: E nelle Cure dove vi sia un Cappellano Curato, tanto il Paroco che il Cappellano dovesse eseguirle in ore diverse per comodo del popolo.*

Articolo XLI. *Prima della Messa il Paroco o il Cappellano farà al popolo un breve discorso sopra il Sagrifizio della Messa, la maniera di assistervi, e di udirla con frutto, di unirsi al Sacerdote con lo spirito della Chiesa sopra l' infinito suo merito, e l' applicazione per i bisogni della Chiesa, e del popolo, per i vivi, e per il suffragio dei defunti, e nelle particolari festività potranno farli una*

breve ſpiegazione del Miſtero che la Chieſa celebra.

Articolo XLII. *Reciterà in lingua volgare con il popolo gli atti di fede, di ſperanza, di carità, e di contrizione, con qualche altra preghiera che dai Veſcovi foſſe preſcritta per le pubbliche occorrenze.*

Soltanto il primo Articolo richiamò per la parte de' Prelati qualche oſſervazione. Fatto il calcolo del tempo che avrebbero occupate le funzioni Parrocchiali come ſono deſcritte dagli Articoli, parve che la loro lunghezza non permetteſſe ripeterle due volte, almeno in tutte le ſtagioni dell' anno, e in molti luoghi della Campagna, dove le Parrocchie ſieno conſiderabilmente eſteſe, e diſtanti dalle caſe de' popolani. Se ne concluſe non poterſene formare un regolamento dovunque applicabile. Tutto il reſto fu generalmente approvato colla ſeguente riſoluzione: *Riguardo al contenuto nei tre Articoli XXXIX. XLI. XLII. approvando ogni Veſcovo le ſavie inſinuazioni di S. A. R. ſi faranno un dovere di procurarne l' eſecuzione in quella forma, che ſarà conciliabile colle circoſtanze delle reſpettive Parrocchie delle loro Diogeſi.*

Gravi diſcuſſioni ſeguirono ſull' Arti-

colo XL., che era ſtato riſerbato a parte, e che era così eſpreſſo:

Neſſuno potrà confeſſare nelle Chiese Curate, ſenza l' approvazione del Veſcovo e del Paroco, che è reſponſabile di chi confeſſa nel ſuo popolo.

L'approvazione del Veſcovo e del Paroco poſte ſull'isteſſa linea allarmarono molti de' Prelati, quaſichè vi accordaſſe ai Parochi ed ai Veſcovi un'eguale facoltà per autorizzare i Confeſſori. Molto ſi dibattè ſulla parola *approvazione*, che l'Arciveſcovo di Piſa voleva convertita in quella di *annuenza*, e il Veſcovo di Pistoia e di Chiuſi in quella di *permiſſione*, *o licenza*, conforme ſi costuma generalmente nelle patenti di Confeſſione. Si oppoſe a questi ultimi l'Arciveſcovo di Firenze, dicendo, che l'antico ſistema era incerto e variabile, che ogni Veſcovo avrebbe potuto concepire le Patenti a ſuo modo, e che biſognava fiſſare una regola coſtante e uniforme. Il Veſcovo di Soana conteſtò di avere egli ſteſſo fatta per la ſua Diogeſi una variazione di Patenti, appunto per togliere di mezzo ogni equivoco. Il Veſcovo del Borgo S. Sepolcro convalidò queſti ſentimenti, ed aggiunſe che a miſura che ſi ſpargevano degli errori, era neceſſa-

rio andare più cauti nell'espressioni, e perciò la frase finquì usata nelle Patenti *de licentia Parochi* meritava di essere riformata. Il Vescovo di Pistoia domandò al Prelato quali fossero gli errori, che rendevano necessaria quella mutazione; che in quanto a se riconosceva nei Parochi una giurisdizione incontrovertibile autorizzata dalle Leggi Canoniche, e precisamente indicata nell' aurea massima di S. A. R., che gli chiama responsabili di chi confessa nel loro popolo. Il termine *giurisdizione* era quello che dispiaceva ad alcuni de' Padri. „ Checchè sia della giurisdizione Parrocchiale, disse il Vescovo di Samminiato, è certo che l'anime della Diogesi sono tutte affidate al Vescovo. „ L'Arcidiacono Falchi osservò che nell'antica disciplina i Parochi non esercitavano atti di giurisdizione se non per commissioni ricevute volta per volta dal Vescovo, e che se di presente erano autorizzati una volta per sempre, ciò non impediva che non dovessero riconoscere dal Vescovo tutta la giurisdizione. Più grave parve la causa al Vescovo del Borgo S. Sepolcro: „ Accordando ai Parochi la giurisdizione, ei soggiunse, si sconvolgerebbe l'ordine gerarchico, per cui il Paroco, a cui vuol dare in og-

gi il titolo di Paſtore di ſecond'Ordine, è dipendente dal Veſcovo„. „ Con tutta la giuſtizia, ripreſe Monſig. de' Vecchi, ſi dà queſto titolo ai Parochi. Eſſo compete alla natura del loro miniſtero, ed è conſacrato dalla venerabile primitiva antichità. La giuriſdizione è eſſenzialmente anneſſa al loro miniſtero, ed errore ſarebbe il negarlo. Se eſſi hanno l'incarico di predicare e di amminiſtrare i Sacramenti al loro gregge, hanno ſopra di eſſo giuriſdizione, mentre in altro propriamente non conſiſte la giuriſdizione Eccleſiaſtica. Diſtruggaſi queſta, ſi diſtrugge anche quella dei Veſcovi, che non reſulta d'altronde. Se eſſi ricevono da Dio la poteſtà di conſacrare, di battezzare, di aſſolvere dai peccati, di predicare; a Dio dunque ne ſono reſponſabili; a Dio debbono render conto del gregge affidato loro per mezzo del legittimo ſuperiore. L'antica diſciplina nulla attentava a queſta facoltà, allorchè riſerbava al Veſcovo il dare la commiſſione di eſercitarla volta per volta. Le Chieſe ſi amminiſtravano allora in comune, e il conferire un Sacramento era un caſo particolare, che eſigeva una particolare commiſſione. Moltiplicati i fedeli fu una neceſſità il divi-

dere le Diogesi in Parrocchie, costituendo un Sacerdote per ciascun distretto, come tutto il Cristianesimo era stato avanti diviso in Diogesi con un Vescovo alla testa di ciascheduna. Sulla loro Parrocchia ebbero l' incarico di esercitare la potestà ricevuta nella Sacra Ordinazione, e tale l' esercitano anco di presente. Questo esercizio è ciò che si chiama giurisdizione, per cui sono obbligati a pascere spirtualmente il loro popolo. Si farebbero rei di tradirlo se permettessero che fosse guidato o diretto da un Sacerdote incapace o indegno. Questa incombenza forma dei diritti inerenti al loro ministero, nei quali non possono essere giustamente perturbati da chicchessia senza distruggere l' ordine stabilito dalla Chiesa universale della divisione delle Parrocchie. Non perciò si nega la legittima subordinazione ai Vescovi. Sono ad essi inferiori nell' ordine e nella giurisdizione medesima. Quella del Vescovo si estende sopra i Parochi stessi, che egli ha un diritto di correggere e di bene guidare; e quella del Paroco si limita alla sua Parrocchia. Il Paroco è sottoposto agli ordini del Vescovo, ed è obbligato ad obbedirlo. Ma questi ordini non si estendono fino ad impedirli il suo ministero, o

a tradirlo; e per conseguenza a ricevere un Confessore, che egli non creda opportuno pèr l'anime che sono state affidate alla sua custodia „. Rispose l'Arcivescovo di Siena, che i Parochi potevano abusare di questi diritti; che non era rara cosa che il capriccio o la gelosia facessero loro ricusare i Sacerdoti che erano da essi mandati dal Vescovo in sussidio; che egli si era poco avanti trovato in un simil caso d'un Paroco che per solo dispetto non aveva voluto ricevere un Sacerdote mandato a confessare nella di lui Chiesa.

Riprese il Longinelli che il dissenso del Paroco doveva essere ragionevole, e che si sarebbe dovuto esigere che dasse conto al Vescovo dei motivi. Questa osservazione parve che sodisfacesse molti de' Padri. Si tornò a proporre l'Articolo ne' termini precisi di S. A. R. L'Arcivescovo di Pisa, e il Vescovo di Pistoia crederono di potere riunire i sentimenti di tutta l'Assemblea, chiamando *annuenza* quella specie di approvazione che è giusto richiedere al Paroco per ammettere un Sacerdote a confessare nella sua Chiesa. Così evitavasi di confonderla con quella del Vescovo, che resulta dalle Patenti. La maggior parte dei Padri risposero alla proposizione dell' Articolo: *Si ap-*

prova ben' inteso che per approvazione del Paroco s' intenda la semplice annuenza. La risposta dei Vescovi di Pistoia e di Colle nell' uniformarsi in sostanza a questa, fu concepita in maniera più distinta, ed in termini più dolci. Convennero essi nella proposizione del Principe: *Coll' approvazione del Vescovo, e annuenza del Paroco*. Più favorevole ai Parochi fu il Vescovo di Chiusi, che era di parere doversi aggiugnere: *A forma delle Patenti dove è espressa la licenza*. Al contrario i Vescovi di Massa, di Soana, di Samminiato, e di S. Sepolcro opinarono, che si mutasse il termine *annuenza* in quello *d' intelligenza*, come più esclusivo del consenso, e più opportuno a fissare che il dissenso del Paroco non decide della validità del Sacramento. Tale fu l' esito di questa controversia, che per la sua analogìa coll' altra de' diritti de' Preti in generale aveva richiamata l' Assemblea ad una particolare attenzione.

Proseguendo il metodo delle funzioni Parrocchiali per i dì festivi, così si esprimeva l' Articolo XLIII.

Incomincerà la Messa: Sarebbe bene che fosse detta adagio, ed a voce alta ed intelligibile, e potrebbero i Vescovi dire se convenisse, che quella parte di popolo, che inten-

dendo il latino ne comprenda il ſenſo, riſpon deſſe pure ad alta voce.

Nuovo impegno nacque ſu queſto Articolo, e nuova diſcuſſione. Aveva l'Arciveſcovo di Piſa propoſto, che foſse ſufficiente l'inſinuare ai Preti di celebrare la Meſsa con purità di mente e di cuore, ſenza fare altra novità, che nel popolo non uſato a riſpondere avrebbe per avventura fatto naſcere della confuſione. Queſta ſemplice riſpoſta avrebbe prevenuto fino dall' origine il diſſidio, tanto più facilmente, inquantochè non pareva che alcuno de' Prelati foſse diſpoſto a ſoſtenere che il popolo tutto doveſse riſpondere al Sacerdote. Era ognuno perſuaſo che fintantochè il popolo non vi aveſſe fatto la pratica, ſarebbe ſtata inevitabile una qualche confuſione e diſſonanza. L' Arciveſcovo di Firenze ne volle di più. Obbligò l' Aſſemblea ad entrare più avanti nell' eſame di coſe delle quali l' Articolo di S. A. R. non faceva punto parola. *E' coſa troppo importante*, egli diſse, *che la liturgìa ſia uniforme; nè conviene permettere le novità, che per quanto ſento ſi vogliono introdurre contro il preſcritto del Concilio di Trento*. La cauſa de' ſuoi timori naſceva per avventura da un libro teſtè ſtampato in Firenze = *sulla pro-*

nunzia del Canone della Messa =, in cui si dimostrava, che era più conforme allo spirito della Chiesa il recitare il Canone a voce intelligibile. Già in alcuni luoghi della Toscana ne era stata incominciata la pratica. Alcuni Vescovi la favorivano o non la disapprovavano, persuasi dalle ragioni in esso libro allegate. L' Arcivescovo di Firenze non solo era di diverso sentimento, ma riguardava altresì come uno de' punti più interessanti della Religione la recita del Canone a bassa o ad alta voce. Nel Concilio di Trento con un Canone espresso erano stati scomunicati i Protestanti, che condannavano il rito della Chiesa Romana di celebrare una parte del Canone a voce sommessa. Tutti i Cattolici convenivano della rettitudine di quella disposizione; ed il Vescovo di Pistoia rispose il primo in Assemblea all' Arcivescovo di Firenze, che ognuno si sarebbe fatto un dovere di uniformarvisi. Non tutti però convenivano egualmente della forza e del valore della medesima. Alcuni prendendola nel senso rigoroso delle parole, vi osservavano fulminata la Scomunica soltanto contro gl' intemperanti Censori del Rito della Chiesa Romana, quasi egli fosse erroneo o super-

stizioso; ma non lo credevano per questo prescritto come l' unico degno di approvazione. Si autorizzavano non solo sul senso ovvio dell' espressione, ma sulla pratica altresì di molte Chiese dell' Occidente e dell' Oriente; sulla convenienza di mettere a parte il popolo del Sacrifizio, e per conseguenza dell' Orazioni che l' accompagnano; e sulle molte liturgie, che manifestamente suppongono questa concorrenza. Diverse osservazioni critiche sull' espressione *submissa voce*, *secreta &c.*, combinavano a rendere plausibile la loro opinione, che contava fra i suoi fautori degli uomini insigni, un Cardinale Bona, un Vert, un Bossuet. Comunque si fosse la cosa, e supposto anche, che la recita del Canone *submissa voce* desumesse dal Concilio quella maggiore autorità che si volesse mai immaginare, essi non potevano mai persuadersi che ella giustificasse la costumanza attuale di un gran numero di Preti, che per celebrare la Messa con un maggior precipizio, interpetrano in pratica quell' espressione del Concilio, o la rubrica del Messale per voce affatto intelligibile, o sia per niuna voce. Altri al contrario interpetravano il Concilio per un' espresso comando, lo estendevano a signi-

ficare voce intelligibile e da non ascoltarsi da alcuno, se ne riportavano alla costumanza generale, e ne trovavano la ragione nel mistero del silenzio. Queste ragioni allegò Monsig. Arcivescovo di Firenze, il Vescovo di Pescia, e quello di Samminiato; l' altre il Vescovo di Chiusi e Pienza. Fu citato un Concilio di Milano sotto S. Carlo, che spiegava il *submissa voce* per segretamente; furono inalzate le rubriche del Messale al rango di Leggi universali della Chiesa; fu detto che dopo la Scrittura era quello il libro più autorevole; e Antonio dell' Ogna Consultore del Vescovo di Montepulciano per provare l'antichità e la universalità del segreto allegò il Canone 19. del Concilio Laodiceno, che prescrive una Orazione in silenzio. Per il sentimento opposto parlò il Dott. Longinelli, facendo costare dell' interruzione dell' antichità e universalità con diverse citazioni, e specialmente colla Novella 137. di Giustiniano, che espressamente comanda la recita dell' Orazioni nella celebrazione de' Santi Misterj in voce da tutti intelligibile, e che fu applaudita e benedetta da' Vescovi. Non lasciò di rispondere anche agli esorbitanti elogj dati alle rubriche del Messale.

Distinse opportunamente quelle che sono interposte al Canone, dall'altre messe in principio del medesimo, e dimostrò che queste non avevano altra autorità che quella che dava loro lo stampatore. Dopo questa discussione si procedè alla deliberazione sull'Articolo. La maggiore parte de' Padri rispose: „ *Che fermo stante il rito osservato universalmente nella Chiesa di recitare segretamente quello che è prescritto dalla rubrica del Messale doversi dire con voce sommessa, crede l'Assemblea che il popolo non deva rispondere in quella parte in cui è solito rispondere il Clero, o il semplice servente, per evitare la dissonanza che nascerebbe dalla confusione delle voci*. I Vescovi di Colle, e di Pistoia risposero: *Che lontanissimi dal condannare il rito della Chiesa Romana di dire alcune parti della Messa* submissa voce, *non credevano neppure di dovere condannare quei Sacerdoti che dicono il Canone con voce intelligibile al servente, e ai prossimi all'Altare*. Riguardo poi al rispondere il popolo in quelle parti che suole rispondere il Clero furono di sentimento potersi introdurre, quando non si temesse di fare della confusione. Questa risposta era stata concepita e resa preventivamente da Monsignor Vescovo di Colle. Il Vescovo di

Pistoia vi accedè, ed aggiungendo che intendeva così di starsene al Disposto del Concilio di Trento. Monsig. Vescovo di Chiusi e Pienza finalmente rispose che ristringendosi all' Articolo di S. A. R. da lui non creduto comprensivo della questione sulla pronunzia del Canone, non giudicava espediente che il popolo rispondesse al Sacerdote.

Nello sciogliersi dell' Adunanza fu dal Vescovo ui Chiusi, e Pienza esibita in Atti una carta intitolata. *Prove desunte dagli Atti del Concilio di Costanza, in favore del voto decisivo de' Preti ne Concilj, in aggiunta alle memorie presentate dai Vescovi di Chiusi, e e Pienza, di Pistoia e Prato, e di Colle*. Conteneva essa una Memoria del Cardinal Cameracense, sulla questione insorta in quel Concilio, se i soli Vescovi, e Prelati maggiori dovessero avere voto definitivo. Fu inserita sotto Numero 39. e fu sciolta l' Adunanza.

SESSIONE

DECIMATERZA

21. *Maggio* 1787.

INſieme con tutti gli altri Prelati intervenne a queſt' Adunanza anche il Veſcovo di Volterra già rimeſſo in ſalute. Egli portò in ſcritto il ſuo ſentimento ſopra gli Articoli diſcuſſi nella Seſſione precedente, che fu oſſervato combinare in termini colle deliberazioni della pluralità, e che fu inſerito in Atti ſotto il Numero 40.

Al Numero 41. fu alligato un'altro ſcritto del Veſcovo di Piſtoia e Prato, intitolato; *Oſſervazioni ſulla Memoria dell' Illuſtriſs. Sig. Avvocato Gio. Maria Lampredi in riſpoſta a una Nota del ſuddetto Prelato inſerita nella prima ſua dichiarazione in difeſa dei diritti Epiſcopali*. Queſto ſcritto aveva in veduta l'aſſerzione fatta già dall' Avvocato Lampredi, che i Con-

cilj di Costanza e di Basilea, avessero riconosciute le riserve Pontificie, e fattene anco delle nuove, che censurata in una nota da Monsig Vescovo di Pistoia e Prato, aveva il suddetto Lampredi preteso giustificarla con una Memoria, di cui alla Sessione VII. è stato fatto menzione. Esaminava il Vescovo di Pistoia il valore dell' argomento adoprato dal Lampredi; cioè che la riforma considerata e comandata da quei due Concilj sulle riserve Pontificie, non era stata eseguita, dunque essi le avevano riconosciute e autorizzate. Oltrediciò lagnavasi il Prelato dell' imputazione datagli dal Lampredi medesimo nel suo scritto, che avesse, cioè, sostenuto in piena Assemblea che i Vescovi dovevano rivendicare i loro diritti, e rientrare di fatto nell' esercizio di dispensare in tutti quei casi, che sono riservati al Sommo Pontefice, senza farli il minimo motto. La falsità di questa imputazione smentivasi dal Prelato coll' appellarsene alla buona fede e sincerità di tutta l' Assemblea, e alla testimonianza degli Atti, che deponevano del contrario. L' Avvocato Lampredi non credè opportuno d' insistere ulteriormente.

Il Vescovo di Montepulciano, il di

cui Consultore dell'Ogna nella precedente Adunanza aveva talmente sostenuto il silenzio nella recita del Canone della Messa, fino a suggerire che la deliberazione dell' Assemblèa la prescrivesse *nemine audiente*; esibì una lunga Memoria su questo punto. Era essa destinata a provare che il *submissa voce* del Concilio di Trento doveva interpetrarsi per il silenzio il più rigoroso. Vi si ripetevano in più grande estensione le ragioni dell' antichità e universalità della pratica, ricopiate per la maggior parte dall'Opere del P. le Brun, alle quali aveva succintamente risposto in Assemblea il Dottor Longinelli, e che sono diffusamente discusse nel libro stampato modernamente in Firenze *sulla pronunzia del Canone della Messa*. Questa Memoria ebbe luogo negli Atti al Num. 42.

Monsig. de' Vecchi che nell'undecima Sessione sofferse di sentirsi smentito dall' Arcivescovo di Siena, allorchè asserì di avere provato egli stesso con una dimostrazione di calcolo l' esuberanza degli obblighi di Messe della Diogesi Senese, depositò in Atti anche esso una breve Memoria giustificativa del suo asserto, che vi fu inserita al N. 43.

L' Adunanza di questa mattina era il giorno determinato, in cui i Teologi e

Canonisti Regj si erano impegnati di portare i loro sentimenti sulla Pastorale del Vescovo di Chiusi e Pienza, e sopra i due Brevi spediti ad esso dal Sommo Pontefice. La commissione fu da loro eseguita con tutta la puntualità. Parlò il primo Monsig. de' Vecchi, ristringendosi alla sola Pastorale, come quella che unicamente credè di competenza del carattere di Teologo, che egli sosteneva nell' Assemblea. Disse che egli non sapeva conoscere cosa più lodevole, e più conforme ai doveri di un Vescovo, quanto l' istruire il suo gregge sulla sana dottrina; che questo era uno dei primarj incarichi del ministero affidato loro da Gesù Cristo; che se in ogni tempo era necessario l' adempirlo, opportunissimo era nelle presenti circostanze, in cui tante verità della dottriua Cattolica erano oscurate ed ignorate da una gran parte dei Cristiani; che per questo capo egli si credeva in obbligo di commendare altamente lo zelo del Vescovo di Chiusi e Pienza; che avendo fatto sulla Pastorale il più serio e scrupoloso esame, non vi aveva trovato alcuna cosa, che non fosse perfettamente conforme alla dottrina della Chiesa; che in conseguenza in quanto a se l' approvava intieramente, e se ad al-

cuno fosse sembrata diversa, avrebbe a- spettato di sentire l'eccezioni, che si vo- lesse darle.

L'eccezioni, che non vi trovava Monsig. de' Vecchi, le rilevò il Dottore Bartolommeo Bianucci, che fu il secondo a dire il suo sentimento. Dopo molte espressioni di convenienza, e di elogio in generale, due cose principalmente osservò che a lui sembrarono poco esatte. Nasceva il primo suo dubbio sopra un' espressione del §. 33. della Pastorale, che dice: *La voce della Chiesa debbe essere chiara e distinta, e se le sue istruzioni non hanno il carattere della chiarezza e precisione, non possono chiamarsi istruzioni o decisioni della Chiesa*. Questo sentimento, egli diceva, sembra contrario alla pratica dal decimoquarto Secolo a questa parte, di condannare gli errori e le perniciose opinioni in globo, o sia senza una particolare caratteristica a ciascheduna. Giovanni XXII. condannò i Fraticelli in questa maniera, senza che la Chiesa ne facesse reclamo. Le proposizioni di Vicleffo e di Huss, furono similmente condannate nel Concilio di Costanza. Nell' istesso modo Leone X. fulminò gli errori di Lutero. Le successive Costituzioni Apostoliche sono così

concepire, e nella Francia ſotto tre Regi conſecutivi ſono ſtate eſeguite colla perſecuzione e la condanna di chi pretendeva di opporviſi. Se la propoſizione della Paſtorale ha in mira di censurare questa pratica, eſſa è reprenſibile. Se intende di contraſtare ai Decreti così concepiti il carattere di deciſione, eſſa non può in queſto approvarſi. Quello che la Chieſa non decide reſta libero a ſoſtenerſi. Di queſta natura è l'Iſtituzione divina dei Veſcovi, la dannazione de' bambini morti ſenza Batteſimo, ed altre ſimili queſtioni, ſulle quali ha ciaſcuno la libertà di opinare a ſuo talento, e che nella Paſtorale ſono date come punti dottrinali. Del rimanente quando vi è una condanna, in qualunque modo ſia concepita, eſſa è una deciſione, alla quale ognuno dee ſottometterſi. Baſta che il Papa o la Chieſa dichiari erroneo un libro o un numero di articoli, perchè ſi debbano in genere reputare pernicioſi, e perciò da non doverſi nè inſegnare, nè praticare da alcuno. Poco importa alla natura e alla fermezza della deciſione, che ſia fatta nota la qualità precisa dell' errore; come poco importa per guardarſi da una bevanda avvelenata il ſapere la qualità del veleno.

Un altro inciampo per il Professore Bianucci fu il §. 49. dove il Prelato avvertiva il suo gregge a non spaventarsi per le maldicenze che avevano dovuto soffrire gli Scrittori, i Libri de' quali egli proponeva. *I loro Autori*, ei diceva, *sono stati crudelmente perseguitati, e quel che fa più maraviglia, per un' eresia fantastica e immaginaria, che dicesi del Giansenismo, mentre da essi non sono state mai sostenute le cinque proposizioni condannate da Innocenzio X.* Conseguentemente alle massime di sopra commendate non poteva questo Teologo approvare sì fatta proposizione. Egli riprovò che Monsig. Vescovo di Chiusi e Pienza chiamasse un fantasma il Giansenismo, asserendo che ciò era un contrastare le moltiplici Bolle dei Papi, che lo avevano caratterizzato per una reale eresia. A questo si ridussero le censure del Bianucci, dietro del quale prese la parola il Canonico Palmieri.

Protestò egli di avere esaminata la Pastorale, e di averla trovata irreprensibile, senza che l'eccezioni sentire testè dal Sig. Bianucci avessero neppure esse potuto fare ostacolo al suo giudizio. Osservò che malamente il Sig. Bianucci asseriva che il Vescovo di Chiusi e Pienza preten-

deſſe d'inalzare al grado di Articoli di Fede punti non definiti dalla Chieſa. Della divina Iſtituzione de' Veſcovi laſciava ad eſſo la cura di combinare colle Sacre Scritture, colla Tradizione e ſpecialmente colla definizione in termini del Concilio di Trento l'aſſerzione, che foſſe queſto un Articolo dubbioſo. Della dannazione de' bambini, e di altre coſe ſimili, il Veſcovo di Chiuſi e Pienza proponeva la ſua dottrina, come dottrina più coerente agl' inſegnamenti della Chieſa. „ Relativamente alla chiarezza e preciſione delle definizioni Dommatiche per quanto, egli diſſe, meritino di eſſere riſpettate le condanne in globo al metodo delle quali ſarà per altro ſempre di una grande eccezione la novità, è cionondimeno veriſſimo che elleno non coſtituiscono nelle ſingole ſue parti una regola di Fede. Affine di determinare la Cattolica credenza, le deciſioni debbono incontraſtabilmente eſſere chiare e preciſe. In una qualificazione vaga e generale di temerarie offenſive delle pie orecchie, ſcandalose, eretiche; chi ſaprà determinare quale ſia quella, a cui ſi convenga piuttoſto una cenſura, che un'altra? E' regola notoria che allora una propoſizione è eretica, allorchè la ſua direttamente op.

posta è un Domma di Fede. Or come si fisseranno i Dommi corrispondenti in contradizione, per esempio, alle proposizioni di Bajo, di cui nella Bolla di condanna si dice fino che alcune si possono sostenere? Decisioni di questa fatta non sono adunque capaci di determinare la mia credenza. Io non saprò mai per mezzo di esse quale sia il Domma Cattolico. Io sarò in pericolo di credere di Fede quello che non lo è, come potrò prendere per proposizione eretica quella che realmente è soltanto offensiva delle pie orecchie. In questa incertezza la prudenza esigerà che io resti su tutte dubbioso. Anzi dovrò restarlo per necessità, se non vorrò espormi a sbagliare. Decisioni che mi lasciano in questo dubbio non sono che decisioni impropriamente dette. La mia Fede dee essere precisa fino al segno di dare la vita per qualunque verità che mi propone a credere. La precisione che arriva ad esigere fino a questo sagrifizio, è il vero carattere delle decisioni della Chiesa. Elleno dunque debbono esser chiare e distinte, come le chiama giustamente la Pastorale di Monsig. di Chiusi e Pienza.

„ In quanto al Giansenismo, che si dà debito al Vescovo di Chiusi e Pienza di

avere chiamato un fantasma, è manifesto dal contesto delle sue espressioni, che egli non difende alcuna delle cinque proposizioni che si vogliono attribuire a Giansenio; nè chiama fantastica la loro erroneità nel senso ovvio che elleno presentano. L' ha chiamata un eresìa fantastica relativamente agli Scrittori, che ne sono stati tacciati ingiustamente, e che costa non avere mai sostenuto alcuna di quelle proposizioni. Ci sono dei Brevi degli stessi Sommi Pontefici fatti a bella posta per proibire, che alcuno fosse tacciato di Giansenismo. che non si provasse difendere le cinque proposizioni condannate. Niuno fin al presente ne è stato convinto. Arnaldo stesso, il grande Antonio Arnaldo, che dall' intrigante partito Gesuitico si spacciava come il Capo de' Giansenisti, è stato immune da ogni taccia, e i Pontefici istessi lo hanno onorato dei loro Elogj. E' dunque fantastica e immaginaria un' eresìa che non ha mai avuto settatori; ed è molto più fantastica relativamente ad alcuni determinati autori, che ne sono stati vagamente accusati, senza che se ne trovi ne' loro scritti vestigio, e dei qual parla il Vescovo di Chiusi e Pienza. In questo medesimo senso è stata appel-

lata un fantasma modernamento in Roma stessa dal P. Schiara Maestro del Sacro Palazzo, e dal P. Vasquez Generale degli Agostiniani, e lo è stata sotto gli occhi del Regnante Sommo Pontefice Pio IV. che non ha saputo per questo riprendere l' Enciclica di quel Generale. „

Così rispose il Palmieri alle censure del Bianucci, e sostenne a fronte di esse l'irreprensibilità della Pastorale del Vescovo di Chiusi e Pienza. Passando quindi a parlare de' Brevi del Papa notò diverse cose, che indicano manifestamente la sorpresa che era stata fatta alla rettitudine del S. Padre. Domandando il Vescovo di Chiusi e Pienza lume ed istruzione a Sua Santità, aveva fatto quello che si poteva esigere dall' umiltà di un Vescovo il più ossequioso alla Santa Sede. Un' umile contegno, coerente alla pratica di tutti i secoli, tanto è meno meritevole dell' indegna taccia di spirito privato, come si caratterizza nei Brevi, in quantochè vi è anzi diametralmente opposto, mentre chi chiede istruzione e lume diffida di se medesimo. L' attribuire al Prelato che avesse stesa la Pastorale a bella posta, *dato studio*, per contradire alle Decisioni Apostoliche, era un' ingiuria manifesta, che andava

ad attaccare la di lui sincerità e buona fede. Era questo un giudicare fino delle segrete intenzioni dell'animo; giudizio che niuno poteva arrogarsi senza una rivelazione di Dio. Orribile era l'abuso fatto nel Breve dell'espressione scritturale *fingis te longius ire*: che applicata ad una supposta mala fede nel Vescovo di Chiusi e Pienza, veniva a tacciare di finzione Gesù Cristo medesimo. Tutta la Toscana era attaccata nella maniera la più ingiuriosa, e nella parte la più delicata, mediante l'indeterminato sospetto sparso dal secondo dei Brevi Pontificj, che in essa allignassero persone studiose di rovesciare la dottrina Cattolica. Un iugiuria di questa fatta, la quale audava a cadere principalmente sopra il Religioso Sovrano, e sopra i Vescovi tutti, non poteva dissimularsi senza viltà, ed esigeva una riparazione corrispondente, per cui o fosse giustificata l'accusa, o restasse smentita la calunnia. Il Papa dovendo in vigore del suo Primato invigilare sulla Dottrina e sulla Fede di tutte le Chiese particolari, non poteva in conseguenza dispensarsi dallo specificare con una maggiore precisione quali fossero gli errori, e quali le persone che gli sostenevano.

Il Dottore Longinelli a cui toccò a parlare in ſeguito, confermò rapporto alla Paſtorale quanto avea detto il Canonico Palmieri, diſapprovando egualmente l'eccezioni del Bianucci. Relativamente ai Brevi aggiunſe altre rifleſſioni. Diverſi motivi rendevano, ſecondo il ſuo parere i due Brevi irregolari. Il contegno tenuto dal Papa di ricuſare di rendere ragione al Veſcovo di Chiuſi e Pienza della ſuppoſta contrarietà della Paſtorale alle Coſtituzioni Apoſtoliche, e manifeſtamente in contraſto colla regola della correzione fraterna preſcritta da Gesù Criſto a S. Pietro, col diritto naturale, colla pratica della Chieſa, e ſingolarmente col fatto della controverſia fra il Papa S. Stefano, e S. Cipriano. „ O il Sommo Pontefice crede veramente che vi ſiano queſte coſtituzioni contrarie alla Paſtorale; e che obblighino tutti come regola di Fede, o non lo crede. Se lo crede, non può ricuſar di conteſtarle preciſamente al Veſcovo di Chiuſi e Pienza quando non voglia tradire il ſuo miniſtero, e prenderſi il piacer di tenere quel Veſcovo nell'oſcurità e nell'errore. Se non lo crede, la cenſura è illuſoria. „

„ In queſte circoſtanze, proſeguiva

egli qual altro giudizio fare di una tal condotta, se non supporre che il S. Padre sia stato sorpreso? La cosa non è senza esempio. Una prova pubblica e notoria è un' allocuzione da esso fatta, e che si trova stampata, in occasione di preconizzare l' attual Vescovo di Carpentrasso. In essa se gli fa dire, che il nuovo Eletto sarebbe stato ricompensato del dispiacere di lasciar la patria, dalle delizie, e dai comodi della vita, che avrebbe trovati in quel Vescovado. S. Paolo scrivendo a Tito e Timoteo non gli incoraggiva con sì fatte speranze. Vi è anche di più. Ripetendo il Papa gli elogj dagli antenati del Candidato, fa menzione del Gesuita Paolo Beni, di cui si esprime, *cujus tot sunt laudes quot volumina*. Di costui avvi un' Opera inserita nell' Indice de' libri proibiti, che Pio VI. non avrebbe certamente lodata, se lo avesse saputo. La mano che stese quest' allocuzione non ebbe altra mira certamente, che di sorprendere la Religione del S. Padre, per vendicare la memoria di quello scrittore. Simili sbagli non sono difficili a riscontrarsi in altri Brevi, e quelli del Vescovo di Chiusi e Pienza ne somministrano delle prove non inferiori, fino d' alterazioni di testi e di fatti. Le moltiplici

cure che occupano il Sommo Pontefice, non gli permettono di fissare tutta l'attenzione sulle tante carte che si spediscono in di lui nome. Se ponderatamente avesse esaminato i due Brevi diretti al Vescovo di Chiusi e Pienza, non è da presumersi che vi avesse lasciata correre l'ingiuriosa, espressione, che in Toscana vi sono delle persone che attentano all'indennità della dottrina della Chiesa. E' questa un'accusa da non darsi così vagamente, e in una maniera tanto irregorale. Quando egli ne fosse persuaso, sarebbe suo dovere l'istruire con precisione, risvegliare lo zelo dei Vescovi, darne parte al religioso Principe, non oltraggiarli supponendoli tutti assopiti, senza indicarne altra prova che la voce popolare „.

Dopo il Longinelli parlò l'Arcidiacono Falchi. Disse egli, che il formare giudizio se i due Brevi siano offensivi del corpo dei Vescovi, e della Toscana tutta, dipendeva dall'esaminare se nella Pastorale di Monsig. Vescovo di Chiusi e Pienza si contengano errori o proposizioni condannate; che nel caso che ve ne fossero, siccome il Prelato asserisce nella sua lettera essere stata la Pastorale approvata da persone per dottrina e per dignità rispettabili,

farebbe naturale che il Papa l'avvertiffe a non preftare orecchio a sì fatte perfone, e perciò di efse potrebbero intenderfi l'efpreffioni che compariscono ingiuriofe; e che il giudicare della Paftorale non apparteneva a lui in qualità di Canonifta, ma bensì ai Vefcovi fteffi ed ai Teologi.

Il fentimento del Cav. Paribeni in quanto all'ingiurie fuppofte ne' Brevi non fu molto diverfo dal precedente. Quel di più che egli afserì, fu di aver letta ed esaminata la Paftorale, e di averla trovata di dottrina perfettamente fana e forfe *migliore di quella del Papa fteffo*. „ Siccome però, egli aggiunfe, potrebbe il Pontefice penfare diverfamente; così non mi mariviglio che interrogato abbia rifpofto in una maniera di poca foddisfazione. Quindi i due Brevi vengono ad efsere analoghi alla fua maniera di penfare, nè è perciò per Monfignor Vefcovo di Chiufi e Pienza da recarfi ad ingiuria qualche efpreffione alquanto forte, che forse il Papa non ha intefo di dire in fenso ingiurioso. Rapporto alla taccia universale e generica, che pare ferire tutta la Toscana, ftarà ai Vescovi tutti a giudicare se credono di reftarne offefi. Solo è da avvertirfi che avendo detto Monfig. di Chiufi e Pienza di efferfi con-

ſigliato con perſone diſtinte per dottrina e per dignità, le eſpreſſioni potrebbero riferirſi anche ad eſſe unicamente. „

Tali furono i voti de' Teologi e Canoniſti Regj eſpoſti prima in voce, e di poi ad iſtanza dell'Aſſemblea dettati in ſcritto con alquanto più di conciſione per inſerirſi negli Atti. Non reſtava che a ſentire il giudizio dei Veſcovi, ed il Veſcovo di Chiuſi e Pienza faceva iſtanza, che foſſe dato nella proſſima Seſſione affinchè egli aveſſe tempo di ſomminiſtrare gli opportuni ſchiarimenti quando ne foſſe ſtato d'uopo. Queſta iſtanza era vigoroſamente appoggiata dal Veſcovo di Piſtoia e Prato. *Tutti i Veſcovi*, egli diſſe, *debbono oramai eſſerſi abbaſtanza ſodisfatti. E' lungo tempo che hanno nelle mani la Paſtorale ed i Brevi. Reſtavano a ſentirſi i Teologi ed i Canoniſti; e i Teologi e Canoniſti hanno detto il loro parere. Si vorrebbe egli forſe aſpettare il corſo della poſta di Roma, o che perſone male intenzionate facciano al S. Padre qualche nuova ſorpreſa? La cauſa parla da ſe medeſima, ed è anche troppo chiara l'ingiuria del ſecondo Breve in modo ſpeciale, che oltre il fare il maggior torto a noi Veſcovi offende anche il Sovrano Religioſiſſimo, quaſi egli tenga la mano all'introduzione degl er-*

tori. L'onore dell' Episcopato, il dovere del nostro ministero, quello di sudditi Fedeli, dee risvegliare il nostro zelo e la nostra fermezza. Il Sommo Pontefice stesso non può disapprovare che gli facciamo sentire rispettosamente le nostre ragioni, e le nostre giuste doglianze. Non bisogna formarsi della sua sublime persona un' idea così svantaggiosa, supponendo che debba offendersene. Io stesso ho le riprove le più consolanti della sua giustizia e della sua moderazione. Sorpreso dai maligni nell' affare delle Monache e dei Domenicani di Prato, dopo avere ascoltate le mie giustificazioni, e convintosi del laccio teso alla sua rettitudine, non esitò a scrivermi un Breve interamente soddisfacente, e contrario affatto alle prime impressioni, colle quali era stato prevenuto. Una somigliante sorpresa gli è stata fatta indubitatamente sulla Pastorale del nostro Confratello il Vescovo di Chiusi e Pienza. Si dia il nostro giudizio sulla dottrina della medesima. Se si trova irreprensibile si dichiari generosamente tale. Si chieda insieme un giusto riparo all' ingiuria che egli ne ha sofferta, e il Principe, e noi insieme con lui. Io non dubito che a una rispettosa rappresentanza de' Vescovi della Toscana egli non sia per riformare il suo giudizio, piuttostochè fargli il torto di supporre che egli vo-

glia maggiormente ostinarsi, e sagrificare la giustiza e la verità a un disgraziato ed inopportuno puntiglio. La forza di questa allocuzione si fece anche più rimarchevole per le circostanze del Vescovo, che la pronunziò. Nell'atto in cui si supponeva che egli dovesse essere oppresso e avvilito, non potè non eccitare la maraviglia il vederlo più che mai coraggioso e costante. Pochi momenti prima era giunta in Firenze la disgustosa nuova della sedizione dei Pratesi.

Il suggerimento fatto nella Sess. XI. dal Capiquadri Consultore del Vescovo di Samminiato, e la gita in quella Città del Vescovo di Volterra, ne furono la cagione più prossima e la più innocente. Principj più remoti combinarono disgraziatamente a formarne una catena di cause continuata. Era lungo tempo che in Prato prevaleva l'opinione, che l'Arcivescovo di Firenze nativo Pratese fosse di massime opposte al Vescovo di Pistoia e Prato, che la dilui influenza alla Corte e sul ministero, doveva finalmente rovesciare tutti gli stabilimenti del Vescovo. La prevenzione patriottica dava corpo a questi discorsi, e una gran parte di quella Città credeva di fare onore a un suo

Concittadino dichiarandosi nemica del proprio Pastore. Molto vi cooperavano i segreti maneggi dei Frati, singolarmente di due Conventi di Francescani situati presso la Città, senza essere di quella Diogesi. Voleva da molto tempo la pubblica voce, che l'Assemblea non per altro si tenesse che per processare il Vescovo di Pistoia e Prato; ogni giorno si spargevano nuove confermative di questa supposizione, Il Vescovo di Volterra fu fatto credere un Commissario spedito dall'Assemblea per fare rapporto dello stato delle cose. La singolare curiosità benchè innocente, che accompagnava la sua visita alle Chiese di Prato dava un'apparenza di plausibilità alla voce popolare. Essa fu posteriormente interpetrata per imprudenza, e ne sofferse rimprovero anche per parte del Governo, per cui dovette in seguito giustificarsi. Checchè sia di ciò, e senza darne debito a questo Prelato, il popolo Pratese era in queste disposizioni, allorchè il Vescovo di Pistoia e Prato scrisse al suo Vicario in Prato, che con tutta la cautela si portasse a visitare la Chiesa di S. Vincenzio, e il Duomo, ed osservasse se vi fossero dei privilegj di quelle Indulgenze, che dal Consultore del Ve-

scovo di Samminiato erano state asserite in Assemblea. Se egli ne trovava, doveva di concerto coll' Amministratore del Patrimonio Ecclesiastico cuoprirne provvisionalmente le memorie in pietra, per toglierle di poi affatto con più comodo. Quest' ordine fu dato il dì 18. di Maggio del 1787. Nel dopo pranzo dello stesso giorno fu veduto il Vicario e l' Amministratore uscire dal Duomo in ora che la Chiesa non era peranche aperta, e si vuole che fossero udite queste parole dell' Amministratore: *Bisogna far la cosa con garbo e senza strepito*. Fra le cose che si spargevano per indisporre il popolo contro il Vescovo, vi era da gran tempo quella, che egli volesse demolire l' Altare, dove si conserva *la Cintola*. Credono i Pratesi di possedere la Cintura di Maria Vergine, che dicono lasciata da essa medesima cadere dall' alto nell' atto di essere assunta in Cielo, e raccolta da S. Tommaso, che non si era trovato al di lei passaggio. Narrano che un loro Concittadino trasportatosi in Sorìa, non sò se per mercatura, o crocesegnato, la ricevesse in dote di una povera fanciulla da esso sposata; e che con essa tornasse in patria. L' idea del pericole che correva *la Cintola*, combinata col-

le parole dell'Amministratore diede luogo di credere, che la visita e l'ordine riguardasse la demolizione dell'Altare. Vi è ragionevol sospetto di credere che alcuno inventasse le parole dell'Aministratore per confondere nel tumulto di una commozione popolare altri misfatti. Appena ne fu sparsa la voce, si risvegliò in molti il fanatismo. La sera si osservò in Duomo e per la piazza un numero insolito di persone, che ragionavano insieme sulla supposta demolizione, e si animavano a vicenda ad impedirla. La Chiesa ciononostante potè chiudersi e il popolo che sulla piazza si tratteneva per sentire se dentro di essa facevasi alcuna novità, si sciolse verso le ore dieci di notte. Il Vicario Regio informato di questo fermento volle sapere se veramente vi erano ordini per la demolizione. Assicurato che nò, credè prudente cosa non curare questo nascente tumulto, che avrebbe dovuto rimanere senza effetto, come era insussistente la causa. La voce della demolizione si accrebbe nel Sabato, e nella Domenica si estese anche per il Contado. Se il popolo si unisse guidato solo dal fanatismo comune, e se vi fossero degl'instigatori, e dei buttafuoco, non saprebbe dirsi: Si può ben dire che

nel dopo pranzo della Domenica 20. Maggio concorse in. Prato molto del vicino Contado, e molto popolo si riunì sulla piazza, e dentro la Cattedrale ad oggetto d' impedire la temuta demolizione. Una gran parte di esso armato di accette e bastoni s' impossessò dell' Altare della *Cintola*, e all' un' ora di notte, quando si suol chiudere la Chiesa non fu possibile il farlo. Litanie, Rosarj, fiaccole accese, urli, e frasi ridicole dettate dal più bizzarro trasporto di devozione alla *Cintola*, furono il primo sbocco del fanatismo religioso dei sediziosi. Verso le ore dieci della sera un tale che era sul Pulpito percosse sopra di esso con un colpo di martello. Fu questo il segnale, perchè una folla di popolo rompesse precipitosa la porta del Campanile, e s' impossessasse delle Campane, che durarono a suonare senza l' interruzione di un momento fino alle dieci ore della seguente mattina. Al suono delle Campane un generale spavento occupò i Cittadini tranquilli che se ne stavano nelle loro case. Un numero grande di curiosi accorsero sulla piazza e si unirono ad aumentare il tumulto. Si cominciò a chiedere la benedizione colla *Cintola*; e si corse alla casa di Girolamo Gini Amministratore del Pa-

trimonio Ecclesiastico per averne le chiavi. Fu assaltata e corsa la casa tra le grida del popolo infuriato che chiedeva le chiavi, e la morte del Gini. Egli si era di già posto in salvo in mezzo a mille pericoli. Lo stesso trattamento si fece alla casa del Canonico Thyrion Paroco della Cattedrale, che era anch'esso fuggito. Invano il Vicario Regio accorso al tumulto del Duomo, tentò di calmare il popolo fanatico e furibondo. Una parte di esso si avventò alla Cattedra del Vescovo, e alla grand'Arme appesa alla volta della Chiesa, ed incendiò il tutto sulla piazza. Nell'istesso fuoco furono gettate le carte degli Ufizj e Messe strappate dai Messali o dai Breviarj della Sagrestia, che di poco erano stati introdotti nella Diogesi, mediante una riforma incominciata dal Vescovo. Altri invasero il contiguo Palazzo Vescovile, cercando *i libri dell' eresìa*, come essi dicevano. Due altre volte una numerosa truppa tornò a correre la casa del Gini, ed irritata di non trovarvelo coll' istesso impeto assaltò due volte parimente il Seminario. Vi si cercavano accuratamente il Rettore e Maestri per massacrarli, ed i libri e scritti per stracciarli. Sui primi fu vana ogni ricerca, essendosi

posti in salvo parte con la fuga, parte celati nella sommità del Campanile, a cui i sediziosi non fecero attenzione. I secondi furono malmenati. Fino alle due dopo mezza notte si occupò il popolo in queste imprese. Altre ne succedettero in seguito. Coll' idea di ristabilire le cose nello stato precedente alle riforme del Vescovo, si divise in più partite, e impetuosamente corse alle Chiese tutte della Città, e ad alcune suburbane, ed ivi arse cera in gran copia, cantò Litanie, e ricoperse Immagini. Si angariò il Magistrato Civico a portarsi alla Cattedrale, si aperse la custodia della *Cintola*, e se ne volle infinite volte la benedizione. Le case dei privati, ove supponevasi esistere Immagini di Gesù Cristo, di Maria Vergine, e di Santi furono sforzate. Quante furono le Immagini rapite, tante le tumultuose processione simultanee, che tutte andarono a terminare in Duomo in mezzo ad un numero prodigioso di fiaccole. Mentre così sfogavasi la bizzarra devozione dei fanatici, giunse da Firenze nella mattina de' 20. un distaccamento di Guardie Palatine, che s' impossessò della Cattedrale. Il popolo era ancora troppo in fermento per prestare orecchio all' or-

dine di tornarsi ciascuno alla propria casa. Si calmò alquanto il tumulto, ma non fu abbandonata la Piazza, e il Duomo si riempiva di nuovo. Un' altro distaccamento di truppa pose termine a quel furore. Succeduto al fanatismo il sangue freddo, e la riflessione, fu altrettanto sollecito il ritiro del popolo intimorito, quanto era stata ardente la furia. La prima risoluzione del Governo fu la soppressione di due Conventi de' Francescani, e lo sfratto de' Frati. La Cattedra, e l' Arme del Vescovo furono ristabilite in pochi momenti. L' affare terminò coll' arresto di pochi capi della sedizione. Il Vescovo ne alimentò a proprie spese le famiglie miserabili, e a sua intercessione furono moderate le pene dell' attentato.

Or mentre bolliva ancora la sedizione, e Mong. Vescovo di Pistoia e Prato ne aveva la notizia, in Assemblea stavasi trattando l' affare del Vescovo di Chiusi e Pienza, e il Vescovo di Pistoia ne sostenева la ragione e l' onore coll' allocuzione, che si è di sopra riferita. Alle premure da esso fatte per la sollecita spedizione del medesimo, e perchè fosse prescritto un termine a portare i voti, rispondevano i Prelati che l' avrebbero fatto al più presto

possibile. Propose egli il futuro Venerdì, e protestò che in quanto a se sarebbe stato in pronto per quel giorno. Gl'altri promessero di non oltrepassare il prossimo lunedì, e il Regio Commissario dichiarò che avrebbe fatto prendere registro di chi avesse portato avanti il proprio parere per aspettarne poi l'unione di tutti, onde presentarle insieme a S. A. R. Così ebbe termine in questa mattina tale spinoso affare, e si passò al proseguimento della discussione degli Articoli.

Sei ne furono presi in considerazione tutti insieme, attesa la loro connessione, e riguardanti tutti le funzioni Parrocchiali de' dì festivi. Erano così espressi:

Art. XLIV. *Dopo letto il Vangelo il Paroco, o il Cappellano voltandosi al popolo lo leggerà in volgare, e dopo vi farà la spiegazione, ed un discorso, ricavandone quegl' insegnamenti, e massime di morale, che siano più utili al popolo. Avrà premura che tali discorsi siano brevi, di facile intelligenza ed istruttivi, e contengano una morale pratica per il popolo, senza perdersi in sensi mistici, ed in questioni dommatiche.*

Art. XLV. *Continuando la Messa comunicherà dopo la sua Comunione tutti quel-*

li del popolo che si presenteranno, previo un piccolo fervore.

Art. XLVI. *Terminata la Messa reciterà col popolo qualche preghiera in volgare per i vivi e per i defunti, i malati, bisogni del popolo, e della Campagna, e col* Te Deum *terminerà la funzione. L' istesso metodo terrà nella sua Messa il Cappellano.*

Art. XLVII. *Il dopo pranzo dovrà farsi il Catechismo, quando non sia stato fatto la mattina al tardi, dopo terminata l' ultima Messa Parrocchiale, e dopo terminata in Chiesa l' amministrazione dei Sacramenti.*

Art. XLVIII. *Il piccolo Catechismo per i ragazzi si farà a parte fuori di Chiesa, dove sia luogo opportuno, e dove sia il Cappellano che possa attendere a questo, mentre il Paroco lo faccia in Chiesa agli Adulti, o viceversa.*

Art. XLIX. *Il Catechismo per gli Adulti dovrà durare almeno mezz' ora. Vi si dovranno spiegare tutti i doveri della Religione, e le massime necessarie a salvarsi, i Comandamenti di Dio, e della Chiesa, il Simbolo degli Apostoli, e suoi Articoli, l' Orazione Domenicale, la virtù dei Sagramenti, la disposizione e preparazione per i medesimi. Si potrebbe leggere in volgare qualche Capitolo della Sacra Scrittura, con una piccola*

ſpiegazione del medeſimo, ove ſia neceſſario. Dopo ſi reciterà il Veſpro, e dopo o ſi darà la benedizione del Santiſſimo, o ſi farà la Buona Morte, ſecondo i diverſi tempi, e le circoſtanze diverſe.

Di tutti queſti Articoli ſolo il 45. diede luogo a qualche diſcuſſione. Il Veſcovo di S. Sepolcro commendando in generale gli eſercizj di pietà contenuti in eſſi, fece alcune oſſervazioni ſulla Comunione liturgica, non ſaprebbe dirſi ſe per approvarla, o per diſtorla. Diſſe che nell' antica diſciplina era comune la Comunione del popolo alle Meſſe ſolenni e pubbliche, conforme l'atteſtano S. Cipriano, S. Leone, il Concilio di Antiochia, ed altri documenti Eccleſiaſtici. Lutero preteſe di biaſimare le Meſſe private o piane, chiamandole ſolitarie, occulte, angolari, e fu condannato con tutta la giuſtizia dal Concilio di Trento, mentre il Sagrifizio è ſempre pubblico; e tutti partecipano della virtù del medeſimo. Da più ſecoli a queſta parte la Comunione alla Meſſa non ſi riguarda come un' obbligo, ma ſi vede ſoltanto inſinuata. A queſta inſinuazione ſi limitò il Concilio di Trento, e ad eſſa propoſe Monſig. Veſcovo di S. Sepolcro che doveſſe rimetterſi l' Aſſemblea.

L' Arcivescovo di Pisa, dopo avere avvertito che meno frequenti diverrebbero le Comunioni se tutti la dovessero fare alla Messa, attesa l' impotenza di alcuni di aspettare a quel termine preciso, credè che fosse conveniente fissare per massima, che si possa comunicare sempre, coll' insinuazione di farlo alla Messa.

Il fissare questa massima sembrò inopportuno ai Regj Teologi de' Vecchi, Longinelli, e Palmieri, come contrario al Concilio di Trento, al Catechismo, e Rituale Romano. Il primo esprime ne' termini più forti il suo desiderio di vedere ristabilita la pratica della Comunione liturgica, e decide della maggiore ubertà del frutto; distingue il secondo i due frutti che se ne ricavano meritorio e soddisfattorio; il terzo non ammette la Comunione fuori della Messa, se non per una ragionevole cagione. In quanto all' erudita allegazione dell' errore di Lutero fatta dal Vescovo del Borgo S. Sepolcro, replicò il Longinelli, che la questione non era se le Messe dove niuno si comunicasse fossero illecite; ma bensì se la Comunione liturgica fosse più fruttuosa. Di questo non era da dubitarsene, dopo che l' aveva deciso il Concilio di Trento. Bi-

sognava dunque insistere quì; e se dovevasi fissare una massima, conveniva fissarla coerente a questo principio. Il disposto del Rituale Romano era il più conveniente.

L' Arcidiacono Falchi non si mostrò alieno da questo sentimento, ed insistè sull' insinuazione della Comunione liturgica, come l' oggetto principale della risoluzione da farsi. Ciononostante il Vescovo di Montepulciano citò una Costituzione di Benedetto XIV. nella quale, disse, che egli disapprovava il comunicare alle Messe solenni, quando era troppa la folla. Gli fu fatto avvertire dal Vescovo di Pistoia, che questa disapprovazione non poteva cadere sulla comunione liturgica, ma sulla confusione o indevozione, che dall' eccessivo affollamento sarebbe per avventura resultato. Queste piccole obiezioni potettero distruggere nell' animo de' Padri la persuasione del frutto maggiore prodotto dalla Comunione alla Messa. Troppo chiaramente esprimevasi il Concilio di Trento. Quindi fu reputata superflua la lettura di un piccolo scritto di Francesco Cristani Consultore del Vescovo di Cortona, nel quale dopo aver dissertato sulla costanza dell' antica disciplina di comunicare al-

la Messa, e sul frutto uberiore che ne ricevevano i fedeli, pretendeva concluderne per conseguenza, che questo Articolo fosse rilasciato all' arbitrio, e alla prudenza dei Vescovi. Solo un' osservazione aggiunse il Vescovo d' Arezzo, e fu: Che distinguendosi fra l' obbligo del popolo, e quello del Sacerdote, credeva conveniente che l' Assemblea ingiugnesse ai Parochi l' obbligazione di cumunicare alla Messa, ma non al popolo quella di comunicarsi. Questa distinzione non fu approvata dal Vescovo di Colle, il quale fece riflettere; che essendo indubitata la maggior copia di frutto dalla Comunione liturgica, niuno poteva dispensarsi dal riceverla, quando un grave motivo non obbligasse a fare altrimenti. La discussione produsse finalmente la seguente risposta, compensiva di tutti insieme i sei Articoli; *I Vescovi si faranno un dovere di secondare le pie intenzioni di S. A. R. contenute negl' indicati sei Articoli, raccomandandone ai Parochi la più esatta esecuzione secondo le circostanze delle respettive Parrocchie; e particolarmente si faranno un dovere di raccomandare ai Parochi che spiegato il Vangelo in Italiano facciano un breve discorso sopra il medesimo, ricavandone quelle massime morali, che*

crederanno più opportune per l' istruzione del popolo. Daranno altresì i Vescovi i provvedimenti che giudicheranno più opportuni, affinchè istruito il popolo dai Parochi e Confessori sopra il maggior vantaggio spirituale che si ricava dal comunicarsi nel tempo della Messa partecipando del Sagrifizio, possa introdursi questa lodevole costumanza, fermo stante però che sia sempre permesso di comunicarsi anche fuori della Messa, secondo la pratica della Chiesa. Quattordici de' Prelati convennero in questa risposta. La clausula però, con cui terminava, parve agli altri quattro distruttiva della massima che sia più ubertoso il frutto della Comunione liturgica. Erano questi i Vescovi di Chiusi, di Soana, di Colle e di Pistoia. Sarebbero essi stati sodisfatti, se si fosse mutata l'espressione: *Fermo stante che sia sempre permesso ec.*: in quest' altra: *Fermo stante che sia permesso per una giusta causa ec.*; conforme alle parole del Rituale Romano. In questa occasione la pluralità de' voti non credè di dover far caso di quel libro. Quindi il Vescovo di Soana si rimesse interamente agli Articoli di S. A. R., e gli altri tre abbracciarono anch' essi gli Articoli, e rapporto alla Comunione liturgica dichiararono che i Sacerdoti dovessero co-

municare colle particole consacrate alla Messa chiunque si presentasse secondo la mente del Concilio di Trento, e del Catechismo Romano, e che il popolo vi fosse disposto a farlo per mezzo di una assidua istruzione.

Prescritte negli Articoli precedenti le funzioni Parrocchiali, che eseguite nella descritta forma dovrebbero occupare tutta intiera la giornata dei dì festivi, ne venivano per necessaria conseguenza alcune riforme di festicciuole. che sono opportunamente accennate nel seguente Articolo L.

Ogniqualvolta nei giorni di precetto si esercitassero nelle Parrocchie tutte queste opere di Religione, vi potrebbe essere per i Vescovi una ragione maggiore di non permettere ogni altra festa piccola per i Santi, esposizioni di Reliquie, e piccole devozioni nelle Chiese. Potrebbero altresì essere abolite le prediche nell' Avvento, e nella Quaresima, all' eccezione di una o due nelle Chiese principali delle Città, conchè le medesime debbano essere a guisa di Catechismo, e non altrimenti; ed assolutamente potrebbero proibire tutti i Panegirici per i Santi, che non altro rilevano che una vana pompa oratoria senza alcun frutto ,,.

Grandi elogj alle prediche, ed ai predicatori furono fatti specialmente dall' Arcivescovo di Firenze, che asserendo di sentirle egli stesso in persona, disse di esserne rimasto assai soddisfatto. Sostenne la necessità di conservarle anche per la Campagna, perchè non tutti i Parochi erano a suo parere capaci di dispensare la divina parola. Commendò l' uso dei Panegirici come raccomandato dai SS. Padri, e ne' fissò l' utilità tutte le volte che si adottasse il costume dei Francesi, che sogliono dividerli in due parti, una contenente l' elogio del Santo, l' altra un' istruzione morale.

L' Arcivescovo di Pisa aggiunse altre ragioni in difesa delle prediche, specialmente nella Campagna. „ L' uomo, egli disse, ha intelletto e volontà. Se l' istruzione Catechistica provvede all' intelletto, lo strepitoso tuono della voce del predicatore commuove gli affetti e scuotere la volontà, richiamandola alla pratica delle massime eterne. Vi è anche di più. I predicatori servono di Confessori straordinarj al popolo che per l' ordinario si adatta di mala voglia a confessarsi dal Paroco „. L' allocuzione del Vescovo di S. Sepolcro non si limitò alle sole prediche. Allegò a favore di queste il Concilio di Trento; disse che la parola Dio non deve essere soltanto una voce che diriga, ma anche

una voce che ſcuota; che il popolo ha molte volte più ſtima di uno ſtraniero che non conoſce, che del proprio Paroco di cui ha ſotto gli occhi i difetti; che in quanto ai Panegirici andavano proibiti, quando non ſiano fatti che per vana pompa e per sfarzo di eloquenza. Entrò in ſeguito nella riforma delle piccole feſte propoſta per i dì feſtivi. „ La Religione, egli diſse, ha dei grandi e dei piccoli doveri. In eſsa anche le pratiche di pietà che ſembrano minute, divengono importanti per l'oggetto, per l'influenza, e per il deſtino. Se ſi tolgono le piccole devozioni ſi corre pericolo che il popolo ſi alieni da quelle che ſono intereſsanti, e che perda affatto lo ſpirito di pietà. Eſse poſsono fare ſtrada alla devozione più ſolida. Qualunque ſiano, tengono il popolo occupato, che altrimenti conſumerebbe quel tempo in azioni o inutili, o pernicioſe „.

Senza biaſimare la predicazione in generale anzi approvandola, Monſig. de' Vecchi, e il Dott. Longinelli richiamarono l' Aſsemblea all'oggetto preciſo dell' Articolo di S. A. R. Diſsero che credevano ſodisfatto pienamente a queſto miniſtero Evangelico per mezzo dell' iſtruzioni dei Parochi, e della ſpiegazione del Vangelo, che non dovea certamente eſsere una fredda lezione accademica, inetta affatto à

risvegliare nel popolo l' odio al peccato, e l' amore alla virtù; che il supporre i Parochi incapaci di dispensare la divina parola, era l' istesso che il dichiararli indegni del loro ministero, del quale la predicazione forma una parte essenziale; che il servire i predicatori di Confessori straordinari pareva da contarsi piuttosto per un difetto che per una costumanza lodevole, tendendo a rallentare il vincolo di fiducia e di attaccamento scambievole che deve unire il gregge al pastore, che la difficoltà stava nella maniera di predicare costumata da alcuni, i quali ordinariamente andavano in cerca della propria gloria, più che della salute dell' anime; e si perdevano nelle sottigliezze di una vuota eloquenza, per risquotere con qualche momentaneo colpo l' ammirazione, piucchè l' istruzione, e la conversione degli uditori; che questa qualità di prediche meritava una seria riforma, alla quale dovevano attendere i Vescovi con tanto più d' impegno, in quanto che la dispensazione della parola divina era uno de' principali loro doveri.

Altre osservazioni furono fatte specialmente dal Vescovo di Colle, e da quel di Pistoia sopra le minute devozioni, di cui aveva parlato il Vescovo del Borgo S. Sepolcro. Combinando il discor-

so di questo Prelato colla massima da lui stesso esternata in un' altra Adunanza, che dovessero esse lasciarsi intatte benchè avessero *del grottesco e del materiale*, fu rilevato che la fallace speranza di un' equivoco vantaggio, non permetteva soffrire delle pratiche naturalmente difettose, le quali piuttostochè condurre i Fedeli alla soda pietà, servono esse a distornarli, e ad alienarli dalle pratiche importanti, alle quali si avvezzano a sostituire delle materiali e superstiziose. Se saranno eseguite nelle Parrocchie le funzioni prescritte nell' Articolo, invano vi sarà luogo di temere l' abuso e la dissipazione del tempo. Elleno sono tali, e sì regolate da occupare tutta l' intiera giornata del dì festivo: quindi o debbono esse escludere le festicciole, o esserne escluse. Non resta che a decidere della preferenza.

Dopo questa discussione fu sentimento del Vescovo di S. Miniato relativamente alle prediche, che non convenendo totalmente abolirle, se ne dovessero riformare i difetti e le inutilità, affinchè non andassero ad abortire in un vano sfoggio oratorio; ed a questo effetto propose che i Vescovi dovessero prima avere cognizione dei Predicatori. Vi fu chi aggiunse, che si prescrivesse di sottoporle all' esame dei Vescovi, o di persone da loro com-

missionate. Benchè convenissero tutti i Padri della necessità di provvedere all'abuso delle prediche mercenarie, ciononostante troppo rigoroso al maggior numero comparve il compenso. Altri credevano queste prediche straordinarie affatto inutili, tutte le volte che adempissero esattamente il loro dovere i Parochi, i quali ne erano incaricati per dovere di ministero. Da questa agitazione di sentimenti ne risultò una risposta che per la sua generalità, fu creduto soddisfacente di tutti. Dicevasi in essa. *I Vescovi pieni di rispetto per le savissime riflessioni proposte da S. A. R. sopra la maniera di predicare, riconoscendo la necessità di mantenere l'uso comune delle prediche dell'Avvento e della Quaresima anche per la Campagna, riconoscendo pure l'utilità de' Panegirici Sacri in quanto contengono le lodi delle virtù de' Santi, daranno opera perchè le prediche sian a guisa d'istruzioni morali, ed i Panegirici abbiano anche la parte istruttiva fondata sull'esempio de' Santi; rimettendosi sopra il rimanente dell'Articolo a quanto è stato detto sull'Articolo XXVII.* Nè l'utilità de' Panegirici, nè la necessità delle prediche dell'Avvento e della Quaresima, era riconosciuta dai Vescovi di Colle, di Pistoja, e di Chiusi, conforme se n'erano chiaramente poco avanti spiegati. Quello che credevano necessario

ed utile era la ſpiegazione del Vangelo, e l'iſtruzione de' Parochi. Quindi non trovando la riſpoſta coerente ai loro ſentimenti, non ſi adattarono ad approvarla. Eſsi abbracciarono intieramente l' Articolo propoſto da S. A. R., riſerbandoſi a provvedere nei caſi di neceſſità con altri Cooperatori al miniſtero dei Parochi. Gli altri Prelati convennero nella deliberazione di ſopra annunziata.

L' Articolo LI. fu oſſervato aſſai coerente a una parte dell' Articolo XXVII.

Nelle Domeniche, vi ſi dice, a riſerva di quelle commemorazioni, che la Chieſa permette nei Divini Uſizj ſembrerebbe conveniente, che foſſe proibita in ogni Chieſa qualunqne feſta per i Santi particolari.

Si rimette ciaſcuno alle reſpettive riſpoſte date ſull' Articolo XXVII.

Converrebbe, diceva l' Articolo LII., che i Parochi foſſero premuroſi per l' educazione, e inſtruzione della gioventù del loro popolo, preſtandoſi in tutti quei modi e tempi che ſia loro permeſſo dargliela.

Ebbero alcuni Prelati qualche difficoltà a commettere ai Parochi l'educazione dei fanciulli, riflettendo che ciò poteva diſtorli dai doveri Parrocchiali, e troppo domeſticarli colle particolari famiglie del popolo. L' oſſervazione non era punto diſprezabile, dall' altro canro troppo

era lodevole questa occupazione. Si trovò il compenso conciliatorio col prescriverla in modo che s' impedisse il frequentare soverchiamente le case dei Parrocchiani. Rispose concordemente l' Assemblea. *I Vescovi raccomanderanno ai Parochi di prestarsi nelle proprie Canoniche all' esecuzione di quanto viene insinuato nel presente Articolo.*

L' Articolo LIII. conteneva anch' esso materie discusse in altra occasione. Ecco come era concepito:

Avendo zelo per illuminare il popolo sulla vera devozione, distoglierlo dalle devozioni inutili e superstiziose, instruirlo sul valore dell' Indulgenze, sulle disposizioni per acquistarle, sul modo di suffragare i Defunti non colle sole Messe, ma con tutte l' altre opere di Pietà, sull' applicazione delle Messe, sulla Comunione dei Santi, e sopra altri articoli simili, o totalmente ignorati dal popolo, o tramandati ad esso coll' aggiunta d' infiniti errori.

Coll' istessa generalità dei precedenti, che per esperienza si era trovata tanto efficace per fare cammino sollecitamente, fu risoluto anche questo Articolo. Si aggiunga che molte cose vi si contenevano, comprese nella discussione dell' Articolo XXIX. che era per conseguenza inutile il ripetere. I Vescovi si dichiararono: „Che avrebbero continovato a insistere presso de' Parochi per l' esecuzione di quanto con-

tenevasi nell'Articolo, e a togliere gli abusi se mai ve ne fossero.

Fu in seguito cominciato a leggersi l'Articolo LIV. Proponevansi in esso diversi libri da formarne una Biblioteca Parrocchiale. Ve n'erano alcuni casualmente descritti nell'Indice Romano de' libri proibiti. Questa circostanza dava luogo a temere di una fiera controversia. Pensò l'Arcivescovo di Firenze che rimettendosene la scelta o alla deputazione del Piano degli Studj, o ad un'altra da farsi a quest'oggetto, si farebbe oltrepassato anche quest'Articolo colla stessa facilità de' precedenti. L'Arcivescovo di Pisa, e il Vescovo di Soana entrarono nella medesima veduta. Volle appoggiarla il primo, riflettendo non essere possibile l'adattare i Parochi a ricevere tutti i libri descritti nell'Articolo, quando si penava a fare loro conservare il Sinodo della Diogesi, che egli stesso si era trovato a dovere ricomprare per alcuni di essi. Il Vescovo di Pistoia e Prato rappresentò, che non si poteva tralasciare di prendere in esame quelli, che erano proposti da S. A. R.; dovendosi dare sfogo all'Articolo. Concorse in questo sentimento anche il Vescovo di S. Sepolcro, ma poichè l'ora era tarda fu risoluto di chiudere la Sessione, e rimetterne l'esame alla futura Adunanza.

Fine della Seconda Parte.